

PARTE PRIMA

IL FONDATORE E L'ISTITUTO

Sezione prima

CARISMA DEL FONDATORE

Identità e nome

1 L'Istituto comboniano desume la sua identità e il suo modo specifico di seguire Cristo²⁴ dal carisma del Fondatore²⁵, vissuto nella consacrazione, alla luce dei segni dei tempi. Il nome ufficiale dell'Istituto è: MISSIONARI COMBONIANI CORDIS JESU, abbreviato con la sigla MCCJ.

- 1.1 I Missionari comboniani ispirano la loro vita personale e il servizio missionario alla testimonianza di vita del Fondatore, i cui scritti costituiscono parte integrante dei programmi di formazione e rinnovamento, di animazione missionaria e vocazionale.
- 1.2 I testi fondamentali dai quali il comboniano attinge la conoscenza del carisma di Comboni sono: il «Piano per la rigenerazione dell'Africa» (ed. 1865), la «Lettera e Postulato» ai Padri del Concilio Vaticano I (1870), le «Regole dell'Istituto delle Missioni per la Nigrizia» (1871)²⁶.
- 1.3 In virtù della loro consacrazione, i missionari comboniani realizzano in modo nuovo la loro fedeltà all'ispirazione originaria del Fondatore. La comunione con il Signore e tra di loro e la dedizione al lavoro di evangelizzazione vengono approfondite e arricchite dalla pratica individuale e comunitaria dei consigli evangelici.
- 1.4 Il patrimonio spirituale dell'Istituto include le sane tradizioni che hanno nutrito la vita dei membri²⁷, la storia del suo lavoro di evangelizzazione e il ricordo di quei missionari la cui vita ha offerto la migliore esemplificazione del carisma originario.
- 1.5 In aggiunta al nome ufficiale, si possono usare altre denominazioni richieste da motivi di praticità o da circostanze locali.

Dedizione totale

2 Daniele Comboni si distinse per la sua dedizione totale alla causa missionaria per la quale parlò, lavorò, visse e morì²⁸. La sorgente di questa forza era la sua fede incrollabile e la certezza che la sua vocazione veniva da Dio²⁹, e che l'opera di Dio non sarebbe venuta meno³⁰. **Con la canonizzazione, la Chiesa**

²⁴ Cfr. PC 1.

²⁵ Cfr. MR 11-12.

²⁶ Cfr. CEA, pp. 215 ss, 235 ss, 250 ss.

²⁷ Cfr. PC 2b.

²⁸ Cfr. "Mi sono interamente consacrato fino alla morte" S 941, 2269-2271, 6790-(6795-6796).

²⁹ Cfr. "Ciò che mi sostenne il coraggio a star fermo al mio posto fino alla morte... fu la convinzione della sicurezza della mia vocazione", S 6886.

³⁰ Cfr. S 7000.

ha riconosciuto i suoi doni e meriti proclamandolo santo, cioè modello di vita missionaria e di fede per tutta la Chiesa.

- 2.1 In obbedienza al piano divino di salvezza e secondo la testimonianza di vita del Fondatore, l'Istituto si dedica totalmente al servizio missionario, dal quale sono determinate le sue attività, il suo stile di vita, la sua organizzazione, come pure la preparazione dei suoi candidati e il rinnovamento dei suoi membri.
- 2.2 Sull'esempio del Fondatore, il missionario è pronto a prendere iniziative, costante nelle sue attività, perseverante nelle difficoltà, paziente e forte nel sopportare la solitudine, la stanchezza e l'apparente inutilità del lavoro³¹.

Cuore di Gesù

3 Il Fondatore ha trovato nel mistero del Cuore di Gesù lo slancio per il suo impegno missionario. L'amore incondizionato di Comboni per i popoli dell'Africa aveva la sua origine e il suo modello nell'amore salvifico del Buon Pastore, che offrì la sua vita sulla croce per l'umanità: «E fidandomi in quel Cuore Sacratissimo... mi sento vieppiù disposto a patire... e a morire per Gesù Cristo e per la salute dei popoli... dell'Africa Centrale»³².

- 3.1 L'Istituto conserva come preziosa eredità questo aspetto rilevante del carisma del Fondatore, lo approfondisce e lo propone, alla luce della parola di Dio³³ e secondo le caratteristiche della Chiesa locale.
- 3.2 Nel mistero del Cuore di Cristo, il comboniano contempla, nella loro espressione più piena, gli atteggiamenti interiori di Cristo e li assume: la sua donazione incondizionata al Padre³⁴, l'universalità del suo amore per il mondo³⁵ e il suo coinvolgimento nel dolore e nella povertà degli uomini³⁶.
- 3.3 La contemplazione del Cuore trafitto di Cristo, da cui nasce la Chiesa³⁷, è stimolo all'azione missionaria come impegno per la liberazione globale dell'uomo³⁸, e a quella carità fraterna che deve essere un segno distintivo della comunità comboniana³⁹.

³¹ Cfr. 2 Cor 6, 3-10; AG 25.

³² S 4290, cfr. S 3048-3050; 3477-3480; 3322-3324; 3411; 3211; 5255-5259.

³³ Cfr. RH 8-9; GS 22.

³⁴ Cfr. Gv 14, 31; Ebr 10, 5-10.

³⁵ Cfr. Gv 3,16; 2 Cor 5, 14-15.

³⁶ Cfr. Fil 2, 5ss.

³⁷ Cfr. Pref. S. Cuore, Messale S. Pio V; Gv 19, 33 ss; S 3411.

³⁸ Cfr. EN 30-38.

³⁹ Cfr. Gv 13, 35.

Mistero della Croce

4 Comboni visse la sua chiamata all'insegna della Croce, affrontando le sofferenze, gli ostacoli e le incomprensioni nella convinzione che «le opere di Dio devono nascere e crescere appiè del Calvario»⁴⁰.

- 4.1 Il missionario pone al centro della sua vita il Signore crocifisso, risorto e vivente⁴¹, perché ritiene che la potenza di Cristo si rivela nella debolezza dell'apostolo: «Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte»⁴².
- 4.2 Accettando la croce, il missionario completa ciò «che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa»⁴³.

I più necessitosi e derelitti

5 La chiamata di Dio al servizio missionario si concretizzò per Comboni nella scelta dei popoli dell'Africa, che in quel momento storico gli apparivano «i più necessitosi e derelitti dell'Universo»⁴⁴, specialmente riguardo alla fede.

- 5.1 Il legame inscindibile con l'Africa fa parte del carisma personale di Comboni⁴⁵, essendo connesso con quel momento storico. Fin dalla sua fondazione, anche l'Istituto fu chiamato a lavorare per l'evangelizzazione dell'Africa; perciò finché in Africa permangono situazioni di necessità di evangelizzazione, l'Istituto continuerà a impegnarsi in questo continente.

Ora di Dio

6 Ogni epoca della storia ha la sua ora per la chiamata dei popoli alla fede. Comboni nella fedeltà alla sua vocazione e nella docilità allo Spirito, attento all'ora di Dio per l'Africa, percepì chiaramente che era «spuntato il tempo di grazia, che la Provvidenza ha designato per chiamare tutti questi popoli... a rifugiarsi alle ombre pacifiche dell'ovile di Cristo»⁴⁶.

- 6.1 Nelle sue scelte l'Istituto deve mantenersi fedele a Comboni, preferendo «i più necessitosi e derelitti» con una saggia interpretazione dei segni dei tempi e una apertura alla guida dello Spirito.

⁴⁰ S 5185.

⁴¹ Col 1, 24.

⁴² 2 Cor 12, 10.

⁴³ Col 1, 24.

⁴⁴ CEA, p. 252.

⁴⁵ «Fissate nella mente che Comboni non può vivere che per l'Africa e per ciò che ha relazione coll'Africa», S 1185.

⁴⁶ S 1403.

Salvare l’Africa con l’Africa

7 Dalla sua esperienza missionaria, Comboni sviluppò il suo «Piano» per la rigenerazione dell’Africa con l’Africa, in cui propose che gli Africani fossero missionari dei loro fratelli e sorelle, anticipando il tempo nel quale essi sarebbero diventati anche i promotori dell’evangelizzazione di altri popoli **e culture**.

7.1 Dalla visione profetica del Fondatore, il missionario comboniano si sente incoraggiato a rispettare i popoli ai quali è inviato, ad avere fiducia in loro e a promuovere lo sviluppo di comunità cristiane locali autosufficienti e responsabili della diffusione del Vangelo anche presso altri popoli.

Universalità

8 Comboni con il suo «Piano» cercò di unire e coinvolgere tutti gli agenti dell’evangelizzazione presenti in Africa e altre forze disponibili. Seppe essere animatore missionario della Chiesa e cercò missionari di differenti nazionalità, perché la sua opera fosse «cattolica, non già spagnola o francese o tedesca o italiana»⁴⁷.

8.1 Seguendo l’esempio del Fondatore, il missionario, ovunque opera, cerca di essere fermento di unità fra i vari agenti dell’evangelizzazione.

8.2 Il comboniano non risparmia sforzi per far crescere la coscienza e l’impegno missionario della Chiesa, inquietandola se necessario, e resta sempre aperto a nuove vie di animazione missionaria.

8.3 Il missionario sollecita tutte le forze civili e religiose e collabora con loro per la promozione integrale dei popoli in mezzo a cui lavora, mentre rimane libero di fronte ai poteri umani che cercassero di servirsi della proclamazione del Vangelo per i loro scopi.

8.4 Il comboniano considera un’esigenza fondamentale della sua vocazione superare i pregiudizi **nazionalistici, etnici e religiosi**.

Fedeltà e stimolo

9 L’indefettibile amore e la fedeltà di Comboni alla Chiesa erano radicati nel suo carisma missionario. Egli li manifestò in modo particolare attraverso instancabili sforzi per smuovere la coscienza dei pastori della Chiesa riguardo alle loro responsabilità missionarie, affinché l’ora dell’Africa non passasse invano⁴⁸.

⁴⁷ S 944; cfr. S 1089-1090; 922-923, 1091-1093.

⁴⁸ “Se il Papa, la Propaganda e tutti i Vescovi del mondo mi fossero contrari, abbasserei la testa per un anno e poi presenterei un nuovo piano; ma desistere dal pensare all’Africa, mai”, S 1071.

Volle compiere il suo lavoro per la salvezza dell’Africa come missionario inviato dalla Chiesa⁴⁹.

- 9.1 Il missionario comboniano mantiene un atteggiamento di sincera comunione con il Papa e i Vescovi come condizione di fedeltà al Vangelo⁵⁰. Anche in situazioni di particolari difficoltà cerca un dialogo rispettoso e franco con le autorità competenti, pronto ad accettarne le decisioni⁵¹.

Sezione seconda

ISTITUTO COMBONIANO

Comunità di fratelli

10 Missionari Comboniani del Cuore di Gesù sono una comunità di fratelli⁵² chiamati da Dio e consacrati a Lui mediante i consigli evangelici della castità, povertà e obbedienza per il servizio missionario nel mondo, secondo il carisma di Daniele Comboni. Essi condividono la stessa vita con uguali diritti e doveri, ad eccezione di quelli che promanano dal sacramento dell’Ordine.

- 10.1 Il comboniano si dedica al servizio missionario per tutta la vita. La professione dei consigli evangelici gli offre uno stile di vita più stabile per crescere in questa consacrazione missionaria.
- 10.2 Per mezzo dei consigli evangelici, che conducono alla perfezione della carità, il missionario è unito in modo speciale alla Chiesa e al suo mistero. La sua vita diventa una concreta testimonianza dell’indistruttibile legame che unisce Cristo alla Chiesa e un’espressione di quell’amore che spinge la Chiesa a diffondere il Regno di Dio fino agli angoli più remoti del mondo⁵³.
- 10.3 Con la sua vita comunitaria il missionario testimonia la nuova comunità fraterna nello Spirito⁵⁴, che è mandato a proclamare e a rendere presente tra i popoli che evangelizza⁵⁵. La presenza di vari membri lo arricchisce, rendendo i suoi sforzi di evangelizzazione più completi ed efficaci.

⁴⁹ “Io ho venduto la mia volontà, la vita e tutto me stesso... al Vicario di Cristo... e mi rifiuterei anche a convertire, se lo potessi con la grazia di Dio, tutto il mondo, ove non lo fosse per comando ed autorità della Santa Sede e dei suoi Rappresentanti”, S 2635.

⁵⁰ Cfr. Lc 10, 16; Mt 10, 14.

⁵¹ Cfr. Gal 2.

⁵² “I nostri missionari, sono Sacerdoti o Laici, vivono insieme da fratelli nella medesima vocazione, sotto la direzione o dipendenza di colui che viene stabilito come superiore locale dell’Istituto... senza gare o pretese, pronti a tutto quello che viene loro ordinato di fare, disposti a compatirsi e aiutarsi vicendevolmente”, BC (79), p. 292; cfr. CEA; p. 252.

⁵³ Cfr. LG 44; CIC 573, 574.

⁵⁴ Cfr. GS 32.

⁵⁵ Cfr. AG 15.

Pluralità di **ministeri e servizi**

11 Secondo l'ispirazione originaria del Fondatore, l'Istituto è composto di sacerdoti e di fratelli. Questo fatto rende più completo il carattere ecclesiale dell'Istituto e più feconda la sua attività, attraverso la varietà e la complementarità dei **ministeri e dei servizi**⁵⁶ in linea con il fine proprio dell'Istituto.

- 11.1 I missionari sacerdoti sono consacrati per il ministero della Parola⁵⁷ e la celebrazione dell'Eucaristia, cui sono ordinati tutti gli altri sacramenti⁵⁸. In comunione con gli altri sacerdoti esercitano **il ministero** pastorale dell'unità⁵⁹ e della promozione degli altri ministeri, con speciale attenzione a quelli che si riferiscono al servizio missionario. Inoltre, in forza del loro carisma missionario, sono disponibili per quei servizi concreti richiesti dalla crescita della comunità ecclesiale e dalla promozione di condizioni più umane.
- 11.2 I fratelli realizzano la loro consacrazione missionaria a Dio, partecipando attivamente all'edificazione e crescita della comunità umana e cristiana, attraverso l'esercizio del **loro ministero specifico**, la collaborazione al lavoro pastorale secondo i bisogni concreti delle singole comunità e la testimonianza evangelica della vita. In tal modo essi offrono un apporto particolare a quella promozione umana che è parte integrante della evangelizzazione⁶⁰.

Legame con la Santa Sede

12 I Missionari Comboniani sono un Istituto religioso **clericale** di diritto pontificio, composto da sacerdoti e fratelli dipendente direttamente **dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (CIVCSVA), anche se storicamente legati alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.**

- 12.1 La stretta collaborazione tra l'Istituto e **queste congregazioni** è un segno di unità e di corresponsabilità nella missione di tutta la Chiesa.

Fine dell'Istituto

13 L'Istituto ha come fine di attuare la missione evangelizzatrice della Chiesa⁶¹ tra i popoli e i gruppi umani non ancora o non sufficientemente evangelizzati, **secondo il carisma di San Daniele Comboni**⁶².

⁵⁶ Cfr. 1 Cor 12, 4-11

⁵⁷ Cfr. At 6, 4; PO 4.

⁵⁸ Cfr. PO 5.

⁵⁹ Cfr. At 20, 28; 1 Pt 5, 1-4.

⁶⁰ Cfr. AA 2; S 6001-6006.

⁶¹ Cfr. AG 23.

⁶² Cfr. AG 6; EN 51; CIC 786. Cfr. S 2646 e 2648

- 13.1 L'Istituto accetta come membri solo quelle persone che intendono consacrarsi senza riserve e fino alla morte⁶³ al lavoro di evangelizzazione in conformità con il fine dell'Istituto.
- 13.2 Il comboniano vive la sua appartenenza all'Istituto accettando nella fede le persone che lo compongono, i superiori che lo reggono, la sua finalità, lo stile di vita, i campi di lavoro e tutte le scelte concrete che maturano nella sua storia secondo il carisma del Fondatore.

Attuazione del fine

14 L'Istituto attua il suo fine inviando i suoi membri dove si richiede un'attività missionaria⁶⁴ conforme al carisma del Fondatore, stimolando la coscienza missionaria nel Popolo di Dio a livello locale, nazionale e internazionale, promuovendo le vocazioni missionarie e realizzando programmi di formazione e di rinnovamento.

- 14.1 L'Istituto realizza la sua missione universale nell'annuncio del Vangelo in situazioni missionarie in Africa, America, Asia ed Europa. Riconosce anche, nella mutata situazione mondiale, la necessità di offrire il servizio missionario tra i gruppi umani che hanno bisogno della luce del Vangelo⁶⁵.
- 14.2 L'Istituto rinnova il suo impegno di lavoro tra i popoli da evangelizzare e rimane aperto ad altri campi, purché si tratti di lavoro veramente missionario comboniano.
- 14.3 Le priorità nella scelta dei campi di lavoro sono frutto del dialogo con la Santa Sede e con le Chiese locali, della lettura delle situazioni missionarie oggi, alla luce del carisma del Fondatore e della tradizione storica dell'Istituto, nel rispetto delle esigenze della vita religiosa e comunitaria.
- 14.4 Alla luce del fine, l'Istituto rivede periodicamente i suoi impegni e le attività dei suoi membri, soprattutto in occasione dei capitoli generali.

Disponibilità

15 Il missionario comboniano, in virtù della sua vocazione, è pronto a recarsi in spirito di fede e di obbedienza tra quei popoli o gruppi umani in mezzo ai quali l'Istituto svolge il lavoro di evangelizzazione. I superiori sono obbligati a dare al missionario questa possibilità, in conformità al carisma e alla finalità dell'Istituto.

⁶³ Cfr. CEA, p. 253.

⁶⁴ Cfr. AG 27.

⁶⁵ Cfr EG 20, AC '15, 46.

- 15.1 Ogni missionario che assolve qualsiasi compito assegnatogli dalla competente autorità, in conformità ai fini dell'Istituto, partecipa al carattere missionario dell'Istituto stesso⁶⁶.
- 15.2 I comboniani malati o anziani **vivono la missione** mediante la testimonianza della loro vita, le loro preghiere e sofferenze, come pure condividendo le responsabilità nei vari ministeri a loro affidati, secondo le loro possibilità.

Segni dei tempi

16 L'Istituto nel suo cammino di fede nel mondo e per il mondo è intimamente legato all'umanità e alla sua storia. Di conseguenza i missionari vivono e interpretano gli avvenimenti alla luce del Vangelo, rimangono aperti ai nuovi problemi e situazioni, rivedono i loro atteggiamenti, istituzioni e metodi e cercano nuove soluzioni⁶⁷.

- 16.1 I rapidi mutamenti che si verificano nel mondo e nella Chiesa esigono costante attenzione e prontezza, come pure discernimento individuale e comunitario da parte di tutti i missionari comboniani. Per essere efficaci, l'attenzione e il discernimento possono richiedere il ricorso alle scienze umane.
- 16.2 In virtù del carattere profetico della vita religiosa, l'Istituto comboniano e ogni singolo missionario non si preoccupano solo di aggiornarsi, ma anche di essere stimolo e fermento di continua trasformazione evangelica, e annuncio delle esigenze sempre nuove del Regno di Dio.
- 16.3 Le risposte a problemi locali non possono essere complete se dissociate da un contesto più vasto. Anche per questo ciascun missionario comboniano si sente coinvolto nei problemi del mondo, soprattutto di quelle regioni ove i confratelli operano. Questo interesse universale esige una costante intercomunicazione e una adeguata informazione.

Servizio interecclesiale

17 Il mistero della Chiesa è vissuto nel pluralismo e nella comunione delle Chiese locali. Ognuna di esse ha la responsabilità del servizio missionario⁶⁸. L'Istituto è segno della fraterna solidarietà delle Chiese nella comune responsabilità missionaria. I suoi membri sono espressione missionaria della loro Chiesa d'origine e membri attivi della Chiesa che li invita. Questo servizio interecclesiale è fonte di reciproco arricchimento⁶⁹.

- 17.1 L'Istituto invia i suoi membri anche come espressione di vitalità missionaria delle loro Chiese d'origine: a queste rimane unito e con esse collabora in quei campi che sono

⁶⁶ "... È realmente consacrato alla Rigenerazione della Nigrizia tanto quegli che... coadiuva in qualsiasi modo nell'Istituto per le Opere preparatorie di Europa destinate a formare elementi per le Missioni dell'Africa, quanto quegli che è consacrato immediatamente alla conversione degli Infedeli nell'Africa stessa" CEA, p. 253-254.

⁶⁷ Cfr. GS 4, 11; AA 14; PO 9.

⁶⁸ Cfr. AG 20, 37; CIC 782.2.

⁶⁹ Cfr. EN 62; At 11, 22-30; 2 Cor 8,9.

nell'ambito delle sue finalità missionarie. Da parte sua il missionario stabilisce e mantiene contatti regolari con la sua comunità diocesana e parrocchiale.

- 17.2 L'Istituto ha una vocazione specifica che lo rende atto a prestare un servizio effettivo alla Chiesa locale, arricchendola, senza perdere la propria identità. Il missionario si impegna ad imparare dalle popolazioni tra cui vive e a partecipare ai doni che lo Spirito ha dato loro.

Internazionalità

118 L'Istituto, composto da membri provenienti da differenti paesi e culture, è espressione di amicizia e solidarietà fraterna e segno della cattolicità della Chiesa: dà testimonianza concreta di quella comunione nello Spirito che caratterizza il popolo di Dio e che non abolisce le diversità, ma le rende fattori di unità.

- 18.1 Il missionario acquista atteggiamento e apertura internazionali solo gradualmente. Mediante uno sforzo personale e un adeguato tirocinio, diventa capace di confrontare e condividere le prospettive e le esperienze che derivano dalla diversità delle culture e di comprendere e rispettare gli altri nella loro diversità.
- 18.2 L'Istituto si sforza di facilitare lo scambio di idee, esperienze e valori tra le Chiese locali, particolarmente con l'impiego di personale di differenti nazioni.

Cooperazione/Collaborazione

19 Nella linea del suo Fondatore, l'Istituto collabora con gli altri agenti e organismi dell'evangelizzazione per assicurare un più effettivo servizio missionario ed evitare duplicati di sforzi e di personale⁷⁰.

- 19.1 Per la comune ispirazione al carisma di Comboni, l'Istituto collabora in modo particolare con le suore missionarie comboniane, le missionarie secolari comboniane **e con i laici missionari comboniani** sia nei campi di evangelizzazione che nell'animazione missionaria e nella formazione.

⁷⁰ "I nostri missionari... vivono... rispettosi sempre verso gli altri missionari del luogo con cui studiano di essere sempre in perfetta armonia, anche nell'esercizio del ministero", BC (79), p. 292; cfr. S 2507-2508; 1013-1015; 4755-4757; AG 33.

PARTE SECONDA

L'ISTITUTO COMUNIONE DI FRATELLI CONSACRATI AL SERVIZIO MISSIONARIO

Sezione prima

VITA CONSACRATA

Consacrati da Dio

20 I missionari comboniani riconoscono che la loro consacrazione è prima di tutto un'iniziativa dell'amore gratuito con cui il Signore chiama a sé quelli che Egli vuole⁷¹, li trasforma, li rafforza con il suo Spirito e li manda a portare il suo nome alle nazioni⁷². Con libertà e gratitudine essi accettano la chiamata di Dio⁷³ e si impegnano a corrispondervi nelle scelte concrete della loro vita⁷⁴. *Attraverso la consacrazione, i missionari comboniani sono spinti ad una missione ad extra, ad gentes, ad vitam e ad pauperes.*

20.1 La consacrazione del comboniano è radicata in quella battesimale, di cui è un'espressione più perfetta. Scegliendo di vivere la vita cristiana in maniera radicale, egli diventa testimone più efficace del messaggio evangelico che è mandato ad annunziare⁷⁵.

Sequela di Cristo

21 Il missionario comboniano è chiamato a seguire Cristo, cioè a rimanere con Lui⁷⁶, e ad essere mandato da Lui nel mondo condividendone il destino⁷⁷.

21.1 L'incontro personale con Cristo è il momento decisivo della vocazione del missionario. Solo dopo avere scoperto che è stato amato da Cristo e conquistato da Lui, egli può lasciare ogni cosa e stare con Lui⁷⁸. Il missionario diviene capace di seguire Cristo

⁷¹ Cfr. Mc 3,13; Gv 15,16; AG 23.

⁷² Cfr. Ger 1,5-10; Is 49,1-5; 61,1-2; AG 24.

⁷³ Cfr. AG 24.

⁷⁴ "... Noi saremo lieti di consacrare le nostre deboli forze e tutta la nostra vita per cooperare nella nostra infermità alla grande opera... perché vi avremo riconosciuta la suprema volontà del Cielo", S 844.

⁷⁵ Cfr. LG 44; PC 5.

⁷⁶ Cfr. Mc 3,14; Gv 15,4-11.

⁷⁷ Cfr. Lc 9,1-6; Gv 15,20; 20,21.

⁷⁸ Cfr. Mc 3, 14; Mt 19,27; Gv 15,15; Fil 3,12.

rivivendo continuamente questo incontro e approfondendo la sua comunione col Signore⁷⁹.

- 21.2 Il comboniano condivide più strettamente il destino di Cristo, il quale umiliò sé stesso accettando anche la croce⁸⁰. Egli cammina con Lui e con il popolo che evangelizza, prendendo sulle spalle la croce ogni giorno⁸¹, sperimentando e testimoniando la presenza del Signore risorto⁸².

Consigli evangelici

22 Il comboniano segue Gesù Cristo vivendo la propria consacrazione attraverso i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza da osservarsi con voto pubblico, secondo le esigenze specifiche del servizio missionario dell'Istituto nella Chiesa, come vengono determinate dalle costituzioni. In tal modo egli può essere più conforme a Cristo «il quale, vergine e povero, redense e santificò gli uomini con la sua obbedienza fino alla morte di croce»⁸³.

- 22.1 Mediante la professione il comboniano esprime uno speciale vincolo di unità con la Chiesa e la sua missione evangelizzatrice. Sa quindi che in forza della sua stessa consacrazione deve lavorare «a radicare e consolidare negli animi il Regno di Cristo e a dilatarlo in ogni parte della terra»⁸⁴.
- 22.2 In virtù della sua consacrazione il comboniano si impegna a tendere alla perfezione della carità, imitando Cristo più da vicino⁸⁵, con la rinuncia a «beni certamente molto apprezzabili»⁸⁶. Perciò la Parola del Signore «cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia»⁸⁷, diventa la ragione della sua esistenza e il programma di ogni sua attività⁸⁸.

Comunione fraterna

23 Mediante la propria consacrazione il missionario comboniano entra in una comunità di fratelli chiamati a condividere le difficoltà e le gioie del

⁷⁹ I missionari “si formano questa disposizione essenzialissima col tenere sempre fissi gli occhi in Gesù Cristo, amandolo teneramente... e rinnovando spesso l’offerta di sé medesimi a Dio”, S 2892.

⁸⁰ Cfr. Fil 2,8.

⁸¹ Cfr. Lc 9,23; “La via che Dio mi ha tracciato è la croce”, S 6519. “Io sono felice nella croce, che portata volentieri per amore di Dio genera il trionfo e la vita eterna”, S 7246.

⁸² Cfr. At. 2,32.

⁸³ PC 1; cfr. CIC 573-575.

⁸⁴ LG 44.

⁸⁵ Cfr. PC 1.

⁸⁶ LG 46.

⁸⁷ Mt 6,33; cfr. LC 10,42.

⁸⁸ “Dal canto mio, son disposto a fare qualunque sacrificio e a soffrire ogni più ardua fatica e disagio, anzi mi tornerebbe assai lieve... il sacrificio... della mia vita, per coadiuvare che questa santa Opera sia posta ad effetto”, S 594.

servizio missionario: vive così la testimonianza a Cristo, non solo come individuo, ma anche in una vita di comunione con i propri fratelli⁸⁹.

- 23.1 Ogni missionario viene accolto dalla comunità come un fratello e accettato così com'è, trovando in essa la possibilità di essere genuinamente sé stesso. Come membro attivo di essa, contribuisce alla sua edificazione con l'esempio e la preghiera e, a sua volta, ne riceve sostegno.
- 23.2 Per vivere fedelmente la consacrazione, il comboniano sarà aiutato dalla comunità a conoscere meglio sé stesso e a discernere la volontà di Dio a suo riguardo, in una atmosfera di fede e di amicizia fraterna.

Esempio di Maria

24 Nel vivere la consacrazione il comboniano riconosce Maria come modello e si affida con fiducia a lei che, altamente favorita dal Signore⁹⁰, è il tipo della Chiesa nel suo cammino verso la perfezione del Regno. È lei l'ancella del Signore che nella fede ripete incessantemente la propria disponibilità; è la vergine che porta Cristo al mondo; «primeggia tra gli umili e i poveri del Signore, i quali con fiducia attendono e ricevono da Lui la salvezza»⁹¹.

Voto di castità

25 Vivendo il dono della castità consacrata il comboniano risponde all'amore di Cristo che lo conduce a una maggiore libertà interiore e lo rende disponibile a darsi più generosamente al servizio del Regno di Dio⁹². Con il voto di castità «assunto per il Regno dei cieli, che è segno della vita futura e fonte di una più ricca fecondità»⁹³, egli si impegna con cuore indiviso alla perfetta continenza nel celibato.

- 25.1 Attraverso la castità consacrata per il Regno, il missionario sceglie positivamente un nuovo modo di amare. Tale amore va al di là di una pura rinuncia al matrimonio e di una vita di perfetta continenza; richiede da parte del missionario una dedizione totale alle persone che evangelizza⁹⁴.
- 25.2 La vita di castità sviluppa una nuova apertura verso tutti e diventa una sorgente singolare di fecondità spirituale nel mondo⁹⁵; non arresta la crescita della personalità, né inibisce la capacità di amare⁹⁶.

⁸⁹ Cfr. AG 27.

⁹⁰ Cfr. Lc 1,28.

⁹¹ LG 55; ibid. 63; S 256, 261-262; 1638-1644; 3162-3164; 4002-4005; CT 73.

⁹² Cfr. 1 Cor 7,32-34; PC 1.

⁹³ CIC 599.

⁹⁴ Cfr. Sac. Cael. 56.

⁹⁵ Cfr. LG 42; ET 13-14.

⁹⁶ Cfr. OT 10.

- 25.3 Con la vita di castità consacrata il missionario manifesta in modo eminente la potenza e la presenza del Cristo risorto: diventa un segno vivente del Regno che verrà, ma che già è presente nella fede e nella carità, è uno stimolo al popolo pellegrinante di Dio a camminare verso la sua ultima meta⁹⁷.

Pratica della castità

26 La pratica del voto di castità è resa possibile e significativa dal rapporto personale con il Signore ed è aiutata dall'esperienza della vita comunitaria, in un autentico amore fraterno, dalla realizzazione personale nel lavoro missionario e da una sana ascesi cristiana⁹⁸.

- 26.1 Approfondendo la sua amicizia e il suo amore con Cristo, il comboniano si identifica sempre più con Lui; rinnova l'accettazione del dono di castità consacrata, specialmente quando nella preghiera si incontra con il Signore; prega affinché egli e il popolo stimino il dono da Lui ricevuto.
- 26.2 Oltre a vivere autenticamente la testimonianza della castità, il comboniano fa conoscere, come parte dell'annuncio, anche le motivazioni evangeliche della sua consacrazione.
- 26.3 Tutte le iniziative che rafforzano l'amicizia e la fraterna comprensione nella comunità sono favorite per l'aiuto che ne riceve il missionario nel vivere il suo voto di castità.
- 26.4 Il comboniano si sforza di essere equilibrato e padrone di sé stesso nella condotta e nei sentimenti, consapevole di portare il dono di Dio in una situazione di perenne fragilità⁹⁹. Egli confida nell'aiuto del Signore senza presumere delle proprie forze. Avendo scelto Cristo, rifugge da tutto ciò che può mettere in pericolo la propria scelta, e non trascura «quelle norme ascetiche che sono garantite dall'esperienza della Chiesa»¹⁰⁰.
- 26.5 Nella vita di castità il missionario accetta la solitudine che ne deriva¹⁰¹. La sua testimonianza diventa credibile nella misura in cui egli vive con gioia e serenità la sua consacrazione, senza evadere nell'attivismo, in amicizie ambigue o nel ripiegamento su sé stesso.
- 26.6 La testimonianza della vita consacrata richiede che il missionario conosca bene i costumi e la sensibilità del popolo in mezzo al quale vive e usi la dovuta prudenza affinché il suo comportamento non sia mai occasione di scandalo, né dia adito a sospetti indebiti.

Poveri alla sequela di Cristo

27 Attraverso la vita di povertà il missionario comboniano segue Gesù Cristo, il quale, in spirito di solidarietà con gli uomini, da ricco che era si è fatto povero perché diventassero ricchi per mezzo della sua povertà¹⁰². Il missionario

⁹⁷ Cfr. 1 Cor 7,29; PC 12; Sac. Cael. 34.

⁹⁸ Cfr. PO 16; Sac. Cael. 75, 79.

⁹⁹ Cfr. ET 15.

¹⁰⁰ P.O. 16; cfr. CEA, p. 268-269; CIC 277; 666.

¹⁰¹ Cfr. Sac. Cael. 58.

¹⁰² Cfr. Cor 8,9; CIC 600.

sceglie volontariamente la povertà di Cristo lasciando ogni cosa¹⁰³, condivide la comune legge del lavoro, mette in comune i beni materiali, accetta la limitazione e la dipendenza dai superiori nell'usare e nel disporre dei beni e segue uno stile di vita semplice per essere libero di portare il messaggio evangelico ai più poveri e abbandonati e vivere in solidarietà con loro¹⁰⁴.

- 27.1 Per liberarsi dai condizionamenti delle cose materiali, il comboniano vive la sua povertà confidando nella Provvidenza del Padre che conosce i suoi bisogni e accetta con serenità la scarsità o mancanza di cose necessarie. Diventa così un testimone gioioso della libertà dei figli di Dio¹⁰⁵.
- 27.2 Il comboniano vive la povertà anche attraverso un serio e impegnato lavoro quotidiano¹⁰⁶.
- 27.3 Nell'uso comune dei beni, il missionario si ispira all'ideale della prima comunità cristiana¹⁰⁷. Condivide con i fratelli i beni materiali e le esperienze di fede, senza cercare privilegi per sé stesso¹⁰⁸.
- 27.4 Come segno della sua consacrazione religiosa e a testimonianza della povertà, il missionario usa un abito decoroso. I chierici seguono le norme della conferenza episcopale e le legittime consuetudini del luogo¹⁰⁹.

Fiducia e condivisione

28 In spirito di povertà il missionario riconosce la propria insufficienza e si appoggia più alla Parola di Dio e alla forza dello Spirito che alle risorse umane e naturali. Accetta il piano di Dio anche negli insuccessi e fallimenti e condivide il più possibile le condizioni dei poveri tra i quali lavora¹¹⁰.

- 28.1 La povertà secondo l'esempio del Signore significa anche accettare sé stessi e la gente con i rispettivi limiti, le situazioni e gli avvenimenti penosi, anche quando questi sembrano distruggere il proprio lavoro missionario.
- 28.2 Nonostante le difficoltà a condividere le condizioni dei poveri, il missionario prende su di sé le loro ansietà, i loro problemi e la loro difesa. Si unisce a loro nello sforzo di migliorare le loro condizioni di vita, contro ogni sfruttamento e ingiustizia¹¹¹.

¹⁰³ Cfr. Lc 14,33; Mt 6,20; 19,21.

¹⁰⁴ Cfr. 1 Co 9,17-23; Fil 4,12-13.

¹⁰⁵ Cfr. Mt 6,25-32; Lc 12,22; S 5185-5186; 5361-5363.

¹⁰⁶ Cfr. 2 Ts 3,10-11; CIC 600.

¹⁰⁷ Cfr. At 2,42-46; 4,32-35.

¹⁰⁸ Cfr. ET 21; BC (79), p. 293.

¹⁰⁹ Cfr. CIC 669.

¹¹⁰ Cfr. AG 12; S 3369 ; 3941-3942 ; 5444-5446 ; 6383-6385.

¹¹¹ Cfr. EN 30-38.

Povert  comunitaria

29 La testimonianza di povert    pi  credibile quando la comunit  come tale vive secondo uno stile di vita evangelico. Perci  l’Istituto si sforza di dare una testimonianza in certo modo collettiva di povert  ai vari livelli¹¹².

- 29.1 Le comunit  incarnano la loro povert  nel contesto concreto del popolo col quale vivono. Il loro atteggiamento di povert  si riflette nello stile di vita, nell’abitazione, nell’ospitalit  e nella scelta dei mezzi e dei programmi adatti all’ambiente.
- 29.2 Le applicazioni concrete della povert  comunitaria e dell’assistenza ai poveri e alle comunit  pi  bisognose sono decise nel consiglio di comunit , secondo le norme date dal direttorio provinciale e le eventuali indicazioni delle Chiese locali.
- 29.3 Vengono incoraggiate forme comunitarie di povert  pi  radicale¹¹³. Esperimenti speciali possono essere permessi, per un tempo determinato, dal superiore provinciale con il parere del suo consiglio, dopo il discernimento della comunit ; essi vanno seguiti e valutati.

Uso dei beni materiali

30 La pratica della povert  nell’Istituto esige che qualsiasi cosa acquistata o donata venga usata per l’evangelizzazione, per il lavoro di animazione e per la preparazione e il sostentamento dei missionari.

- 30.1 Nelle iniziative di promozione umana, si d  la preferenza ai pi  poveri e abbandonati, collaborando con i programmi locali¹¹⁴ e aiutando la gente ad aiutarsi.
- 30.2 La povert  porta il comboniano a usare mezzi poveri nell’opera di evangelizzazione e a una crescente condivisione dei beni con la Chiesa locale.

Voto di povert 

31 Con il voto di povert , imitando Cristo «con una vita povera di fatto e di spirito da condursi in operosa sobriet  che non indulga alle ricchezze terrene», il comboniano accetta la limitazione nel possesso e nell’uso dei beni e rinuncia al diritto di disporre lecitamente di qualsiasi cosa valutabile in denaro, senza il permesso del superiore¹¹⁵.

- 31.1 Prima della prima professione, ogni missionario fa testamento dei beni in suo possesso e di quelli che potrebbero venirgli in futuro. Non pu  fare nessun cambiamento a questo

¹¹² Cfr. PC 13; CIC 640.

¹¹³ Cfr. PC 13.

¹¹⁴ Cfr. AG. 12.

¹¹⁵ Cfr. CIC 600.

testamento senza il consenso del superiore provinciale; nei casi urgenti basta il permesso del superiore locale¹¹⁶.

- 31.2 Il testamento viene stilato in modo che sia valido secondo le leggi dello Stato alla cui nazionalità appartiene il missionario o di quello in cui si trovano i beni. L'originale è conservato dall'economista della provincia d'origine; una copia è inviata al segretario generale e un'altra all'economista della provincia dove si trova la proprietà.
- 31.3 Il missionario è libero di designare gli eredi di sua scelta. Se sceglie l'Istituto, ne usa il nome legale riconosciuto nel posto in cui si trovano i beni.
- 31.4 Nessun bene in uso alla comunità è considerato personale anche quando occorre per la propria attività. Perciò nell'uso dei beni il missionario sente il dovere di dipendere dal superiore della comunità.
- 31.5 Per le spese correnti il missionario riceve una somma di denaro stabilita nel consiglio di comunità, in conformità alle norme della provincia. La somma da utilizzare per le vacanze annuali e per quelle in famiglia viene specificata nel direttorio provinciale. Dell'uso del denaro il missionario rende conto regolarmente al superiore o al consiglio di comunità.
- 31.6 Tutto ciò che il missionario acquista con il suo lavoro, o riceve come offerta, o gli proviene da pensione, da sussidi e da assicurazioni, è proprietà dell'Istituto. Le offerte vengono usate secondo il loro fine rispettando le intenzioni del donatore¹¹⁷.
- 31.7 Il missionario che riceve offerte per l'attività missionaria ne affida la trasmissione e l'amministrazione alla procura provinciale e ne usa secondo le disposizioni del direttorio provinciale.
- 31.8 La povertà esige che i beni dell'Istituto siano amministrati con responsabilità e competenza.

Proprietà radicale

32 Il missionario conserva il dominio radicale della sua proprietà, ma rinuncia, secondo la legge ecclesiastica, al diritto di amministrazione, uso e usufrutto.

- 32.1 Prima di emettere la professione, il novizio designa liberamente per iscritto l'amministratore e il beneficiario della sua proprietà; farà lo stesso per qualsiasi bene acquistato in seguito.
- 32.2 Il documento di designazione deve essere legalmente valido nel paese in cui si trova la proprietà; è inviato all'amministratore e al beneficiario, con copia all'economista della provincia di origine e all'economista della provincia in cui si trova la proprietà.
- 32.3 Il documento di designazione non può essere cambiato senza il permesso del superiore provinciale, eccetto nei casi di emergenza o di piccole somme, per i quali basta il permesso del superiore locale.

¹¹⁶ Cfr. CIC 668.1-2.

¹¹⁷ Cfr. CIC 668.3.

- 32.4 Il missionario ha la potestà di compiere tutti gli atti di proprietà che sono richiesti dalla legge civile per entrare in possesso o per proteggere la sua proprietà.
- 32.5 Con il permesso del superiore generale e il parere del suo consiglio, il missionario di voti perpetui può cedere la proprietà radicale dei suoi beni¹¹⁸.

Volontà di Dio

33 Per mezzo dell'obbedienza il missionario comboniano segue Gesù Cristo che venne al mondo per fare la volontà del Padre; conosce la volontà di Dio ascoltando la sua Parola, sotto la guida dello Spirito Santo e attraverso le direttive della Chiesa e dell'Istituto. Questa volontà divina egli la scopre anche nei segni dei tempi e negli avvenimenti del popolo in mezzo a cui vive; la cerca mediante il discernimento comunitario e la compie in comunione con i fratelli¹¹⁹.

- 33.1 L'Istituto esprime l'obbedienza allo Spirito attraverso la fedeltà all'impegno missionario, per cui è stato suscitato nella Chiesa.
- 33.2 Dio realizza il suo piano di salvezza negli avvenimenti del mondo e nella vita di ogni persona. Per questo motivo le comunità e i singoli membri meditano la Parola di Dio per discernere la sua volontà in questi avvenimenti¹²⁰.
- 33.3 La volontà di Dio è conosciuta anche attraverso la vita della Chiesa, le sue necessità e la sua autorità. Perciò il missionario professa lealtà e obbedienza responsabile e attiva al Papa e ai pastori delle Chiese locali¹²¹.
- 33.4 Il discernimento comunitario consiste nel ricercare insieme la volontà di Dio. Si svolge in un clima di preghiera e in un confronto di vita con la Parola di Dio, avviene in sincero ascolto di tutti i membri della comunità e in una ricerca di informazione e di scambio di idee. Esso richiede il servizio dell'autorità.

Voto di obbedienza

34 Con il voto di obbedienza, «accolto con spirito di fede e di amore per seguire Cristo obbediente fino alla morte», il comboniano si impegna a obbedire **ai suoi legittimi superiori, accettandoli come mediazioni della manifestazione della volontà di Dio**¹²².

- 34.1 Ordini in virtù di obbedienza possono essere dati dal superiore generale ai membri dell'Istituto; dal superiore provinciale ai membri della propria provincia; dal superiore locale ai membri della propria comunità, informando immediatamente il superiore maggiore.

¹¹⁸ Cfr. CIC 668.4.

¹¹⁹ Cfr. Gv 4,34; Ebr. 10,5-10; PC 14; Ag 24; CIC 601; CEA p. 268.

¹²⁰ Cfr. GS 4,11.

¹²¹ Cfr. S 1710 ; 2634-2637 ; 3430-3432 ; 4603-4606 ; 5392-5398 ; 6661-6662 ; 6758-6761.

¹²² CIC 601.

- 34.2 Il superiore che ritenesse necessario **dare un ordine** in forza del voto di obbedienza deve presentare il precetto formale per iscritto o davanti a due testimoni.

Pratica dell'obbedienza

35 Con la pratica dell'obbedienza il missionario si identifica con il fine dell'Istituto, espresso concretamente nelle costituzioni e nelle direttive dei superiori. Ciò esige fede, maturità umana, creatività e responsabilità¹²³.

- 35.1 Dal momento che tutti hanno ricevuto lo Spirito, tutti si sentono corresponsabili della fedeltà dell'Istituto alla sua ispirazione originaria e accettano con obbedienza attiva¹²⁴ il ministero dell'autorità che è dato dallo Spirito per il bene di tutti.
- 35.2 Illuminato dalla fede, il missionario accetta il fatto che Dio si serve di persone umane, e perciò fallibili, per indicare la sua volontà. La lealtà e il rispetto dovuti ai superiori in virtù della loro responsabilità esigono da ciascuno comprensione, cooperazione e astensione da erronee interpretazioni e da una critica puramente negativa¹²⁵.
- 35.3 L'obbedienza può anche domandare rinunce e limitazioni dell'iniziativa personale. Il comboniano, accettando nella fede avvenimenti spesso dolorosi, si identifica con Cristo che «imparò l'obbedienza dalle cose che patì»¹²⁶ e sperimentò in modo singolare il mistero della vita che nasce dalla morte.
- 35.4 In atteggiamento di obbedienza il comboniano mantiene viva la disponibilità a cambiare posto e ufficio secondo le esigenze della programmazione e in vista del bene suo e del servizio missionario. L'avvicendamento del personale offre inoltre l'opportunità di un'adeguata valorizzazione delle doti dei singoli confratelli.
- 35.5 È compito di coloro che esercitano l'autorità animare i fratelli nella ricerca comune della volontà di Dio e dialogare con la comunità e le singole persone prima di impartire ordini e direttive¹²⁷.
- 35.6 L'Istituto programma in tempi lunghi la rotazione del personale, tenendo conto delle doti dei singoli, sempre in dialogo con gli interessati, dando tempo e mezzi per la specializzazione richiesta e assicurando la continuità del lavoro.

¹²³ Cfr. BC (79), p. 292.

¹²⁴ Cfr. PC 14.

¹²⁵ Cfr. ET 28; BC (79), 293.

¹²⁶ Cfr. Ebr 5,8.

¹²⁷ Cfr. ET 25.

Sezione seconda

VITA COMUNITARIA

Dono dell'unità

36 I missionari comboniani accolgono con gratitudine il dono della vita comunitaria a cui lo Spirito del Signore li ha chiamati, attraverso l'ispirazione originaria del Fondatore. La loro comunione di vita risponde alla natura dell'uomo creato da Dio come essere sociale¹²⁸, trova il suo principio e modello nella Trinità e dà compimento alla preghiera di Cristo «che tutti siano una sola cosa»¹²⁹; è segno visibile dell'umanità nuova nata dallo Spirito¹³⁰ e diventa annuncio concreto di Cristo: «siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che Tu mi hai mandato»¹³¹.

- 36.1 L'uomo raggiunge la perfezione, cioè cresce in tutte le sue doti di natura e di grazia, soltanto attraverso i rapporti con gli altri, il compimento dei mutui doveri e il dialogo con i fratelli¹³².
- 36.2 Il comboniano chiede continuamente al Padre il dono dell'unità che deriva da Cristo, attraverso la grazia dello Spirito¹³³ perché lo considera essenziale per la sua vita e la sua attività.
- 36.3 L'esperienza di difficoltà e di tensioni nella convivenza con i fratelli convince il missionario della necessità di rinnovare ogni giorno il suo impegno alla vita di comunità. Questa non può ridursi ad un vivere insieme puramente esterno, ma si esprime in una vera comunione di persone e in una fraternità nel Signore¹³⁴.
- 36.4 Entrando nell'Istituto, il comboniano accetta con fede le persone che lo compongono, come fratelli che il Signore gli pone accanto, per attuare insieme la comune vocazione missionaria. Perciò si impegna a compiere in unione con loro la missione che gli è affidata, nella fedeltà ai piani di Dio, e non come pura realizzazione di progetti personali.

Unità e varietà

37 Nella comunità comboniana lo Spirito Santo è il vincolo della comunione. Egli distribuisce con larghezza a ciascuno doni e servizi diversi: tale

¹²⁸ Cfr. GS 24-25.

¹²⁹ Gv 17,21.

¹³⁰ Cfr. EN 18.

¹³¹ Gv 17,23; cfr. CIC 602.

¹³² Cfr. GS 25.

¹³³ Cfr. Mt 18,20; 1 Ts 3,12.

¹³⁴ Cfr. PC 15.

varietà, essendo data per il bene di tutti, non nuoce all'unione, ma diventa sorgente di una più grande fecondità¹³⁵.

- 37.1 Ogni comunità è soggetta a cambiamenti e sviluppi. Nonostante le difficoltà che ciò comporta, il comboniano fa il possibile per adattarsi, in spirito di fede, alle persone e ai nuovi ambienti e compiti, per creare relazioni armoniche e collaborare nell'attuazione dei programmi comunitari.
- 37.2 Ogni missionario, per quanto possa sentirsi limitato, può offrire un proprio contributo attraverso i doni che ha ricevuto. Nessuno nella comunità deve ritenersi superiore o inferiore agli altri.

Comunità fondata sull'amore

38 La comunità pone come base del suo vivere insieme il comandamento del Signore: «Amatevi a vicenda come io vi ho amati»¹³⁶.

- 38.1 La vita di comunità esige: la convinzione che ogni fratello è amato da Dio, il rispetto, la mutua fiducia e accettazione, il dialogo e la franchezza, e la gioia per i doni degli altri.
- 38.2 La vita comune permette di andare incontro all'esigenza umana di sostegno e di stima, salva i missionari dall'isolamento e favorisce l'arricchimento vicendevole.
- 38.3 Il missionario riconosce che un'amicizia sincera e aperta con i fratelli è un valore umano e spirituale che rende le vicissitudini della vita quotidiana più sopportabili; perciò la cerca e l'accetta come dono del Signore.
- 38.4 Riconoscere i propri limiti con una certa equanimità e senso di umorismo rende più facile accettare quelli degli altri¹³⁷.
- 38.5 Conscio del suo bisogno di essere perdonato, il missionario non porta rancore ma mira piuttosto alla riconciliazione personale e comunitaria e pratica nella carità la correzione fraterna¹³⁸.
- 38.6 La vita comunitaria è danneggiata dall'individualismo, dai privilegi ingiustificati, dall'evasione dagli obblighi personali e da altri atteggiamenti egoistici¹³⁹.
- 38.7 La correttezza nei contatti personali, nel linguaggio e nel modo di vestire, è dettata dalle usanze locali e dal rispetto che uno deve a sé stesso, alla comunità, alla gente.

Vivere insieme

39 Uniti dalla comune chiamata e finalità, i missionari fanno consistere la vita comunitaria in una regolare convivenza, nel ricercare insieme la

¹³⁵ Cfr. 1 Cor 12,4-11.

¹³⁶ Gc 15,12.

¹³⁷ **EG 122.**

¹³⁸ Cfr. Mt 18,15-17; Col 3,13.

¹³⁹ Cfr. Fil 2,3-4.

volontà di Dio e nel condividere la preghiera, i beni, la pianificazione, il lavoro e i momenti di sollievo¹⁴⁰.

- 39.1 La vita di comunità si esprime e si nutre nella comune preghiera, e specialmente nell'ascolto della Parola di Dio e nella celebrazione eucaristica, sacramento di unità. Il riunirsi dei missionari intorno al Signore nella preghiera è una garanzia dell'assistenza e benedizione di Dio sugli altri compiti e attività della comunità.
- 39.2 La vera fraternità non si può creare senza frequenti incontri. Ogni comunità si raduna regolarmente per il consiglio di comunità e promuove tutte le iniziative che servono a favorire la conoscenza e il dialogo fraterno.
- 39.3 Ogni comunità prepara il proprio orario nel contesto del servizio missionario, dando la precedenza alla celebrazione eucaristica; nel coordinare le attività, favorisce anche quegli elementi che aiutano a stare insieme, come la comune partecipazione ai pasti e ai momenti di sollievo; in ogni casa c'è una parte riservata **esclusivamente** ai religiosi¹⁴¹.
- 39.4 È importante per la vita comunitaria e individuale che ciascun missionario abbia almeno una mezza giornata settimanale libera da impegni di lavoro.

Comunità locale

40 Ogni missionario comboniano appartiene a una comunità locale. In nessuna circostanza un missionario vive stabilmente da solo.

- 40.1 Una comunità locale è composta di almeno tre missionari. Situazioni particolari dovute ad esigenze del servizio missionario sono valutate e risolte dal superiore provinciale con il consenso del suo consiglio, salvaguardando i valori della vita comunitaria.
- 40.2 I missionari che, in via eccezionale, hanno ricevuto il permesso di vivere per un periodo di tempo fuori dalla comunità comboniana per motivi di servizio missionario, studio o malattia, sono membri di una delle comunità più vicine. Il permesso è concesso dal competente superiore maggiore con il consenso del suo consiglio e dopo aver ascoltato gli interessati¹⁴².
- 40.3 Per promuovere un'esperienza più proficua di vita comunitaria, di preghiera, di amicizia e di assistenza, si incoraggiano i missionari della stessa zona a riunirsi regolarmente insieme.
- 40.4 La composizione e vita delle comunità è un impegno prioritario dei superiori generale e provinciale con i rispettivi consigli e di tutti i missionari.

¹⁴⁰ Cfr. ET 39; CIC 619.

¹⁴¹ Cfr. CIC 667.1

¹⁴² Cfr. CIC 665.

A servizio di Dio e dell'uomo

41 Ciascun missionario, avendo liberamente accettato la chiamata del Signore, mette i suoi talenti ed energie e la sua stessa vita al servizio di Dio e degli uomini nella comunità¹⁴³, secondo le costituzioni.

- 41.1 In comunione e in dialogo con la comunità, il missionario dà preferenza allo sviluppo di quelle doti che possono tornare a beneficio del servizio missionario ed esercita le sue capacità nell'ambito dello stile di vita e delle scelte dell'Istituto.
- 41.2 L'Istituto riconosce che lo Spirito può concedere doni speciali a qualsiasi dei suoi membri. Quindi, con il dovuto discernimento e in armonia con le sue finalità, accetta quei doni che contribuiscono alla crescita della carità, al bene della comunità e della Chiesa¹⁴⁴. Un missionario che si sente chiamato ad un ministero non consono alla natura dell'Istituto, viene invitato a seguire un'altra strada.

Rispetto per ogni missionario

42 Nella comunità si riconoscono la dignità, i diritti e il valore di ciascun missionario e si cerca di dare a ciascuno le possibilità e i mezzi per lo sviluppo dei talenti che ha ricevuto da Dio e per la realizzazione della sua vocazione secondo i fini dell'Istituto.

- 42.1 Ciascun missionario è posto nelle condizioni spirituali, intellettuali e materiali di vita e di lavoro che l'effettiva realizzazione dei suoi obblighi missionari richiede. Per creare tali condizioni sono offerti, ad esempio, periodi di riflessione spirituale, corsi di aggiornamento e periodi di vacanza. Viene pure garantita l'assicurazione sulla salute. Tutto ciò è specificato nel direttorio provinciale.
- 42.2 Tutti i missionari godono di uguale considerazione. Particolari necessità che possono sorgere da condizioni di salute, età o lavoro, sono considerate con attenzione dal superiore e dalla comunità allo scopo di prendere i provvedimenti opportuni.
- 42.3 Nella comunità ogni missionario tratta i confratelli con attenzione e cortesia, rispetta la «privacy» degli altri e le loro iniziative personali che non sono in conflitto con il vivere comunitario.
- 42.4 La comunità è sensibile ai bisogni dei membri che si trovano in particolari difficoltà **riguardo alla loro** vocazione e, discretamente ma con responsabilità, li aiuta attraverso la preghiera, il dialogo fraterno e una genuina amicizia¹⁴⁵.
- 42.5 La vita di comunione si estende anche ai confratelli defunti che intercedono presso il Padre¹⁴⁶; il loro ricordo è uno stimolo a vivere generosamente la vocazione missionaria. Alla notizia della morte di un missionario ogni sacerdote celebra un'Eucaristia di suffragio, preferibilmente in comunità. Nel giorno anniversario della morte, i confratelli defunti sono ricordati nella celebrazione eucaristica o in un'altra preghiera comunitaria.

¹⁴³ Cfr. 1 Pt 4,10; Rm 12,6-8; CIC 663.

¹⁴⁴ Cfr. MR 12.

¹⁴⁵ Cfr. Rm 15,1.

¹⁴⁶ Cfr. LG 49.

Aperti all'Istituto

43 Il missionario si sente unito a tutte le comunità dell'Istituto ed è aperto alla cooperazione con esse.

- 43.1 Tutti i missionari si sentono interessati e corresponsabili della vita e dell'attività dell'Istituto. Si tengono informati sulle altre **province**, ne accolgono con interesse le esperienze, disposti a offrire contributi di mezzi e di idee.
- 43.2 La compartecipazione al bene dell'Istituto richiede che ciascuna provincia o comunità sia disposta a rinunciare ad avere tutto il personale che desidera, anche se ciò comporta una limitazione alla propria attività e programmazione.
- 43.3 Le comunità dell'Istituto accolgono ogni missionario offrendogli ospitalità fraterna e provvedendolo dell'assistenza necessaria. Da parte sua, il missionario ospite agisce con discrezione e prende parte alla vita della comunità.

Vincoli familiari

44 Il missionario mantiene vincoli di affetto e di gratitudine verso la sua famiglia con la preghiera e con un contatto regolare.

- 44.1 Le comunità mantengono cordiali relazioni con le famiglie dei missionari della **provincia**, mostrando **interessamento** specialmente nel tempo della prova.
- 44.2 Gli ospiti, in particolare i familiari dei confratelli, sono ricevuti e trattati cordialmente secondo le usanze locali e le esigenze della comunità.

Con la gente

45 La comunità partecipa alla vita della gente nella preghiera, nel lavoro e nella semplicità dello stile di vita.

- 45.1 La comunità è parte integrante dell'ambiente civile e sociale in cui vive. Rispetta le leggi del paese e in spirito di solidarietà partecipa, in comunione con la Chiesa locale, anche alle varie iniziative intese a migliorare le condizioni di vita della gente¹⁴⁷.
- 45.2 Le iniziative di partecipazione e di testimonianza pubblica sono sempre il risultato del discernimento comunitario e delle indicazioni del direttorio provinciale.

¹⁴⁷ Cfr. AG 12.

Sezione terza

VITA DI PREGHIERA

Incontro con Dio

46 Il missionario comboniano è chiamato a testimoniare e a proclamare l'amore del Padre, sperimentato nella comunione personale con Cristo, sotto la guida dello Spirito Santo. Perciò focalizza la sua intera esistenza nell'incontro con Dio e forma con i suoi fratelli una comunità orante.

- 46.1 Il missionario riconosce che non può far nulla senza Cristo che lo manda e che la diffusione del Vangelo è legata alla preghiera: senza di questa gli mancherebbe un'insostituibile forza interiore e la sua attività sarebbe presto pervasa da una visuale puramente umana; la preghiera è infatti il pane quotidiano del missionario¹⁴⁸.
- 46.2 La vera preghiera non si può ridurre a pratiche di pietà, staccate dal contesto della vita¹⁴⁹, come se l'azione e la contemplazione fossero due realtà tra loro indipendenti. Essa consiste piuttosto nel rimanere con Dio¹⁵⁰, compiendo ogni azione con lo stesso atteggiamento che Cristo aveva verso il Padre.

Ascolto della Parola

47 Il comboniano fa della Parola di Dio la sua preghiera fondamentale¹⁵¹. Aperto allo Spirito, accoglie Cristo come il Verbo vivente del Padre, lo riconosce nelle Scritture¹⁵² e nella vita della Chiesa¹⁵³, cerca la sua presenza negli avvenimenti e negli incontri umani¹⁵⁴.

- 47.1 Il missionario legge la Parola di Dio alla luce dello Spirito e in comunione con la Chiesa. La applica alla sua vita nella meditazione, lasciandosi giudicare da essa e convertire alla maniera di pensare e di agire di Dio¹⁵⁵. La trasforma in dialogo con il Padre nell'orazione.
- 47.2 L'esistenza del missionario è parte di una storia di salvezza in via di realizzazione, nella quale la fede non è mai pura luce, ma ha sempre un elemento di oscurità¹⁵⁶. Perciò egli non si ferma alla sicurezza di quello che ha raggiunto, ma accetta lo stimolo che Dio gli fa sentire attraverso gli avvenimenti e le persone.

¹⁴⁸ Cfr. Gv 15,5; S 1867.

¹⁴⁹ "Il missionario, che non avesse un forte sentimento di Dio ed un interesse vivo alla sua gloria e al bene delle anime, mancherebbe di attitudine ai suoi ministeri e finirebbe per trovarsi in una specie di vuoto e di intollerabile isolamento", CEA, p. 264; pp. 267, 268.

¹⁵⁰ Cfr. Gv 15,6-10; CIV 675.

¹⁵¹ Cfr. PC 6; DV 21.

¹⁵² Cfr. DV 14, 16.

¹⁵³ Cfr. LG 26.

¹⁵⁴ Cfr. GS 45; AA 4.

¹⁵⁵ Cfr. Ebr 4,12; CIC 276, 663.

¹⁵⁶ Cfr. 1 Cor 13,12.

47.3 Il missionario impara ad ascoltare la Parola di Dio come Maria, figura della Chiesa in preghiera. Ella è la Vergine in ascolto che serba la Parola di Dio meditandola nel suo cuore¹⁵⁷.

Preghiera missionaria

48 Il missionario sente e vive la preghiera come espressione del suo impegno missionario. Come operaio a servizio del Regno implora incessantemente «Venga il tuo Regno»; in spirito di solidarietà con la gente ne assume i desideri e i bisogni concreti, prega con essa e in comunione con tutta la Chiesa.

48.1 Ogni giorno, con umiltà e fiducia, il missionario chiede a Dio la forza di continuare l'opera di proclamare il Vangelo¹⁵⁸ e la grazia di vincere il male con il bene e di non cadere vittima della logica del mondo.

48.2 Con la sua preghiera, il missionario aiuta a costruire la comunione dei credenti e intercede per il suo popolo¹⁵⁹ convinto che la conversione dell'uomo non può realizzarsi senza l'intervento dello Spirito Santo: soltanto lo Spirito apre il cuore dell'uomo alla Parola.

48.3 Il missionario prega con la gente e ne anima la preghiera perché sia aperta ai bisogni della Chiesa e del mondo. Senza imporre il proprio stile e proprie forme personali, egli incoraggia la gente ad esprimere nella preghiera la fede secondo **la propria mentalità e i propri costumi**¹⁶⁰ sotto la guida dello Spirito.

48.4 Nell'incontro con Dio il missionario aiuta il popolo nella ricerca del significato cristiano degli avvenimenti, per vivere le situazioni storiche alla luce del Vangelo.

48.5 Il missionario riconosce la presenza dello Spirito del Signore all'interno **delle forme di religiosità popolare e ne favorisce un'espressione più biblica ed ecclesiale**.

48.6 Il comboniano, rendendo testimonianza alla sua fede cristiana, ha un'alta stima della preghiera dei non cristiani perché, anche se non professano la fede in Cristo, tuttavia cercano Dio con cuore sincero¹⁶¹.

Preghiera personale

49 La pratica costante di una preghiera personale reale conduce il missionario a trasformare la sua intera vita e attività in una continua preghiera. Perciò il missionario ha la responsabilità di organizzare la sua preghiera personale, seguendo l'esempio del Signore che spesso si ritirava nella solitudine per pregare il Padre¹⁶².

¹⁵⁷ Cfr. MC 17.

¹⁵⁸ Cfr. At 4,23-31.

¹⁵⁹ Cfr. Es 32,11-14.

¹⁶⁰ Cfr. AG 19.

¹⁶¹ Cfr. NAE 2.

¹⁶² Cfr. Mt 6,6; Mc 6,46; Lc 6,12; CIC 276, 673, 675.

- 49.1 Nella libertà dello Spirito, ogni giorno il comboniano dedica almeno un'ora alla preghiera personale, un tempo conveniente allo studio della S. Scrittura e alla lettura di opere di spiritualità cristiana¹⁶³.
- 49.2 Ogni missionario ha il dovere e il diritto a un giorno mensile di ritiro e agli esercizi spirituali annuali di almeno cinque giorni.
- 49.3 Il desiderio di rimanere con il Signore e di non essere sopraffatto dall'attività esterna ispira il missionario a dedicare spontaneamente periodi prolungati alla preghiera. Questi costituiscono un mezzo eccellente di recupero quando egli non può mantenere il suo impegno quotidiano per ragioni di lavoro o per altri motivi.

Preghiera comunitaria

50 Sull'esempio della prima comunità cristiana che era unita cuore e anima in continua orazione¹⁶⁴, i missionari formano una comunità orante impegnata in varie forme di preghiera. Perciò ogni comunità pianifica la propria vita di preghiera secondo i tempi liturgici, stabilendo il programma quotidiano, settimanale, mensile, che rivede periodicamente.

- 50.1 La comunità stabilisce un programma che favorisca una preghiera più partecipata, creativa e spontanea.
- 50.2 Le differenti situazioni in cui le comunità vivono e lavorano rendono impossibile stabilire norme dettagliate applicabili a ogni luogo. Perciò ogni comunità ha la responsabilità di preparare un orario giornaliero, che fissi gli incontri comunitari di preghiera e lasci tempo per la preghiera individuale, secondo le norme del direttorio provinciale.
- 50.3 Stabilendo l'orario delle proprie attività, il missionario dà la precedenza agli incontri di preghiera comunitaria decisi dal consiglio di comunità.
- 50.4 Per arricchire la vita di preghiera dei propri membri, la comunità ricorre alla varietà di forme di preghiera in uso nella Chiesa. Essa tiene in considerazione le preghiere tradizionali, come Rosario, Via Crucis e altre; ed è aperta alle nuove forme di preghiera partecipata e biblica.
- 50.5 Il Rosario, che compendia i misteri della salvezza in maniera accessibile alla fede semplice e spontanea del popolo, viene apprezzato dal missionario e raccomandato ai fedeli¹⁶⁵.
- 50.6 Il comboniano è consapevole che il quotidiano impegno di comprensione e di collaborazione fraterna dispone la comunità a un valido e autentico incontro nella preghiera.

¹⁶³ Cfr. MC 48; CIC 663.4.

¹⁶⁴ Cfr. At 1,14; 4,24-31.

¹⁶⁵ Cfr. MC 48; CIC 663.4.

Preghiera liturgica

51 Il missionario, incorporato a Cristo per mezzo del Battesimo, vive questa unione nella sua più profonda espressione nelle celebrazioni liturgiche¹⁶⁶, che egli considera come strumento privilegiato di comunione con Dio e con l'uomo¹⁶⁷ e come mezzo essenziale di evangelizzazione e di santificazione personale.

- 51.1 Attraverso l'anno liturgico la Chiesa presenta l'intero mistero di Cristo. La comunità si impegna affinché i diversi tempi dell'anno liturgico siano ben programmati e celebrati in maniera adeguata.
- 51.2 La festa del Sacro Cuore di Gesù viene celebrata in ogni comunità con speciale solennità, premettendovi una adeguata preparazione. In questa occasione si rinnova la consacrazione a Dio per il servizio missionario.
- 51.3 Nella vita del missionario, Maria, Madre della Chiesa, occupa un posto importante. Le sue feste principali perciò vanno preparate e celebrate con particolare amore¹⁶⁸.
- 51.4 Le feste dei Santi che hanno uno speciale significato o per la Chiesa locale o per l'Istituto, come quelle di San Giuseppe¹⁶⁹, San Francesco Saverio, San Pietro Claver, Santa Teresa di Gesù Bambino, sono celebrate in un contesto missionario e liturgico. La commemorazione di Daniele Comboni viene celebrata in spirito di lode e di ringraziamento al Padre per quanto ha compiuto nel suo servo.
- 51.5 Le indicazioni riguardanti le celebrazioni liturgiche locali sono incluse nel direttorio provinciale.

Lodi - Vespri

52 La comunità comboniana si unisce alla preghiera della Chiesa con la Liturgia delle Ore, scegliendo preferibilmente le Lodi come preghiera del mattino e i Vespri come preghiera della sera. Per il sacerdote e per il diacono la Liturgia delle Ore è anche un dovere che deriva dall'Ordine; per tutti è sorgente di contemplazione che nutre la preghiera personale e ispira l'attività missionaria¹⁷⁰.

Eucaristia

53 L'Eucaristia, sorgente e vertice dell'evangelizzazione¹⁷¹, è per il missionario il centro della vita. In essa egli trova ogni giorno ristoro, luce e forza per proclamare a tutti gli uomini la morte e la risurrezione di Cristo. Nel

¹⁶⁶ Cfr. SC 10.

¹⁶⁷ Cfr. SC 7.

¹⁶⁸ Cfr. SC 103.

¹⁶⁹ Cfr. S 3849 ; 2416 ; 3434 ; 3519-3520 ; 4171 ; 4175 ; 5185-5186 ; 5361-5363.

¹⁷⁰ Cfr. SC 83, 90; S 3048-3050 ; 3477-3479 ; 3322-3324 ; 3411 ; 3211 ; 5255-5259 ; CIC 276.2.3; 663.3; 1174.

¹⁷¹ Cfr. SC 10; CIC 897.

condividere la stessa Parola, lo stesso pane e lo stesso calice, la comunità è rinnovata nel vincolo dell'unità¹⁷².

- 53.1 Allo scopo di rafforzare i legami di fraternità e di esprimere la gioia del vivere insieme nel Signore, una volta alla settimana la celebrazione eucaristica ha una particolare solennità e ad essa partecipano tutti i membri della comunità, tenendosi liberi da altre occupazioni.
- 53.2 Come segno di unione con tutto l'Istituto, una volta al mese, ogni missionario celebra l'Eucaristia, per quanto possibile in comunità, secondo l'intenzione del superiore generale.
- 53.3 Ogni sacerdote può celebrare l'Eucaristia due volte al mese secondo le proprie intenzioni. Gli altri confratelli possono chiedere la celebrazione di due Messe al mese secondo le loro intenzioni.
- 53.4 Il culto della Sacra Eucaristia è per il missionario e la comunità un dialogo di amore con il Signore. Esso favorisce un atteggiamento di adorazione e di ringraziamento a Dio presente negli avvenimenti e nelle attività della vita quotidiana¹⁷³.

Sacramento della riconciliazione

54 L'esperienza quotidiana della propria fragilità tende a diminuire la carità del missionario e fa nascere in lui la necessità di una continua conversione al Signore¹⁷⁴. Questa volontà di conversione culmina nel sacramento della riconciliazione, nel quale il missionario sperimenta l'amore misericordioso del Padre, si riconcilia con la Chiesa e con i fratelli e riceve forza per riprendere il suo cammino di fede¹⁷⁵.

- 54.1 La celebrazione comunitaria del sacramento della riconciliazione è particolarmente opportuna in occasione di incontri con i confratelli. Tale celebrazione aiuta a sottolineare le conseguenze del peccato per l'intera comunità ed è un'espressione di comune conversione.
- 54.2 Il missionario fa ogni giorno l'esame di coscienza e si accosta con frequenza al sacramento della riconciliazione secondo le sue necessità personali, tenendo presenti le direttive della Chiesa¹⁷⁶.
- 54.3 La direzione spirituale è un mezzo da non trascurare nel cammino di conversione del comboniano e nella sua crescita in Cristo. Attraverso una guida spirituale il missionario viene illuminato a discernere la volontà del Signore nei suoi riguardi e incoraggiato nei momenti di sfiducia e di difficoltà¹⁷⁷.

¹⁷² Cfr. SC 47; CIC 608, 899.

¹⁷³ Cfr. PO 18.

¹⁷⁴ Cfr. EN 15; RH 20.

¹⁷⁵ Cfr. LG 11; "Ordo Poenitentiae", 3-5, 8.

¹⁷⁶ Cfr. "Dum Canoniarum", 3; CIC 664.

¹⁷⁷ Cfr. PO 18.

Unzione degli infermi

55 Il sacramento dell'unzione degli infermi rende presente il potere che il Signore ha di guarire e unisce più strettamente il missionario ammalato alla comunità e alla Chiesa. Attraverso questo sacramento il missionario dà testimonianza evangelica che la malattia ha un significato profondo alla luce della croce e della risurrezione¹⁷⁸.

- 55.1 Si incoraggia la celebrazione periodica del sacramento degli infermi a beneficio dei confratelli ammalati.
- 55.2 Come espressione significativa di amore fraterno, la comunità prende parte alla celebrazione dell'unzione degli infermi amministrata a uno dei suoi membri.
- 55.3 Quando è necessario, è grande atto di carità avvertire un confratello della gravità della sua situazione¹⁷⁹.

¹⁷⁸ Cfr. LG 11; 1 Pt 4,13; Rm 8,17.

¹⁷⁹ Cfr. CIC 1001.

PARTE TERZA

IL SERVIZIO MISSIONARIO DELL'ISTITUTO¹⁸⁰

Sezione prima

EVANGELIZZAZIONE

Evangelizzazione

56 Lo Spirito del Signore fermenta e trasforma i popoli¹⁸¹ e li conduce ad incontrarsi con la persona di Cristo e il suo messaggio e ad entrare nel nuovo Popolo di Dio. Il comboniano, chiamato dal Padre e inviato dalla Chiesa, fiducioso nell'azione dello Spirito, consacra l'esistenza a collaborare con questa azione e fa dell'evangelizzazione la ragione della propria vita.

- 56.1 Il missionario si inserisce nell'attività evangelizzatrice della Chiesa mediante la sua adesione e fedeltà all'Istituto, che è per lui garanzia di autenticità e di continuità.
- 56.2 Il comboniano riconosce che lo Spirito agisce in ciascun evangelizzatore a cui rivela il mistero di Cristo e il suo insegnamento¹⁸². Al tempo stesso lo Spirito agisce nell'ascoltatore e lo predispone ad essere aperto e ricettivo alla notizia del Regno che viene proclamato¹⁸³.
- 56.3 L'evangelizzazione si svolge in maniera progressiva e richiede attività interdipendenti e complementari. Il missionario rispetta i tempi di una graduale crescita umana e religiosa del popolo, per non impoverire o travisare il messaggio nei suoi elementi essenziali¹⁸⁴.
- 56.4 L'Istituto risponde alle esigenze dell'evangelizzazione con una varietà di servizi; perciò ha la responsabilità, in dialogo con gli individui, di discernere la vocazione dei suoi membri e di scoprirne i doni personali, li prepara adeguatamente ai compiti ai quali li assegna e li sostiene con la formazione permanente.

Piano di salvezza dialogo

57 Dio vuole la salvezza di tutti gli uomini¹⁸⁵ e manifesta la sua azione nella storia e nella cultura di tutti i popoli. I segni della sua opera salvifica, anche se oscuri, sono presenti specialmente nelle loro religioni. Il comboniano scopre i valori culturali e religiosi dei popoli, rispetta la loro coscienza e le loro

¹⁸⁰ Il servizio missionario dell'Istituto: come missione dell'Istituto da non confondere con il servizio missionario richiesto ai nostri scolastici alla fine della loro formazione iniziale.

¹⁸¹ Cfr. LG 17; per tutta la Parte Terza cfr. 781-792.

¹⁸² Cfr. Gv 15,26; 17,7-15.

¹⁸³ Cfr. EN 75; At 16,14; DEV 25-26.

¹⁸⁴ Cfr. EN 17.

¹⁸⁵ Cfr. 1 Tim 2,4.

convinzioni continuando il dialogo instaurato dal Verbo di Dio nell'Incarnazione e nel Vangelo. Il dialogo viene così assunto come norma dell'attività evangelizzatrice¹⁸⁶.

- 57.1 L'Istituto si impegna affinché, attraverso conoscenze, atteggiamenti e incontri, ogni missionario si apra a una profonda comprensione e stima della cultura, lingua, storia e tradizione del popolo a cui è inviato¹⁸⁷. In particolare, deve formare i suoi membri a una profonda conoscenza della religiosità e delle religioni del mondo.
- 57.2 A contatto con i valori che incontra nei gruppi umani tra cui lavora, il missionario viene portato a una maggiore comprensione del Vangelo. Questo contatto arricchisce la sua riflessione teologica, la sua stessa vita consacrata e lo rende capace di essere strumento di dialogo.
- 57.3 Come preparazione immediata al lavoro missionario, a ognuno è offerta la possibilità di un corso di lingua e di iniziazione pastorale. Ciascuno è pure introdotto alla comprensione della situazione sociopolitica del paese a cui è destinato.
- 57.4 Il missionario si avvale dei centri di studio locali. Dove questi non esistono, la provincia si impegna a dare una preparazione specializzata ad alcuni suoi membri che potranno facilitare l'inserimento dei missionari nella nuova cultura e nel processo di inculturazione del vangelo.
- 57.5 Il direttorio provinciale determina i modi specifici e i mezzi per lo studio della lingua e delle tradizioni, non solo nello stadio iniziale, ma anche durante il periodo dell'attività apostolica.
- 57.6 Per un miglior inserimento nell'ambiente, il missionario in comunità usa normalmente la lingua del posto o quella ufficiale del Paese.
- 57.7 I poveri sono soggetti di evangelizzazione, aiutano il missionario a vivere la fedeltà radicale al Vangelo e al carisma comboniano, fanno scoprire il senso della spiritualità, delle celebrazioni liturgiche e della riflessione teologica (AC '15, 21).
- 57.8 L'esperienza di dialogo ci fa crescere come persone e come credenti e ci invita ad essere strumenti di scambio e di mutuo arricchimento tra le diverse culture in cui operiamo (AC '03, 112).

Testimonianza

58 Il missionario proclama il messaggio evangelico anzitutto con la testimonianza¹⁸⁸ personale e comunitaria dei consigli evangelici e con la pratica della carità secondo lo spirito delle beatitudini. **La gioia che scaturisce dall'incontro con Cristo e che dona il senso della vita, diventa essa stessa testimonianza di una vita redenta e annuncio del vangelo (AC '09, 57.1).**

¹⁸⁶ Cfr. ES 41.

¹⁸⁷ Cfr. AG 26 ; S 2228-2229.

¹⁸⁸ Cfr. EN 21; CIC 673.

- 58.1 Negli incontri personali, che occupano tanta parte della sua vita, il missionario evangelizza soprattutto con l'atteggiamento semplice, fiducioso e rispettoso verso gli altri.
- 58.2 Il missionario trova la forza e la costanza per testimoniare la Buona Novella in una sempre più stretta unione con Cristo. Soltanto così offre una testimonianza credibile, e mentre evangelizza gli altri, egli stesso viene evangelizzato¹⁸⁹.
- 58.3 Consapevole che evangelizzare comporta seguire Cristo fino alla massima testimonianza dell'amore, il comboniano accetta situazioni di persecuzione disposto anche ad unire il sacrificio della sua vita a quello di Cristo¹⁹⁰.
- 58.4 Attraverso la vita consacrata e l'attività professionale il fratello ha un rapporto caratteristico con la gente e dà una testimonianza che, nella cultura odierna, assume una forza particolare.
- 58.5 Quando la predicazione esplicita del vangelo non è possibile, il missionario assume un atteggiamento di paziente e fiduciosa attesa dell'ora di Dio e la prepara con la ricerca di sempre nuove vie per l'annuncio del Signore. È infatti cosciente che una progressiva penetrazione dei valori evangelici nei popoli è già una dilatazione del Regno di Dio.
- 58.6 Vivere insieme come "cenacolo di apostoli" evidenzia l'importanza di una testimonianza basata più sull'essere che sull'agire (AC '09, 5.6).
- 58.7 La costituzione di comunità internazionali e interculturali che vivono sinceramente in fraternità sono segni visibili della presenza del Regno e diventano promotrici di comunione e partecipazione (AC '15, 33).
- 58.8 Il missionario vive con integrità il suo ministero ed è personalmente responsabile dei suoi atti nello svolgimento del suo ministero pastorale e ne assume le conseguenze, secondo le leggi del paese.
- 58.9 L'Istituto è consapevole delle ripercussioni di eventuali abusi compiuti da qualche confratello. Tuttavia, il missionario è interamente responsabile dei suoi atti riguardo a comportamenti impropri nel campo affettivo, nell'amministrazione dei soldi e nel servizio di autorità, secondo le leggi ecclesiastiche. L'Istituto ha un codice deontologico per gestire queste situazioni.

Annuncio

59 La testimonianza silenziosa del Vangelo trova il suo coronamento nella proclamazione del Nome di Colui che solo può renderla possibile. Il missionario, pertanto, non appena percepisce che l'ora della grazia è venuta, annuncia chiaramente il mistero di Gesù Cristo, Figlio di Dio¹⁹¹.

- 59.1 Il missionario si sforza di esprimere il mistero di Cristo attraverso i valori della cultura locale e di farne una esperienza comunitaria illuminata dalla Parola di Dio e nutrita dalle celebrazioni liturgiche.

¹⁸⁹ Cfr. EN 15.

¹⁹⁰ Cfr. AG 24.

¹⁹¹ Cfr. EN 22.

- 59.2 L'annuncio della Buona Novella e la formazione della coscienza cristiana si realizzano attraverso una varietà di metodi complementari. Il missionario fa uso adeguato della predicazione della Parola di Dio e delle varie forme di istruzione catechetica adattando i metodi alle diverse situazioni.
- 59.3 Nella proclamazione del vangelo il missionario usa i diversi mezzi di comunicazione sociale, cercando che il messaggio sia presentato in modo adatto a raggiungere la coscienza individuale e a suscitare l'adesione e l'impegno personali¹⁹².
- 59.4 L'Istituto dà ad alcuni suoi membri la possibilità di specializzarsi nei metodi e mezzi da utilizzare nella proclamazione del Vangelo.
- 59.5 Per sua natura l'iniziazione alla fede non può essere ridotta a una comunicazione di massa, ma esige l'adesione personale. Per questo il missionario favorisce l'incontro degli individui con la comunità cristiana e condivide con loro la sua esperienza di fede¹⁹³.

Solidarietà

60 Nella sequela di Cristo il missionario è solidale con la vita, il lavoro e il cammino del popolo, condividendone **le situazioni ed eventi della vita. In particolare, l'Istituto fa la scelta preferenziale per i più poveri e ne fa l'orizzonte della sua missione affinché essi ne siano i soggetti.**

- 60.1 Il missionario si fa solidale con il popolo in mezzo al quale vive, spogliandosi di ogni pregiudizio che possa impedire la comunione con esso e partecipando alle sue gioie e speranze, tristezze e angosce¹⁹⁴. **In questo spirito, i missionari comboniani normalmente scelgono di rimanere in aree di conflitto o di guerra, in contesti a rischio continuo, in zone di repressione politica, violenza sociale e ambientale, indifferenza e intolleranza religiosa, xenofobia o in condizioni simili a quelle della schiavitù (AC '15, 10).**
- 60.2 Sull'esempio del Comboni il missionario è convinto che i popoli e le Chiese tra cui lavora cresceranno fino all'autosufficienza.
- 60.3 **Sono possibili esperienze d'inserzione più radicale nella vita della gente con i seguenti criteri: discernimento della comunità, appoggio del consiglio di circoscrizione e consiglio generale e d'accordo con la Chiesa locale (cfr.AC '09, 7.4; 11.3; 70.1).**

Liberazione integrale

61 Annunciando e testimoniando il Regno di Dio, il missionario si impegna nella liberazione dell'uomo dal peccato e da tutte le sue forme storiche di oppressione¹⁹⁵, come anche nella cura del creato che Dio ha donato all'uomo come casa comune, attraverso la promozione di uno sviluppo sostenibile ed attento alle necessità di tutti, e di uno stile di vita fatto di responsabilità verso gli altri e verso la madre terra (AC '15,11; *Laudato Si' 1*): "La creazione stessa nutre la speranza di essere essa pure liberata dalla schiavitù della corruzione,

¹⁹² Cfr. EN 45.

¹⁹³ Cfr. EN 46.

¹⁹⁴ Cfr. GS 1.

¹⁹⁵ Cfr. CT 10; cfr. EN 30-38; CIC 287; 768.2; DEV 60.

per entrare nella libertà dei figli di Dio” (Rm 19,21). Tale liberazione integrale ed universale ha la sua fonte nella riconciliazione e ricapitolazione di tutte le cose in Cristo e trova il suo compimento nella pienezza di vita nella comunione con Dio.

- 61.1 L’esigenza di una completa liberazione risponde al bisogno che l’uomo ha di Dio; è basata sulla realtà della creazione e del Regno e sulla fede in Gesù Cristo, l’Uomo nuovo; si estende a tutti i livelli della vita umana, religiosa, culturale, sociale, politica ed economica.
- 61.2 L’Istituto e ciascun missionario si sforzano di vivere il Vangelo nella povertà, evitando tutti gli atteggiamenti e le azioni che conducono all’ingiustizia. Il missionario offre un importante contributo al lavoro di promozione della giustizia, educando la gente ad assumere le proprie responsabilità politiche e sociali.
- 61.3 L’Istituto incoraggia e promuove iniziative che possono liberare l’uomo dalla paura, dall’ignoranza, dalla fame e dalle malattie. Collabora con le istituzioni religiose e civili che promuovono il progresso umano.
- 61.4 Con la sua presenza e il suo impegno nella scuola, il missionario dà un valido contributo alla formazione morale e spirituale della gioventù, rende testimonianza a Cristo e trasmette il vangelo a quelli che sono aperti a riceverlo. A tal fine, dove le circostanze lo richiedono, egli assume volentieri impegni scolastici, sia di natura pastorale che d’insegnamento.
- 61.5 In dialogo con la sua comunità e con la Chiesa locale, il missionario **fa sì che la voce** di coloro che sono oppressi **sia udita e ascoltata** perché venga loro resa giustizia¹⁹⁶.
- 61.6 Il missionario deve rendersi conto che le scelte politiche sono prerogative della gente del paese e che spetta in primo luogo alla Chiesa locale assumere la responsabilità in questo campo e denunciare le oppressioni.
- 61.7 Per il missionario è necessaria un’attenta analisi della situazione sociopolitica del paese, per scoprire i modi concreti e più opportuni per l’evangelizzazione anche nelle condizioni meno favorevoli.
- 61.8 Nel proclamare che Cristo è l’unico e assoluto Signore, il missionario aiuta la gente a discernere nelle varie ideologie ciò che vi è di vero e di liberante da ciò che vi è di falso e di oppressivo.
- 61.9 Memore dell’esempio di Cristo e della beatitudine da Lui proclamata nei confronti di coloro che cercano la giustizia e sono operatori di pace¹⁹⁷ in situazioni di conflitto, il missionario, insieme con la comunità cristiana, si sforza di rendersi strumento di riconciliazione nella verità e nella giustizia, escludendo la violenza dai progetti e dai rapporti umani.
- 61.10 **Si favoriscono equipe di Fratelli impegnati in opere di promozione umana in particolar modo attraverso l’apertura di Opere Comboniane di Promozione Umana come espressione di diversi ministeri (AC ’09, 63.1-2).**
- 61.11 **L’impegno per la giustizia, la pace e l’integrità del creato deve esprimersi come annuncio e denuncia profetica, formazione delle coscienze e collaborazione a tutti i**

¹⁹⁶ Cfr. S 2754 ; 1105 ; 1215 ; 1782 ; 2224-2225 .

¹⁹⁷ Cfr. Mt 5,6-9.

livelli per la difesa della giustizia e della pace e la salvaguardia del creato (AC '97, 115-117).

- 61.12 Il ministero dei Fratelli ha un'attenzione particolare per lo sviluppo integrale, giustizia e pace e diritti umani. È quindi un ministero prevalentemente aperto al sociale, orientato alla trasformazione della società e all'animazione della comunità cristiana (AC '03, 99.1).
- 61.13 Leggendo i segni dei tempi, a imitazione di Cristo, il sacerdote offre un servizio al mondo: è chiamato a camminare con la gente, a servirla abbracciando la dimensione spirituale e temporale, e testimoniando quel Cristo che è celebrato nei sacramenti.
- 61.14 L'Istituto è presente nell'ambito internazionale, attraverso la collaborazione con organizzazioni internazionali e intercongregazionali, per sostenere campagne di *advocacy* mirate alla promozione dei diritti umani (AC '09, 195).

Nascita della comunità

62 L'annuncio del vangelo da parte del missionario sollecita l'ascoltatore ad aderire a Cristo. Chi lo accoglie è portato ad un cambiamento di vita reso visibile nell'adesione a una comunità di credenti: tale comunità infatti è il segno della nuova vita in Cristo¹⁹⁸.

62.1 Quando gli individui sono radunati dallo Spirito nel nuovo popolo di Dio, entrano in una comunità di fratelli e cercano di amarsi perdonandosi e aiutandosi reciprocamente. Fa parte dell'attività missionaria aprire le comunità cristiane a gente di differente classe **sociale**, di gruppi etnici e nazioni **diverse** e rimuovere le barriere ostili¹⁹⁹.

62.2 Nell'annuncio del vangelo, il comboniano si preoccupa di formare comunità ecclesiali fondate sull'ascolto della Parola di Dio, che testimoniano Cristo nella famiglia, nell'ambiente sociale e nella professione, in modo che la società venga permeata e trasformata.

62.3 Per rendere più intensa la vita cristiana e la spinta evangelizzatrice, in conformità con le scelte della Chiesa locale, il missionario incoraggia la formazione e la crescita di piccole comunità ecclesiali; queste, in unione con la comunità ecclesiale più vasta, rafforzano la dimensione umana dei singoli membri e ne sviluppano la corresponsabilità²⁰⁰.

Iniziazione

63 Il missionario accompagna coloro che hanno accolto la Parola nel cammino che, attraverso le varie tappe dell'iniziazione, conduce dal

¹⁹⁸ Cfr. Ef 4,24. RM 51.

¹⁹⁹ Cfr. *ibid.* 2,14.

²⁰⁰ Cfr. EN 58.

Battesimo agli altri sacramenti fino all'Eucaristia, vertice della vita cristiana che edifica l'unità e apre al servizio della carità²⁰¹.

- 63.1 L'iniziazione cristiana è attuata dal missionario attraverso le tappe del catecumenato o forme equivalenti in conformità con le direttive del magistero universale e delle Chiese particolari.
- 63.2 Speciale rilievo è dato alle celebrazioni liturgiche, per la forza con cui esprimono la vita della comunità e manifestano il mistero di Cristo e la natura della Chiesa.

Ministeri

64 Nel lavoro missionario è di primaria importanza scoprire e promuovere i doni e i ministeri, anche nuovi, suscitati dallo Spirito nelle comunità cristiane per la loro crescita fino allo «stato dell'uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo»²⁰². **Pertanto, l'impegno per la promozione della pluralità ministeriale del popolo di Dio** è uno dei compiti più importanti del missionario e richiede mezzi adeguati e personale preparato²⁰³.

- 64.1 Il missionario cura la preparazione degli animatori di comunità e dei catechisti, in conformità alla pastorale locale; dov'è necessario, crea e sostiene centri per la loro formazione²⁰⁴.
- 64.2 Accanto alla promozione vocazionale ministeriale, il missionario pone quella della vita consacrata nelle sue varie forme, inclusa quella comboniana, incoraggiandone l'espressione nel contesto della cultura e dei valori locali²⁰⁵.
- 64.3 **Le piccole comunità ecclesiali sono un luogo privilegiato per la promozione di nuove forme ministeriali (AC '91, 44.2c).**

In comunione con la Chiesa locale

65 **L'intera azione evangelizzatrice avviene all'interno delle Chiese locali, quali prime responsabili della missione.** L'Istituto offre alle Chiese il suo servizio nelle attività di evangelizzazione corrispondenti alle sue finalità missionarie. Il rapporto e i modi di cooperazione sono regolati da convenzioni tra l'Istituto e l'autorità ecclesiastica competente²⁰⁶.

- 65.1 Il missionario entra in piena comunione con la Chiesa locale sentendosene parte, la serve e ne accetta le priorità in un atteggiamento di collaborazione con tutti gli agenti pastorali presenti.

²⁰¹ Cfr. AG 14; CIC 788.2, 789; CT 18-20. RM 46-47.

²⁰² Ef. 4,13; cfr. EN 73.

²⁰³ Cfr. AG 16 - EG n. 130, 131.

²⁰⁴ Cfr. AG 17.

²⁰⁵ Cfr. AG 18.

²⁰⁶ Cfr. MR 11, 52 ss; CIC 520.2; 790.

65.2 Le convenzioni hanno lo scopo di favorire la reciproca accettazione e comunione tra l'Istituto e le Chiese locali: definiscono i diritti e gli obblighi di ambedue le parti nella sfera pastorale, economica e legale, in modo da assicurare una collaborazione continua e fruttuosa; sono stilate secondo la prassi ecclesiale e in collaborazione con il superiore provinciale e il suo consiglio e vengono approvate e riviste periodicamente dal superiore generale con il consenso del suo consiglio e dal vescovo diocesano.

65.3 Nell'offrire il suo servizio missionario alle Chiese, l'Istituto opera per quanto possibile in collaborazione con l'intera Famiglia Comboniana, come anche con le altre congregazioni missionarie.

Obbedienza ecclesiale

66 Il missionario, in comunione con la Chiesa locale, obbedisce a coloro che Cristo ha posto a reggere la sua Chiesa²⁰⁷ e, in comunione con tutta la Chiesa, promuove l'attuazione delle direttive della Sede Apostolica per tutto ciò che concerne l'evangelizzazione.

66.1 Il comboniano, in forza della sua vocazione e sempre in dialogo con la competente autorità, è attento a escogitare nuove e coraggiose esperienze di evangelizzazione.

66.2 Nell'attività apostolica il comboniano si impegna in una pastorale d'insieme, evitando l'individualismo. In caso di divergenze, l'obbedienza ecclesiale si esprime nell'accettazione delle direttive pastorali della Chiesa locale. Qualora si verificassero gravi difficoltà per la collaborazione con l'autorità ecclesiastica, i missionari non agiranno per iniziativa individuale, ma in solidarietà con il gruppo comboniano e l'autorità competente dell'Istituto.

Ecumenismo

67 La divisione tra i cristiani contraddice apertamente la volontà di Cristo, scandalizza il mondo e danneggia la predicazione del Vangelo²⁰⁸. Il missionario, in comunione con la Chiesa locale, leggendo attentamente i segni dei tempi²⁰⁹, promuove il dialogo ecumenico come opera dello Spirito che conduce il popolo pellegrino di Dio a una comunione e verità sempre più perfette.

67.1 Molte Chiese cristiane e comunità che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica proclamano sinceramente la Buona Novella di Cristo secondo le loro tradizioni. Il missionario collabora con esse secondo il direttorio ecumenico e le altre norme della Chiesa (AC '97, 53-59).

²⁰⁷ Cfr. At 20,26; CIC 678, 681.

²⁰⁸ Cfr. UR 1; EN 77; CIC 755; CT 32-33.

²⁰⁹ *Ut Unum Sint* n. 3.

Comunità apostoliche

68 Per rendere più completa ed efficace l'attività evangelizzatrice, il missionario favorisce il sorgere e lo sviluppo di comunità apostoliche di preghiera e di lavoro fra tutte le forze che si dedicano all'evangelizzazione nello stesso luogo.

- 68.1 Perché la comunità apostolica sia efficace sono necessari incontri di riflessione e preghiera, corresponsabilità nella programmazione, esecuzione e revisione del lavoro, una certa comunione di beni, mutua fiducia e una chiara identificazione da parte dell'individuo con la propria vocazione e con l'Istituto.
- 68.2 Si promuovono nuove forme di vita in comune che includono religiosi/e e agenti pastorali (AC '09, 63.3; Lettera della Famiglia Comboniana, *Oltre la collaborazione*, 2017, p. 2).
- 68.3 Il processo di discernimento comunitario è assunto come metodo di lavoro e stile di vita (AC '09, 5.4).

Inculturazione del messaggio

69 Il missionario si impegna nel processo con cui la Chiesa locale, guidata dallo Spirito, assimila il mistero di Cristo e lo **esprime** secondo il proprio linguaggio, la **propria** cultura e **forme religiose proprie**.

- 69.1 Il missionario è consapevole che la sua testimonianza è modellata dalla sua esperienza di fede all'interno della sua cultura. Pertanto, impara a discernere tra il contenuto essenziale del messaggio e le sue espressioni culturali condizionate dal tempo.
- 69.2 Il missionario coopera affinché la Parola di Dio sia tradotta, senza alterazioni, nel linguaggio delle diverse culture locali. Tale «trasposizione deve essere fatta... nel campo delle espressioni liturgiche, della catechesi, della formulazione teologica, delle strutture ecclesiali secondarie, dei ministeri»²¹⁰.
- 69.3 Il missionario è attento alle diverse espressioni di religiosità popolare, le studia e **aiuta ad un** retto discernimento, ne valorizza la capacità di far partecipare il popolo al processo di liberazione, che accompagna la crescita del Regno di Dio nelle varie situazioni umane.
- 69.4 L'inculturazione esige, oltre allo studio della lingua locale, l'impegno per lo studio della cultura con un atteggiamento di stima e rispetto (AC '03, 111).

²¹⁰ Cfr. EN 63; cfr. CT 53-54.

Comunità evangelizzatrice

70 L'attività evangelizzatrice dell'Istituto consiste nel **far sì che** la comunità cristiana diventi autosufficiente, cioè possieda i suoi ministeri, provveda alle sue necessità e prenda parte alla diffusione del Vangelo²¹¹.

70.1 Il missionario promuove iniziative di formazione di *leader* locali sia nel campo sociopolitico che ecclesiale (AC '09, 58.6) riconoscendo loro ambiti adeguati di azione e di responsabilità e valorizzando le loro competenze e la loro conoscenza della cultura locale (AC '97, 77). Le persone sono coinvolte nella programmazione e valutazione degli impegni pastorali.

Provvisorietà

71 Il missionario sa che la provvisorietà è una nota caratteristica del servizio missionario. Essa deriva dalla crescita delle Chiese, dall'urgenza di lavoro in altri campi **secondo le necessità della missione**, dal suo bene personale e dell'Istituto o può essere causata da fattori esterni e dalle condizioni socio-politiche.

71.1 La provvisorietà sottolinea la necessità di favorire l'autosufficienza della Chiesa locale **e di promuovere opere e attività sostenibili**. Essa quindi non compromette l'impegno di incarnazione, ma stimola il missionario a un lavoro costante.

71.2 La provvisorietà, inoltre, ha una dimensione spirituale perché è **accettazione della persecuzione, disposizione a ricominciare di nuovo e fede nella promessa della presenza di Cristo e della crescita del Regno di Dio**.

71.3. I superiori dedicano particolare cura a quei confratelli che, a causa della provvisorietà del loro lavoro o per altri motivi, si preparano a nuove attività, tenendo conto dell'età e delle situazioni personali.

Sezione seconda

ANIMAZIONE MISSIONARIA

Sui passi del Fondatore

72 I missionari comboniani, per vocazione e sull'esempio del Fondatore²¹², sono chiamati all'animazione del Popolo di Dio, affinché riconosca le

²¹¹ Cfr. AG 20; CIC 786; EG 120-121.

²¹² Cfr. S 1785 ; 1886 ; 1888-1890 : 2180-2182 ; 2543-2544 ; 4799-4801 ; 1089-1090 : 1751 ; 2261 ; 5987 ; 2565-2566 ; 1779-1782 ; 996 ; 3042-3044 ; 1689 ; 1558-1559 ; 4166 ; 5145-5146 ; 6214-6215 ; 6277-6279.

proprie responsabilità missionarie e si impegni nell'annuncio del Vangelo al mondo intero²¹³.

- 72.1 Comboni considerava aspetto essenziale della sua vocazione risvegliare la coscienza missionaria della Chiesa intera. Divideva il suo tempo tra il lavoro di evangelizzazione in Africa e l'animazione delle Chiese d'Europa. Nel lavoro di animazione missionaria, l'Istituto intende rimanere fedele allo spirito di iniziativa e di coraggio del Fondatore.
- 72.2 Il comboniano è espressione della missionarietà della sua Chiesa d'origine, ne stimola lo slancio all'evangelizzazione, soprattutto con la testimonianza della vita, la parola e la partenza verso i popoli da evangelizzare.
- 72.3 L'animazione missionaria dispone le singole Chiese non solo a comunicare le proprie ricchezze, ma anche a ricevere e a stimare quelle che possono venir loro da altre Chiese.

Collaborazione nell'animazione

73 Le Chiese locali sono responsabili della missione evangelizzatrice all'interno e oltre i propri confini geografici e sociologici. I comboniani offrono un servizio specifico e riconoscono che la loro attività dell'animazione missionaria nelle Chiese si attualizza mediante contenuti, modalità e applicazioni diverse secondo il contesto della Chiesa locale²¹⁴.

- 73.1 L'Istituto esplica l'animazione missionaria anche sollecitando, con le sue iniziative e la sua parola, le Chiese locali a prestare una fattiva assistenza agli studenti e ai lavoratori dei paesi emergenti²¹⁵.
- 73.2 Una costante e oggettiva informazione sulle condizioni religiose e sociali di altri popoli permette ai cristiani di riconoscere, alla luce del Vangelo, situazioni di ingiustizia e sfruttamento nelle relazioni socioeconomiche tra i vari paesi e ogni tipo di oppressione anche all'interno di essi.
- 73.3 L'Istituto collabora con le organizzazioni missionarie internazionali, con quelle delle conferenze episcopali, con gli uffici e organismi nazionali e diocesani e con altri istituti missionari²¹⁶. Il missionario coordina i suoi sforzi di animazione con i programmi diocesani e della propria circoscrizione (AC '09, 187).
- 73.4 L'animazione missionaria si configura come *informazione*, che può diventare annuncio o denuncia profetica contro ingiustizie e oppressioni; *formazione* della coscienza missionaria del popolo di Dio; proposta di *solidarietà* tra le Chiese stesse e nella società, che va dalla preghiera e dal sacrificio alla proposta esplicita della vocazione missionaria in tutte le sue forme e a una condivisione dei beni. (Questo numero 73.4 faceva parte della parte costituzionale, nell'incontro con il CG, è stato spostato qui).

²¹³ Cfr. AG 36; CIC 781.

²¹⁴ Cfr. AG 38; LG 13; CIC 782.2; 791.

²¹⁵ Cfr. CIC 792.

²¹⁶ Cfr. AG 33,38.

All'interno dell'Istituto

74 Affinché la sua attività di animazione missionaria risulti efficace, il comboniano si impegna ad approfondire e a rinnovare la sua consacrazione.

- 74.1 Nell'opera di animatore, il missionario prega innanzitutto il Padre perché lo mantenga fedele alla propria vocazione, mandi operai nella sua vigna²¹⁷ e faccia sentire ai cristiani l'urgenza dell'impegno missionario.
- 74.2 Ogni comunità promuove delle iniziative destinate a stimolare la sua coscienza missionaria, come giornate di riflessione, liturgie su temi missionari e commemorazione delle date significative della storia dell'Istituto e della vita del Fondatore.
- 74.3 I missionari, per aggiornare e arricchire le loro conoscenze, partecipano a conferenze, incontri e corsi specializzati.
- 74.4 Le comunità, specialmente quelle impegnate nella formazione, invitano i missionari in vacanza a presentare le loro esperienze missionarie. E questi, da parte loro, si rendono disponibili a tali richieste.
- 74.5 Nel lavoro di animazione missionaria si favorisce la collaborazione tra i confratelli che, nelle diverse province, lavorano in questo settore.
- 74.6 I continenti²¹⁸ e subcontinenti hanno un piano continentale di animazione missionaria e le circoscrizioni formulano la propria carta dell'animazione missionaria. (testo da discutere)

Ogni comunità è un centro

75 Ogni comunità comboniana è un centro di animazione e di spiritualità missionaria per la Chiesa locale. Attraverso questo servizio, la comunità vive il suo carattere specifico e aiuta il popolo di Dio ad arricchire la propria fede.

- 75.1 Ogni comunità può divenire un centro di animazione missionaria in diversi modi: mantenendo contatti con i benefattori²¹⁹, facendo conoscere la vita e il lavoro dell'Istituto attraverso i mezzi di comunicazione sociale, in particolare con la diffusione della stampa, e con la presentazione dell'attività e della vocazione missionaria in incontri, celebrazioni liturgiche, gruppi di studio, giornate vocazionali e ritiri.

Animatori

76 L'animazione missionaria richiede numerosi e diversi servizi specializzati, da affidare a missionari competenti in questo settore. Ai

²¹⁷ Cfr. Mt 9,37-38.

²¹⁸ Cfr AC '03, 137-139, *Vademecum* della continentalità, Roma 2015, pp. 2-5.

²¹⁹ Cfr. S 322-324 ; 633-634 ; 667 ; 693-694 ; 450-451 ; 1161-1162 ;1164-1166 ; 1191 ; 1194 ; 1228 ; 1250-1251.

superiori incombe la responsabilità della scelta di animatori capaci e della loro preparazione.

- 76.1 Oltre a particolari doti personali, l'animatore deve possedere una chiara identificazione con la sua vocazione, e, preferibilmente, un'esperienza di missione.
- 76.2 Gli animatori missionari periodicamente analizzano e valutano i loro metodi di lavoro. La loro attività è arricchita dalla collaborazione della comunità e di altri missionari, in particolare degli anziani, come autentici testimoni dell'apostolato missionario.
- 76.3 L'animatore missionario agisce sempre con e nella Chiesa locale, privilegiando la presenza negli organismi missionari diocesani e nazionali e collaborando con le forze missionarie esistenti, comboniane e non, e con gli agenti pastorali (AC '97, 104.1).
- 76.4 L'animatore missionario promuove iniziative di formazione missionaria sia per i confratelli che per altri operatori pastorali. Offre alle parrocchie e ai gruppi giovanili spazi adeguati dove è possibile arricchirsi della spiritualità missionaria. Integra i nostri collaboratori laici nelle iniziative di animazione missionaria, in modo da rispondere più efficacemente alle richieste di questo nostro servizio, assicurandone la continuità (AC '09, 190).

Promozione vocazionale

77 La promozione vocazionale è parte integrante e necessaria dell'animazione missionaria e si propone di offrire un aiuto nella scoperta, nel **discernimento e nello sviluppo** della vocazione missionaria.

- 77.1 La promozione vocazionale si rivolge a singoli e a gruppi di diversa età, dando la preferenza a ragazzi e a giovani già impegnati nella Chiesa locale.
- 77.2 Pur nel pieno rispetto della libertà di scelta, il promotore presenta chiaramente in tutte le sue forme la vocazione missionaria, sottolineando in modo particolare l'impegno a vita nell'Istituto sia dei sacerdoti che dei fratelli.
- 77.3 Il contatto personale è il mezzo più valido per conoscere il probabile candidato, le sue aspirazioni vocazionali, la sua famiglia e il suo ambiente. In questo lavoro il missionario comboniano si rende conto che la testimonianza della sua vita può essere il fattore determinante per altri a seguire Cristo nell'Istituto.
- 77.4 Il promotore collabora con il personale della parrocchia e della scuola come pure con gli uffici diocesani di animazione vocazionale. Ciò offre ulteriori garanzie di riuscita.
- 77.5 Lo stretto rapporto tra le loro attività impone ai promotori vocazionali e ai formatori di collaborare specialmente nei primi stadi della formazione.
- 77.6 Il comboniano promuove anche le vocazioni di missionari laici e collabora con gli organismi esistenti per la loro preparazione e il loro invio. Il direttorio provinciale dà indicazioni più precise, tenendo presenti le diverse situazioni locali.

Mezzi per l'animazione

78 Nell'animazione missionaria il comboniano fa uso dei mezzi di comunicazione sociale che l'esperienza e le singole situazioni indicano come adeguati per raggiungere il fine.

- 78.1 **Sull'esempio di san Daniele Comboni, che dedicò una parte rilevante della sua vita all'animazione missionaria della Chiesa, le circoscrizioni verificano il loro impegno in questo settore per collaborare alla crescita del popolo di Dio nel suo aprirsi alla missione universale²²⁰**
- 78.2 **Il missionario trova nei media digitali uno spazio per l'animazione missionaria e per creare reti di collaborazione e comunione fraterna.**
- 78.3 Il missionario entra in contatto con un numero considerevole di persone nelle **giornate e attività missionarie**. In esse può animare parrocchie e gruppi. Perciò le prepara e le realizza secondo le esigenze della Chiesa locale e le tradizioni di ciascun paese.
- 78.4 Cercando mezzi materiali per il sostegno dell'Istituto e delle sue attività, il comboniano, in spirito di povertà, esprime sia la sua solidarietà con l'Istituto che il suo impegno missionario. La ricerca di mezzi, tuttavia, non deve prevalere sugli altri aspetti dell'animazione missionaria.
- 78.5 Il missionario presenta sempre con dignità i vari popoli e paesi, sicuro che tale stima e rispetto contribuisce al diffondersi tra i cristiani di una mentalità più giusta e universalistica.
- 78.6 Le pubblicazioni **cartacee e digitali** dell'Istituto e i mezzi **multimediali** sono realizzati a un livello tecnico soddisfacente e adattati al pubblico cui sono destinati. Essi rendono un servizio alle Chiese e all'avanzamento degli ideali di fraternità tra i popoli. Qualora un'informazione risulti pericolosa per i missionari o per l'attività evangelizzatrice, si ricorre al discernimento e si agisce in accordo con i superiori.
- 78.7 La responsabilità nel settore dei mezzi di comunicazione sociale, la scelta e la preparazione di personale qualificato e la nomina di direttori, **di amministratori** e di consigli editoriali, spetta al superiore provinciale con il parere del suo consiglio. La responsabilità ultima, tuttavia, ricade sul superiore generale con il suo consiglio come garante della fedeltà alla finalità dell'Istituto e alle direttive della Santa Sede.
- 78.8 **I missionari vengono preparati ed educati all'uso competente e responsabile dei nuovi mezzi di comunicazione.**
- 78.9 Il missionario e le comunità collaborano nell'invio di informazioni e articoli destinati alle pubblicazioni dell'Istituto e si adoperano per la loro diffusione.

Pubblicazioni

Mass media

79 Prima di pubblicare libri o produrre mezzi di comunicazione sociale, il missionario chiede la licenza al proprio superiore maggiore.

²²⁰ Cfr. RM 26.

- 79.1 Secondo le norme della legislazione ecclesiastica, il missionario sottopone al giudizio del Vescovo diocesano, prima della pubblicazione, gli scritti che riguardano la fede o i costumi²²¹.
- 79.2 Il missionario comboniano invia all'Archivio generale tre copie dei libri pubblicati e dei mass-media prodotti, di cui è autore.

Sezione terza
FORMAZIONE INIZIALE E PERMANENTE

Capitolo 1
ORIENTAMENTO FONDAMENTALE

Chiamata

80 L'Istituto accoglie con gratitudine coloro che il Padrone della messe chiama **ad essere apostoli e annunciatori della Buona Novella**. Esso si assume la responsabilità di dare loro gli elementi per una formazione **iniziale** e permanente, in vista di un efficace servizio missionario nella vita consacrata e di un efficace apostolato missionario.

- 80.1 L'Istituto attribuisce particolare importanza alla formazione, in obbedienza alla volontà del Fondatore che definiva la scelta e formazione dei candidati come «la prima e più importante missione dell'Istituto»²²².

Scopi

81 La formazione **mira ad** aiutare il missionario nel suo cammino verso **una profonda** esperienza di Dio. Questo **lo renderà testimone di Dio con la sua vita e il suo servizio**. La formazione **mira anche** a renderlo capace di conoscere le persone del suo tempo per comunicare loro la Buona Novella con il loro stesso linguaggio. Essa viene qualificata dagli ideali e dall'esperienza di san Daniele Comboni come sono vissuti nell'Istituto²²³ e dalle esigenze del servizio missionario nel tempo attuale.

- 81.1 Nella sua formazione il missionario comboniano è **accompagnato ad assimilare** e a vivere i valori della sua consacrazione nelle concrete situazioni del suo servizio

²²¹ Cfr. CIC 822-832.

²²² CEA, p. 258; cfr. CIC 670.

²²³ Cfr. MR 11.

missionario. Le strutture educative, le esperienze formative, il modo di vivere, i programmi di studio e le specializzazioni devono essere orientati verso questa finalità²²⁴.

- 81.2 La conoscenza della vita del Fondatore e della storia dell'Istituto è un mezzo necessario per accrescere e conservare l'identità con l'Istituto stesso.
- 81.3 Affinché le attività, gli interessi e le speranze della Chiesa missionaria abbiano un influsso determinante sulla formazione, si incoraggia la comunicazione tra le varie comunità dell'Istituto.
- 81.4 Il missionario nella sua formazione è stimolato a interessarsi della realtà come si presenta nelle varie situazioni del mondo ed è reso capace di analizzarla e valutarla criticamente.

Risposta del missionario

82 Durante la formazione iniziale e permanente, il missionario risponde liberamente con il suo impegno personale all'azione dello Spirito che, come primo e insostituibile maestro, lo trasforma dall'interno, rendendolo sempre più capace di mettersi al servizio del Regno.

- 82.1 Come discepolo del Signore il missionario è chiamato a un cammino di fede e di continua conversione; impara così a interpretare gli avvenimenti, alla luce della fede, come storia di salvezza, attraverso l'ascolto, lo studio e la meditazione delle Scritture per poter avanzare nella sublimità della conoscenza di Gesù Cristo²²⁵.

Sviluppo di tutta la persona

83 L'Istituto aiuta i candidati e i membri nella loro crescita integrale umana e cristiana, e provvede loro una preparazione **adeguata** che li rende capaci di **vivere e lavorare** come missionari autentici²²⁶.

- 83.1 I programmi di formazione danno sufficiente attenzione a ogni aspetto della personalità, rendendo operanti i doni che lo Spirito ha dato all'individuo e impegnano tutta la persona attraverso un adeguato piano di studi, di attività pastorale e di vita comunitaria.
- 83.2 La maturazione umano-cristiana è un processo continuo che richiede comprensione e guida. L'Istituto offre l'ambiente e i mezzi necessari per la crescita personale, aiutando l'individuo, attraverso il confronto con la realtà in mezzo alla quale vive, a scoprire e valorizzare i propri lati positivi, a riconoscere e accettare i propri limiti e ad inserirsi nella vita.

²²⁴ Cfr. S 2681 ;2886 ; 2892.

²²⁵ Cfr. Ef. 3,19.

²²⁶ Cfr. CEA, pp. 271-275.

Nella comunità e per la comunità

84 La formazione **iniziale** e permanente tende a rendere i missionari capaci di vivere e lavorare insieme e di promuovere la crescita di comunità che siano segno della nuova umanità **e fraternità rese possibili** in Cristo. Tale capacità si sviluppa mediante la partecipazione attiva alla vita di una comunità, i cui membri condividono l'esperienza di fede in Gesù Cristo e si sentono coinvolti nella vita della Chiesa e del mondo.

- 84.1 Come essere sociale, il missionario comboniano cresce e si rinnova attraverso le relazioni interpersonali e lo sforzo verso una meta comune, per mezzo della cooperazione e del servizio²²⁷. Egli partecipa con i suoi fratelli all'unica salvezza del Cristo e con essi compie il suo cammino di fede.
- 84.2 Nella vita comunitaria il missionario impara ad accettare sé stesso e gli altri con un atteggiamento positivo e realistico.
- 84.3 Il missionario comboniano è aperto ai vari movimenti che lo Spirito suscita nella Chiesa. La sua eventuale partecipazione a questi movimenti è benefica purché non entri in conflitto con le finalità dell'Istituto e il suo impegno comunitario.

In crescita per tutta la vita

85 Il missionario **è impegnato** in un processo di maturazione che dura tutta la vita. La formazione **iniziale** e permanente sono i mezzi abituali per raggiungere questo obiettivo. La sua disponibilità a mettersi in questione e a crescere lo aiuterà ad adattare strutture e programmi alle esigenze della storia e della Chiesa.

- 85.1** La formazione è necessariamente permanente, in quanto risponde al carattere evolutivo e dinamico della persona umana, all'esigenza di mantenersi creativamente fedele alla propria identità vocazionale e di continuare a potenziarla affrontando con fede le molteplici esigenze della vita missionaria.

²²⁷ Il missionario "deve considerarsi come un individuo inosservato in una serie di operai, i quali hanno da attendere i risultati non tanto dall'opera loro personale, quanto da un concorso e da una continuazione di lavori misteriosamente maneggiati ed utilizzati dalla Provvidenza" CEA, p. 265.

Capitolo II

FORMAZIONE **INIZIALE**

Ruolo di ciascun membro

86 Tutti i missionari esercitano un influsso sulla formazione iniziale secondo il ruolo che essi rivestono nell'Istituto. I formatori, in comunione con loro, sono direttamente responsabili del lavoro di formazione.

- 86.1 Tutti contribuiscono alla formazione attraverso la testimonianza della vita, la preghiera, i suggerimenti, frutto della loro esperienza missionaria, l'appoggio e la fiducia che possono offrire ai formatori e ai candidati.
- 86.2 I superiori maggiori, con il consenso dei loro consigli, hanno il compito di nominare e preparare formatori adatti e sono, in ultima analisi, responsabili dei programmi stabiliti, sia direttamente che attraverso i rispettivi segretariati.
- 86.3 Spetta ai superiori maggiori garantire ai candidati, nelle fasi formative del postulato e dello scolasticato, la direzione spirituale secondo le norme del Codice di Diritto Canonico²²⁸. Particolari direttive al riguardo sono definite nella «Ratio fundamentalis institutionis et studiorum» dell'Istituto.

Formatori

87 I formatori iniziano i candidati ai valori fondamentali della vocazione missionaria comboniana. **Essi, mentre fanno un cammino di fede insieme, cercano di capire, sostenere, confrontare e valutare il cammino di ciascun candidato nella sua risposta all'azione dello Spirito.**

- 87.1 Coloro che sono assegnati al lavoro di formazione rendono un vero servizio missionario²²⁹. Perciò vi si dedicano con quella disponibilità e gioia che derivano dalla coscienza di vivere pienamente la propria vocazione missionaria.
- 87.2 I formatori devono possedere una chiara identità vocazionale, la capacità di discernere e di lavorare in équipe, **la capacità** di trattare con i giovani, una preparazione adeguata e una positiva esperienza missionaria.
- 87.3 I formatori collaborano in modo particolare con il superiore nel discernimento, nella valutazione e nel coordinamento dei vari fattori interni ed esterni che possono influire sulla comunità e sui suoi membri.
- 87.4 I formatori, nel rispetto di ciascun candidato e in un clima di reciproca fiducia, incoraggiano il libero e completo sviluppo della personalità, in un ambiente che favorisca l'iniziativa personale e il senso di responsabilità.
- 87.5 I formatori si radunano periodicamente a livello provinciale e internazionale, sotto la direzione dei rispettivi segretariati, per confrontare, valutare e aggiornare programmi e

²²⁸ Cfr. CIC 239.2; 246.4.

²²⁹ Cfr. S 2678 ; 2655 ; 5867-5869 ; 5897-5898.

metodi, in modo da assicurare la continuità nei diversi periodi di formazione e promuovere una comune linea d'azione tra coloro che lavorano nelle differenti province.

87.6 I formatori partecipano a seminari, conferenze, gruppi di studio e corsi di aggiornamento anche a livello di Chiesa locale.

Discernimento della vocazione

88 La vocazione missionaria è un dono dello Spirito che il candidato percepisce nella fede, accoglie liberamente, sviluppa durante la formazione in una verifica costante con i suoi formatori e realizza attraverso la scelta concreta del servizio missionario nell'Istituto.

88.1 **I criteri per il discernimento vocazionale sono indicati nella *Ratio fundamentalis Institutionis et studiorum*.**

88.2. Segni della vocazione comboniana sono: il desiderio e la disponibilità a evangelizzare secondo le finalità dell'Istituto; la comprensione della vita consacrata e l'impegno a viverla; la volontà e la capacità di appartenere a una comunità dell'Istituto e a vivere in un ambiente culturale differente.

88.3 I superiori maggiori e i formatori, in dialogo con la comunità, hanno il compito di discernere, in spirito di servizio fraterno, le attitudini del candidato e di decidere se sia sufficientemente preparato per essere ammesso al periodo seguente di formazione, alla professione religiosa e, nel caso, proposto al diaconato e al presbiterato.

Fase preparatoria

89 L'Istituto considera la fase preparatoria, nel contesto di una Chiesa locale, una forma di animazione vocazionale per una valida preparazione al postulato. **Questa fase preparatoria**, svolgendo un ruolo complementare alla famiglia e alla comunità parrocchiale, continua il cammino di formazione e di maturazione umano-cristiana²³⁰ **del giovane, aperto alla vocazione missionaria.**

89.1 **La fase preparatoria** accetta giovani che possiedono atteggiamenti cristiani e **buone** disposizioni fisiche, intellettuali e affettive.

89.2 La formazione nella fase preparatoria vuole aiutare i candidati a scoprire la vocazione che Dio ha posto in loro e a svilupparla secondo le loro capacità.

89.3 L'Istituto favorisce la creazione di centri di animazione e di formazione per candidati fratelli. È bene che questi centri siano in una comunità viva di fratelli.

89.4 I sacramenti dell'iniziazione cristiana vengono presentati gradualmente ma esplicitamente nella loro dimensione missionaria per suscitare nel candidato il desiderio di seguire Cristo nell'Istituto, secondo la varietà dei servizi che esso offre.

²³⁰ Cfr. OT 3.

- 89.5 Norme appropriate per i seminari e per la formazione dei fratelli sono contenute nel direttorio provinciale, che tiene conto della cultura e delle esigenze del paese e della Chiesa locale.

Fasi

90 Le tre fasi della formazione **iniziale** sono il postulato, il noviziato e il periodo dei voti temporanei.

- 90.1 Le strutture formative hanno la funzione di assicurare una continuità progressiva, tenendo presente le esigenze diverse della vocazione specifica dei fratelli e dei candidati al sacerdozio. Saranno rivedute e aggiornate regolarmente in modo da venir incontro alle condizioni del mondo e della Chiesa in continua evoluzione.
- 90.2 Durante il periodo di formazione sono tenuti presenti e verificati gli atteggiamenti che si ritengono fondamentali per una spiritualità missionaria: pazienza e fermezza nelle difficoltà, nelle contraddizioni e delusioni, spirito di iniziativa, accettazione delle persone nelle diverse situazioni e culture, attitudine a vivere e lavorare in comunione con gli altri missionari e agenti pastorali²³¹.
- 90.3 La formazione **iniziale**, fino al noviziato incluso, è di competenza del superiore provinciale e del suo consiglio, ed è regolata dal direttorio provinciale, **il quale attua la *Ratio fundamentalis institutionis et studiorum***, e dalle norme emanate dal superiore generale con il consenso del suo consiglio.
- 90.4 La formazione dei membri di voti temporanei è di competenza del superiore generale con il consenso del suo consiglio ed è regolata dai relativi direttori.
- 90.5 La formazione **iniziale** dei missionari di voti temporanei esige l'interesse, il coinvolgimento e la collaborazione delle rispettive province di cui sono membri.
- 90.6 La formazione missionaria esige una particolare attenzione alle scienze necessarie per la comprensione delle situazioni socioculturali dei popoli, alla dimensione missionaria della spiritualità e della teologia e ai vari metodi di evangelizzazione che hanno mostrato la loro efficacia nella storia della Chiesa. La collaborazione con altri Istituti missionari facilita il raggiungimento di questi obiettivi.
- 90.7 I programmi di studio per i candidati al sacerdozio come per i fratelli sono contenuti nella ***Ratio fundamentalis institutionis et studiorum***, che ha il compito di sottolineare la dimensione missionaria degli studi.
- 90.8 La partecipazione alle attività di animazione missionaria e di pastorale è un'ottima esperienza per coloro che si preparano ad essere missionari e ne rafforza l'identificazione vocazionale. Perciò nel programma della formazione saranno inserite alcune attività pastorali o di animazione, secondo l'età e l'inclinazione di ogni candidato²³².
- 90.9 I fratelli hanno bisogno di uno specifico programma di formazione professionale a motivo dei molteplici servizi che sono chiamati a svolgere nella Chiesa e nell'Istituto. Perciò, durante il postulato e il periodo della professione temporanea, hanno la

²³¹ Cfr. AG 25.

²³² I candidati "faranno in modo che il loro operare risenta di quei fervori di spirito apostolico, di cui qui devono dare qualche primizia", CEA, p. 270.

possibilità di una conveniente specializzazione in un'arte o professione, secondo le capacità e le inclinazioni personali.

Postulato

91 Come prima fase della formazione comboniana il postulato consente al candidato di raggiungere un livello di maturazione umana e spirituale che gli permette una scelta responsabile per l'ingresso in noviziato²³³.

- 91.1 Per essere ammesso al postulato il candidato accetta di verificare le sue aspirazioni vocazionali nell'Istituto; deve aver superato sostanzialmente la crisi dell'adolescenza, aver raggiunto un certo livello di equilibrio affettivo e aver già iniziato a vivere una fede personale.
- 91.2 Il postulato offre al candidato un periodo di maturazione umana e cristiana in un ambiente di libertà e responsabilità, una buona identificazione con la propria cultura, una più profonda esperienza di vita comunitaria e una sufficiente conoscenza dell'Istituto e di sé stesso che gli permettano una decisione cosciente e responsabile.
- 91.3 La durata del postulato, che ordinariamente non supera i tre anni, viene determinata dal superiore provinciale con il consenso del suo consiglio, tenendo conto della situazione personale di ciascun candidato.

Noviziato

92 Il noviziato costituisce la prima esperienza profonda del modo di vita dei missionari comboniani e ha lo scopo di preparare il candidato alla consacrazione a Dio per il servizio missionario. L'ammissione del candidato al noviziato è decisa dal superiore provinciale con il parere del suo consiglio.

- 92.1 Il candidato è ammesso al noviziato quando, a giudizio dei suoi formatori, è in grado di iniziarlo con serio impegno e responsabilità, possiede una sufficiente preparazione teologica per comprendere il significato e la pratica di seguire Gesù Cristo ed è capace di identificarsi con i missionari comboniani nelle loro concrete situazioni di vita.
- 92.2 Il novizio viene iniziato all'esperienza della sequela di Cristo, in particolare con la pratica dei consigli evangelici come sono proposti e vissuti nell'Istituto.
- 92.3 Il noviziato si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
approfondimento della comunione personale con Cristo; migliore comprensione della Parola di Dio, della liturgia e dei sacramenti; equilibrio tra azione e contemplazione, approfondimento della teologia dei voti e della loro incidenza nella crescita umano-cristiana della personalità, per una maggiore disponibilità al servizio missionario; esperienza di vita comunitaria; più vasta conoscenza della vita e del carisma del Fondatore e dell'Istituto, e studio approfondito delle costituzioni.
- 92.4. Il novizio non segue un normale programma di studi né viene occupato in un lavoro fisso, ma consacra il tempo soprattutto alla riflessione per cogliere l'azione di Dio nella

²³³ Cfr. CIC 597.2; 642.

sua vita e maturare la sua chiamata all'annuncio del Vangelo. Durante questo periodo si suggeriscono attività pastorali e di animazione missionaria.

Durata del noviziato

93 Il noviziato è costituito dall'anno canonico di 12 mesi, da trascorrere nella stessa comunità del noviziato, secondo la legislazione ecclesiastica, e da un periodo integrativo di almeno 7 mesi durante il quale i novizi hanno un'esercitazione apostolica e un'esperienza comunitaria fuori dalla comunità del noviziato²³⁴.

- 93.1 Il noviziato è strutturato in modo da riflettere il più possibile le situazioni concrete di vita dell'Istituto. Perciò il novizio alterna periodi di riflessione, preghiera, lavoro manuale e studi appropriati con periodi di esercitazioni apostoliche e di esperienze comunitarie in linea con la finalità dell'Istituto e regolati dalla *Ratio fundamentalis institutionis et studiorum* dell'Istituto stesso²³⁵.
- 93.2 Alla fine del noviziato il novizio può presentare la sua preferenza per lo scolasticato o il centro internazionale fratelli, a cui è interessato. Il candidato, tuttavia, accetta la possibilità di cambiamenti dovuti alle esigenze del servizio missionario, dell'Istituto e dell'internazionalità.

Ammissione nell'Istituto

94 Il novizio diventa membro dell'Istituto con la consacrazione a Dio per il servizio missionario mediante la professione dei voti di castità, povertà e obbedienza secondo le costituzioni. La parte essenziale della formula di professione, alla quale il candidato può aggiungere delle espressioni introduttive e conclusive, è la seguente: Io N.N. ... a gloria di Dio, davanti alla Chiesa, ..., nelle mani di N.N. ... faccio voto *per un anno di* (oppure di *perpetua*) castità, povertà e obbedienza secondo le costituzioni dell'Istituto dei Missionari Comboniani del Cuore di Gesù.

- 94.1 A tempo debito il candidato fa domanda di ammissione alla professione, scrivendo al competente superiore maggiore e dando le ragioni di essa. La domanda sarà accompagnata dal giudizio del maestro dei novizi, del superiore locale e della comunità in cui egli vive.
- 94.2 Gli elementi essenziali che vanno espressi nella formula della professione sono: la consacrazione a Dio per il servizio missionario; i tre voti di castità, povertà e obbedienza, espressi singolarmente; l'intenzione di conformarsi alle costituzioni dell'Istituto, la durata per cui viene fatta la consacrazione; il nome e la qualifica della persona che riceve la professione.
- 94.3 Il superiore locale della casa in cui il candidato risiede è delegato «ex officio» del superiore maggiore a ricevere i voti e potrà suddelegare la facoltà.

²³⁴ Cfr. CIC 641-653.

²³⁵ Cfr. CIC 648.2.

94.4 La formula della professione, con relativa data, viene firmata in tre copie da colui che emette i voti e dalla persona che riceve la professione, l'originale è conservato nell'archivio della casa, una copia viene inviata all'archivio della provincia di origine e un'altra alla segreteria generale.

Voti temporanei

95 Alla fine del noviziato il candidato è ammesso alla professione temporanea dal suo superiore provinciale con il consenso del suo consiglio. La professione è rinnovata annualmente per un periodo non inferiore a tre anni, né superiore a sei. Essa è ricevuta dal superiore provinciale che ha ammesso ai voti o dal suo delegato. Per giusti motivi o su richiesta del missionario, il superiore provinciale con il consenso del suo consiglio può prolungare questo periodo fino a un totale massimo di nove anni dalla prima professione²³⁶.

95.1 Per essere ammesso ai voti temporanei, il candidato deve avere almeno ventun anni di età, possedere una normale salute fisica e mentale, confermata da recenti certificati medici, e conformarsi ai requisiti della legislazione ecclesiastica, delle costituzioni e del direttorio generale. In casi di dubbio circa l'idoneità del candidato, l'Istituto potrà chiedere un ulteriore parere professionale, anche indicando un esperto di sua fiducia.

95.2 Il rinnovo della professione è fatto dal missionario professo alla data della scadenza dei voti e non può essere posticipato.

Riammissione nell'Istituto

96 Con l'autorizzazione del superiore generale e il consenso del suo consiglio, un candidato che ha ottenuto il permesso di un'esperienza senza voti fuori della comunità religiosa o che ha lasciato legittimamente l'Istituto, può essere riammesso senza l'obbligo di ripetere il noviziato, secondo le norme della legislazione ecclesiastica²³⁷.

Periodo della professione temporanea

97 Il periodo dei voti temporanei offre al neoprofesso la possibilità di sperimentare la propria fedeltà a Dio e alla comunità nelle situazioni concrete della vita, e lo prepara alla professione perpetua e al servizio missionario.

97.1 I neo-professi sono assegnati dal superiore generale con il parere del suo consiglio, attraverso il segretario generale per la formazione e in consultazione con il rispettivo superiore maggiore, a comunità in cui possano continuare la loro formazione iniziale²³⁸. Normalmente essi sono assegnati ad uno scolasticato internazionale o ad un centro internazionale fratelli o ad una comunità formativa equivalente, scelti in dialogo con i

²³⁶ Cfr. CIC 654-658.

²³⁷ Cfr. CIC 690.1.

²³⁸ Cfr. CIC 659; 660.

neo-professi. Questo periodo è considerato un passo significativo di quel cammino di esperienza e accettazione di altre culture, che tanta importanza riveste per il missionario.

- 97.2 Il periodo della professione temporanea ha lo scopo di aiutare il professo a integrare la sua consacrazione nella vita quotidiana, specialmente attraverso il discernimento comunitario e la direzione spirituale; ad allargare e approfondire la sua conoscenza del mistero di Cristo; ad acquistare mentalità e atteggiamenti aperti all'internazionalità; a completare la sua specifica preparazione teorica e pratica per il lavoro missionario²³⁹.
- 97.3 Speciale attenzione viene data al conseguimento di qualifiche necessarie per i fini dell'Istituto e per le esigenze delle Chiese locali. Si prevede perciò un programma accademico, scelto insieme con i formatori e normalmente seguito presso un'università o istituzione riconosciuta, che porti di solito al primo grado accademico o diploma professionale.
- 97.4 Il programma formativo, sviluppato all'interno delle comunità di membri di voti temporanei, segue le norme stabilite nei rispettivi direttori. Questi sono riveduti periodicamente dal segretario generale della formazione, in consultazione con le comunità interessate, e approvati dal superiore generale con il consenso del suo consiglio.
- 97.5 La formazione dei candidati agli ordini sacri e dei fratelli è regolata dal diritto universale e dalla *Ratio fundamentalis institutionis et studiorum* dell'Istituto²⁴⁰.
- 97.6 Per gli scolastici, la fine della formazione iniziale è marcata da un periodo di “servizio missionario” che dura 12 mesi. Le disposizioni e le modalità per questo servizio vengono specificate nella *Ratio Fundamentalis Institutionis et Studiorum*²⁴¹.

Voti perpetui

98 Un membro di voti temporanei viene ammesso alla professione perpetua dal superiore generale con il consenso del suo consiglio, su presentazione e valutazione della sua domanda da parte del superiore provinciale con il consenso del suo consiglio.

- 98.1 Il candidato, a tempo debito, fa la domanda per la professione perpetua al superiore generale, dandogli le ragioni di essa, e la manda al suo superiore provinciale. La domanda è accompagnata dal giudizio dei formatori, del superiore locale e della comunità in cui egli vive.
- 98.2 Per essere ammesso alla professione perpetua il candidato deve aver dimostrato di vivere serenamente e decisamente nell'Istituto. La professione è preceduta da un adeguato periodo di intensa preparazione spirituale, secondo le indicazioni degli appositi direttori.
- 98.3 A un candidato non può essere negata l'ammissione alla professione perpetua a causa di una malattia sopravvenuta dopo la prima professione, dovuta a negligenza da parte

²³⁹ Cfr. AG 26.

²⁴⁰ Cfr. CIC 659.3.

²⁴¹ Cfr. RFIS, 436-442.

dell'Istituto o a lavori sostenuti nell'Istituto stesso, eccetto il caso in cui sia impossibile o dannosa per lui o per l'Istituto la sua permanenza in comunità²⁴².

Capitolo III

FORMAZIONE PERMANENTE

Necessità

99 Per mantenersi fedeli alla propria vocazione e rispondere adeguatamente alle nuove esigenze di una Chiesa e di una società civile in trasformazione, i missionari sono chiamati a una continua crescita in Cristo e identificazione con il carisma dell'Istituto. **È necessario porre l'accento più sull'essere missione che sul fare missione, cioè sull'essere evangelizzati e sul convertirsi.** Perciò, hanno un incessante bisogno di rinnovare i contenuti e i metodi teologici²⁴³, culturali e professionali del loro servizio missionario.

- 99.1 Il rinnovamento spirituale ha lo scopo di rendere l'Istituto e il missionario atti a rispondere in una maniera sempre nuova alla chiamata del Signore, per conservare l'identità vocazionale e la capacità di proclamare il Vangelo con credibilità e originalità.
- 99.2 Il rinnovamento teologico, culturale e professionale implica la necessità di aggiornare i contenuti, i metodi e il linguaggio dell'evangelizzazione e di rendere il servizio missionario adeguato alle condizioni dell'uomo in continua mutazione.
- 99.3 Gli studi specializzati devono essere in armonia con la natura dell'Istituto e vengono pianificati in vista dei suoi impegni²⁴⁴.
- 99.4 Il tempo speso per la formazione permanente non va considerato come sottratto all'attività missionaria, ma come sua parte indispensabile.
- 99.5 Nell'organizzare i vari programmi di formazione permanente l'Istituto segue la volontà e l'esempio del Fondatore, che chiedeva ai suoi missionari già sul campo di lavoro un impegno a continuare la loro formazione²⁴⁵.

Responsabilità

100 La responsabilità della formazione permanente spetta al singolo missionario, alle comunità e ai superiori, in mutua collaborazione.

²⁴² Cfr. CIC 689; 689.3.

²⁴³ Cfr. AG 24; EN 15; CIC 661.

²⁴⁴ Cfr. MR 26.

²⁴⁵ Cfr. BC (79), pp. 292-295.

- 100.1 Il singolo missionario è il primo a sperimentare la necessità della formazione permanente e ha l'obbligo primario di prenderne l'iniziativa. Egli si prende il tempo per realizzare un programma di studio e di lettura adatto alla sua crescita spirituale e allo sviluppo della sua persona e della sua professione: continua ad approfondire la sua conoscenza delle culture e lingue; partecipa a quelle iniziative teologico-pastorali atte a renderlo più efficace nello svolgimento della sua attività.
- 100.2 La comunità è il luogo più favorevole al processo di formazione permanente quando si sforza di rinnovare la propria vita e attività, facendo di una comunità di lavoro una reale comunione di vita, atta così a formare e sostenere il singolo missionario. Inoltre essa fa sì che ciascun membro abbia il tempo e i mezzi per il rinnovamento personale e favorisce iniziative particolari per i missionari ammalati e anziani.
- 100.3 Il missionario è membro della comunità in cui vive, dell'Istituto, della Chiesa e del mondo: è quindi beneficamente influenzato nel suo rinnovamento se rimane aperto ad essi e vi partecipa in modo conveniente.
- 100.4 I superiori hanno una responsabilità particolare nell'animare i missionari nel loro continuo rinnovamento, offrendo loro sufficienti opportunità e provvedendo le necessarie strutture²⁴⁶.
- 100.5 La capacità di compiere con efficacia e serenità i propri impegni è aiutata anche dall'esercizio fisico e sportivo e da attività creative e ricreative.

Iniziative

101 L'Istituto si impegna con forme proprie di formazione permanente in modo speciale nell'approfondimento dell'identità comboniana di ogni membro. Per quanto riguarda il rinnovamento pastorale, il missionario partecipa alle iniziative della Chiesa locale e offre la sua collaborazione.

- 101.1 A livello generale, l'Istituto promuove e coordina varie iniziative, inclusi corsi speciali, sussidi e servizi informativi; a livello provinciale, assicura ai missionari la possibilità di partecipare a corsi culturali di introduzione al lavoro missionario, organizza assemblee, giorni di rinnovamento spirituale, ritiri di zona e facilita lo scambio di informazioni.
- 101.2 L'Istituto non solo utilizza iniziative di formazione permanente nelle Chiese locali, ma le promuove e offre la sua collaborazione per quanto riguarda l'inculturazione, l'aggiornamento pastorale e il rinnovamento degli agenti locali di pastorale.
- 101.3 I superiori promuovono la conoscenza e l'attuazione da parte dei confratelli dei documenti della Sede Apostolica e delle conferenze episcopali che li riguardano²⁴⁷.

²⁴⁶ Cfr. MR 13.

²⁴⁷ Cfr. CIC 592.2.

PARTE QUARTA
IL SERVIZIO DELL'AUTORITÀ NELL'ISTITUTO.

Sezione prima
GOVERNO E AUTORITÀ

Servizio dell'autorità

102 La Chiesa come popolo di Dio riconosce una sola autorità, Cristo **che “spogliò sé stesso assumendo la condizione i servo”**²⁴⁸. Nell'Istituto l'autorità è un servizio che partecipa di quella di Cristo e vi si ispira. Egli, infatti, venne «non per essere servito, ma per servire²⁴⁹». Questo servizio è reso alla comunità e a ciascun membro per aiutarlo a vivere secondo la sua consacrazione e a sviluppare i suoi doni personali e carismi nel servizio missionario²⁵⁰.

102.1 Il ministero dell'autorità unisce la vita e l'attività dell'Istituto alla Chiesa²⁵¹, nella quale Cristo è il vero capo, il maestro ed il Buon Pastore²⁵².

102.2 L'autorità è un servizio di guida nella comunità: è servizio di ispirazione, che coadiuva tutti i membri della comunità nel vivere la loro vocazione; di discernimento, che aiuta ciascuno a fare le giuste scelte nel raggiungimento del Regno di Dio; di unità e di coordinamento; d'incoraggiamento e di correzione fraterna come sostegno per superare i momenti di debolezza, stanchezza e scoraggiamento, attraverso una guida amichevole.

Organizzazione

103 I missionari comboniani vivono in comunità locali rette da un superiore locale. Queste comunità sono raggruppate in province o delegazioni sotto l'autorità di un superiore provinciale o delegato, assistiti da un consiglio. Tutte queste comunità formano l'Istituto, che è retto dal superiore generale assistito dal suo consiglio*²⁵³.

103.1* **La provincia è costituita da almeno cinque comunità locali e trentacinque membri di voti perpetui. L'autonomia e l'organizzazione della provincia sono determinate dalle leggi interne dell'Istituto.**

²⁴⁸ Fil 2,7.

²⁴⁹ Mt 20,28.

²⁵⁰ Mt 23,8-11; Lc 22,25-27.

²⁵¹ Cfr. PC 14.

²⁵² Cfr. Mt 23,8; Gv 10,1-8; Ef 1,22.

²⁵³ * I termini “provincia” e “provinciale” usati in queste costituzioni e nel direttorio generale si applicano sia alla provincia che alla delegazione a meno che questa non sia specificamente esclusa con l'uso di un asterisco.

- 103.2 La delegazione è costituita da almeno due comunità locali e da dieci membri.
- 103.3 Il distretto della curia generalizia include la residenza del superiore generale e del suo consiglio, i relativi uffici e segretariati e altre comunità assegnategli. È retto dal vicario generale in qualità di delegato del superiore generale.

Diritto universale e proprio

104 L'Istituto è governato secondo la legislazione ecclesiastica, le costituzioni e il direttorio generale, le direttive del capitolo generale e i direttori supplementari²⁵⁴.

- 104.1 I direttori supplementari sono riveduti periodicamente e sottomessi al superiore generale e al suo consiglio per l'approvazione secondo le norme stabilite per ciascuno. Quelli a livello generale sono resi noti tramite le pubblicazioni ufficiali dell'Istituto.

Esercizio dell'autorità

105 Il governo ordinario dell'Istituto viene esercitato da superiori eletti o nominati costituzionalmente, assistiti dai loro consigli. Il superiore generale, il superiore provinciale* e i loro vicari sono superiori maggiori e ordinari a norma della legislazione ecclesiastica²⁵⁵. Per gli uffici di superiore e vice-superiore, a tutti i livelli, è esigito l'ordine sacerdotale.

- 105.1 I superiori, a tutti i livelli, all'inizio del loro mandato, emettono la professione di fede, secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica. Tale professione viene fatta ordinariamente durante una celebrazione liturgica²⁵⁶.
- 105.2 Le costituzioni e i direttori generale e provinciale danno un elenco dei casi in cui il superiore deve chiedere al suo consiglio il voto collegiale, deliberativo o consultivo.
- 105.3 Quando si esige il voto di **consenso** del consiglio generale o provinciale, il superiore deve convocare i consiglieri e richiederne formalmente il consenso. L'atto è valido se si è ottenuta la maggioranza assoluta dei voti favorevoli, da computarsi sul numero dei presenti, compreso anche, secondo la consuetudine del nostro Istituto, il voto del superiore²⁵⁷.
- 105.4 Il voto di **consenso** è segreto, se ciò viene richiesto dalla legislazione ecclesiastica o da un membro del consiglio generale o provinciale. Il superiore non può agire contro il voto deliberativo.
- 105.5 Il superiore, in spirito di corresponsabilità, tiene in grande considerazione l'opinione del consiglio e, nei casi previsti dai direttori generale e provinciale, o a richiesta di uno dei membri, ne chiede il voto consultivo. Quando si esige espressamente il voto

²⁵⁴ Cfr. PC 2; CIC 617.

²⁵⁵ Cfr. CIC 134.1; 620.

²⁵⁶ Cfr. CIC 833.8.

²⁵⁷ Cfr. CIC 127.

consultivo, il superiore è obbligato a richiederlo, ma per ragioni serie non è necessariamente tenuto a seguirlo.

105.6 Nei casi urgenti, a giudizio del superiore, il voto consultivo può essere richiesto anche separatamente: per telefono, oralmente o per corrispondenza.

II Superiore

106 L'autorità ordinaria risiede nella persona del superiore che ha **la responsabilità ultima della vita della comunità** ed è responsabile di ogni decisione. L'esercizio dell'autorità si basa sul principio di sussidiarietà, richiede corresponsabilità, collaborazione, rispetto di ogni missionario²⁵⁸ e si esprime specialmente nel dialogo²⁵⁹.

106.1 La corresponsabilità comporta che ciascun missionario abbia la possibilità di partecipare effettivamente alla programmazione, realizzazione e verifica del lavoro della comunità. La collaborazione consiste nella volontà da parte del missionario di porre i suoi suggerimenti e risorse a disposizione della comunità.

106.2 Basandosi sul principio di sussidiarietà, l'autorità superiore non interviene o interferisce nella sfera di competenza dell'autorità inferiore, a meno che non sia richiesto dal bene delle comunità o dei missionari.

106.3 Nella scelta delle persone per i vari servizi di autorità, i missionari si preoccupano di garantire l'unità e le finalità dell'Istituto.

Ministero del superiore

107 Il superiore anima la comunità e i singoli membri alla ricerca della volontà di Dio, alla realizzazione della loro consacrazione missionaria e alla crescita nella carità²⁶⁰. Egli esercita l'autorità con responsabilità sia nel prendere decisioni, come nel curarne l'esecuzione, sempre in conformità con il fine dell'Istituto; inoltre presta il suo servizio nell'armonizzare i vari aspetti della vita comunitaria e nel prendersi cura del singolo missionario²⁶¹.

107.1 Con impegno, tatto, sensibilità e iniziativa, il superiore si preoccupa di essere vincolo di unità nell'aiutare ciascun missionario a superare le sue tendenze individualistiche e la mancanza d'interesse per gli altri e nell'incoraggiare ciascuno a considerare i propri talenti come un bene a servizio degli altri. Egli rispetta la competenza di coloro ai quali è stato affidato un compito specifico.

²⁵⁸ Cfr. BC (79), pp. 292-295.

²⁵⁹ Cfr. ET 25.

²⁶⁰ Cfr. PC 14; CIC 619.

²⁶¹ Cfr. 1Pt 5,2-3; MR 13-14; "Egli (il superiore) da parte sua si considera facile a secondare per quanto può il loro zelo e i giusti loro desideri, e a provvedere ai loro bisogni; distribuisce le varie mansioni con riguardo all'abilità, inclinazione e forza di ognuno...", BC (79), p. 293.

- 107.2 Il superiore esercita un ruolo di guida per il bene della comunità attraverso direttive che sono di sua competenza, in consultazione con le persone interessate, e, per quanto è possibile, comunica le ragioni delle sue decisioni.
- 107.3 Il superiore si interessa affinché tutti abbiano possibilmente un compito specifico del quale si sentano personalmente responsabili davanti a lui e alla comunità.
- 107.4 Il superiore ha il compito di favorire un clima di fraternità e di collaborazione con la Chiesa locale.

108 Diritto di appello

Quando un missionario ritiene che le costituzioni o i suoi diritti siano stati violati, **ha il diritto di** appellarsi a un'autorità superiore. Questa è tenuta a dare un giudizio che obbliga finché non sia fatto un ulteriore appello e sia dato un nuovo verdetto. Gli appelli possono essere inoltrati fino alla Santa Sede. Prima di fare un appello a un'autorità superiore, si cerchi una soluzione tramite il dialogo.

- 108.1 Per facilitare il diritto di ricorso e perché siano intermediari tra i missionari e il superiore, uno o più «probi viri» possono essere designati dal superiore provinciale con il parere del suo consiglio, dopo aver consultato i membri della provincia secondo le norme determinate dal direttorio provinciale.

Sezione seconda COMUNITÀ LOCALE

Erezione e soppressione

109 La comunità o casa religiosa locale viene eretta dal superiore provinciale con il consenso del suo consiglio, previo consenso scritto del vescovo diocesano²⁶². Essa può essere soppressa solo dal superiore generale con il consenso del suo consiglio, dopo aver consultato il vescovo diocesano²⁶³.

- 109.1 I criteri fondamentali per erigere una comunità sono un lavoro conforme al fine dell'Istituto e la possibilità della vita comunitaria.
- 109.2 Quando l'erezione di una comunità o casa religiosa richiede personale e mezzi fuori dalla provincia, occorre l'autorizzazione del superiore generale con il consenso del suo consiglio.

²⁶² Cfr. CIC 609.1.

²⁶³ Cfr. CIC 616.1.

Assegnazione alla comunità locale

110 Ogni missionario è assegnato a una comunità locale dalla competente autorità.

- 110.1 L'assegnazione di un missionario a una comunità locale nella provincia è di competenza del superiore provinciale con il parere del suo consiglio, eccettuati i casi contemplati dalle costituzioni e dal direttorio generale.
- 110.2 L'assegnazione viene fatta dopo un dialogo con il superiore, i membri della comunità locale e il missionario interessato, e viene comunicata con una lettera del competente superiore, che, normalmente, include una descrizione del lavoro da farsi.
- 110.3 Quando l'assegnazione alla comunità o il trasferimento da essa riguardano l'attività pastorale, sono fatti in dialogo con il vescovo diocesano.

111 Consiglio di comunità

Il consiglio di comunità è l'incontro di tutti i membri per ricercare il bene comune, promuovere la comunione fraterna, pianificare e verificare le attività e partecipare a tutte le decisioni importanti della comunità.²⁶⁴ **Ogni membro della comunità ha il diritto e l'obbligo di parteciparvi.**

- 111.1 Il consiglio di comunità è il momento ordinario in cui la comunità, confrontandosi con la Parola di Dio e riflettendo sui documenti della Chiesa e dell'Istituto, ricerca la volontà di Dio attraverso il discernimento comunitario.
- 111.2 La comunità viene radunata dal superiore in consiglio con regolarità e rivede lo stile di vita, gli impegni e la maniera con cui sono stati attuati. In materie importanti elencate nel direttorio provinciale, il superiore prima di agire ha bisogno del consenso della maggioranza del consiglio di comunità. Dei consigli vengono fatti i verbali in cui appaiono le decisioni prese.
- 111.3 Le decisioni che riguardano il servizio missionario vengono prese in comunione con l'autorità ecclesiale e in accordo con i collaboratori e i consigli pastorali.
- 111.4 Le comunità numerose, oltre ad avere gli incontri regolari del consiglio, possono eleggere un consiglio ristretto formato da pochi membri, con competenze e compiti ben determinati.
- 111.5 La competenza, la frequenza e la modalità degli incontri del consiglio di comunità sono stabilite dal direttorio provinciale.

112 Superiore locale

Il superiore locale è nominato dal competente superiore maggiore con il consenso del suo consiglio. Ha autorità sui membri della comunità, che coordina e anima in spirito di servizio.

²⁶⁴ Cfr. PC 14; CIC 627.

- 112.1 Ogni membro sacerdote può essere nominato superiore locale dopo tre anni di professione perpetua. Prima della nomina si deve consultare la comunità locale²⁶⁵.
- 112.2 Il superiore locale svolge questo servizio per un periodo di tre anni; può essere nominato superiore della stessa comunità solo per un secondo periodo consecutivo. Tuttavia i superiori delle case di formazione possono essere nominati anche per altri periodi consecutivi.
- 112.3 Per motivi gravi può essere richiesto ad un superiore di lasciare il suo ufficio, prima della scadenza del periodo, dal superiore competente con il consenso del suo consiglio.
- 112.4 Al termine del mandato, il superiore locale continua il suo servizio come delegato del superiore competente, fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo superiore.
- 112.5 I superiori, i vice superiori e i formatori degli scolasticati e centri internazionali per fratelli e i maestri dei novizi sono nominati dal superiore generale con il consenso del suo consiglio, sentito anche il parere del segretario del segretariato generale della formazione e del superiore provinciale interessato.
- 112.6 Il vice superiore della comunità locale è proposto dal consiglio di comunità e nominato dal superiore provinciale con il parere del suo consiglio.

Sezione terza

PROVINCIA

113 Erezione e soppressione

La provincia viene eretta di norma dal capitolo generale e in casi eccezionali dal superiore generale con il consenso del suo consiglio, con un decreto che ne determina le caratteristiche e i confini. Il capitolo generale o il superiore generale con il consenso del suo consiglio possono modificare o sopprimere una provincia quando le condizioni lo richiedono.

- 113.1 Prima di erigere, modificare o sopprimere una provincia, si consultano i rispettivi superiori provinciali con i loro consigli e i membri interessati.

Vincoli giuridici speciali

114 Salvo sempre il diritto ed il dovere della direzione generale per quanto riguarda l'unità dell'Istituto e il bene supremo dell'attività missionaria, possono essere stabiliti particolari rapporti giuridici tra una provincia e un'altra circoscrizione, provincia o delegazione, o missionari con un compito particolare, quando circostanze gravi esterne o interne, giudicate tali dal capitolo generale, lo

²⁶⁵ Cfr. CIC 623-624.

consigliano e la maggioranza dei membri interessati lo chiede o almeno lo accetta. Tali rapporti giuridici particolari sono, eventualmente, regolati da un ordinamento giuridico speciale.

Incorporazione radicale

115 Ogni membro dell'Istituto, mediante la sua prima professione, viene radicalmente incorporato nella provincia che lo ha ammesso al noviziato.

115.1 A un missionario può essere consentito di cambiare la sua incorporazione radicale per ragioni considerate valide dal superiore generale con il parere del suo consiglio dopo aver ottenuto il parere favorevole dei rispettivi superiori provinciali con il parere dei loro consigli.

Assegnazione alla Provincia/Delegazione

116 L'assegnazione di un missionario a una provincia è di competenza del superiore generale sentito il parere del suo consiglio.

116.1 Durante la formazione iniziale il missionario appartiene alla provincia di origine. La prima assegnazione e ogni assegnazione successiva iniziano ufficialmente con la data stabilita dalla lettera di assegnazione.

116.2 Prima che un missionario sia assegnato a una provincia o ne sia trasferito, il superiore generale fa un adeguato dialogo con il missionario e i superiori interessati.

116.3 Le assenze dalla provincia sono autorizzate dal superiore provinciale a norma del direttorio provinciale. In caso di una assenza prolungata il superiore provinciale ne informa il superiore generale e il superiore della provincia nella quale il missionario si reca.

116.4 Un missionario che si trova temporaneamente in un'altra provincia prende contatto con il superiore di questa, il quale, in dialogo con lui e nel rispetto della programmazione fatta, gli indica una comunità locale alla quale egli appartiene per la durata della sua permanenza. Nella sua permanenza il missionario si adegua alle direttive della provincia.

116.5 Uno scambio temporaneo di membri, fino a un anno, può essere fatto tra province con il mutuo consenso dei rispettivi superiori provinciali e dei loro consigli, informando il superiore generale.

Nomina del provinciale

117 * La nomina del superiore provinciale viene fatta dal superiore generale con il consenso del suo consiglio, previa consultazione dei membri della provincia, inclusi quelli che si trovano temporaneamente fuori di essa.

117.1* La persona proposta dai membri nella consultazione acquisisce il diritto all'ufficio quando è nominata dal superiore generale con il consenso del suo consiglio.

Requisiti

118 Ogni sacerdote dell'Istituto può diventare superiore provinciale. Per essere validamente nominato, il candidato deve avere almeno trenta anni di età e cinque anni di professione perpetua. In mancanza di questi requisiti, occorre la postulazione alla Santa Sede²⁶⁶.

Consultazione

119 * Nella consultazione per la nomina del superiore provinciale ciascun missionario vota per un candidato. Colui che riceve la maggioranza assoluta dei voti validi nella prima votazione viene proposto come nuovo superiore provinciale. Se nessuno dovesse ricevere la maggioranza assoluta, si tiene una seconda votazione, con l'autorizzazione del superiore generale, sentito il parere del suo consiglio, presentando i nomi dei tre che hanno ricevuto il numero più alto dei voti nella votazione precedente. Chi **ottiene** la maggioranza relativa è proposto come superiore provinciale.

119.1* Nella consultazione tutti i membri assegnati alla provincia hanno diritto di voce attiva.

119.2* La consultazione è condotta dal superiore provinciale uscente e dal suo consiglio. Essa è preceduta da un sondaggio fatto tra i membri della provincia secondo le norme stabilite dal direttorio provinciale. I risultati del sondaggio e della consultazione sono comunicati al superiore generale e ai membri della provincia.

119.3* Chi ricevesse voti nel sondaggio e nella prima votazione ha il diritto di declinare la sua candidatura. Eventuali rinunce vengono comunicate al superiore generale. In casi eccezionali e per ragioni molto gravi il superiore generale, con il consenso del suo consiglio, ha il diritto d'intervenire ed obbligare un candidato a ritirarsi.

119.4* Se uno o più membri il cui numero totale di voti costituisce la maggioranza assoluta dei voti validi dati nella prima votazione, non sono disponibili o rinunciano, la consultazione deve essere ripetuta. La maggioranza dei voti è calcolata sul numero delle schede pervenute in tempo utile.

Superiore di delegazione

120 Il superiore di delegazione è nominato dal superiore generale con il consenso del suo consiglio, dopo un sondaggio fra i membri della delegazione. Egli ha potestà delegata di governo che esercita secondo le

²⁶⁶ Cfr. CIC 623.

specificazioni date nella lettera di nomina. ~~Non è membro di diritto del Capitolo generale.~~

120.1 I requisiti per essere superiore di delegazione sono gli stessi richiesti per il superiore provinciale.

120.2 Il superiore generale con il parere del suo consiglio può considerare il superiore di delegazione equivalente a un superiore maggiore per finalità civili e anche per permettergli di partecipare agli incontri nazionali dei superiori maggiori.

Consiglio provinciale

121 *Il consiglio provinciale è composto da almeno quattro consiglieri che aiutano il superiore provinciale nel governo della provincia. Nell'elezione dei consiglieri hanno voce attiva tutti i membri professi assegnati alla provincia e voce passiva i membri assegnati di voti perpetui.

121.1* Le norme per il numero di consiglieri, i criteri e la procedura di elezione e sostituzione, la durata dell'ufficio, sono specificati dal direttorio provinciale.

Vice superiore provinciale

122 *Il vice superiore provinciale viene eletto a scrutinio segreto dal superiore e dai consiglieri provinciali tra i consiglieri sacerdoti. I risultati dell'elezione vengono comunicati al superiore generale e al suo consiglio per la conferma.

122.1 I requisiti per essere vice superiore provinciale sono gli stessi richiesti per il superiore provinciale.

122.2 Durante l'assenza del superiore provinciale o qualora fosse impedito, il vice superiore provinciale ha poteri ordinari. In materia di grande importanza che non richieda una decisione urgente, attende il ritorno del superiore provinciale.

122.3 Durante l'assenza sia del superiore provinciale che del vice superiore provinciale, il consigliere sacerdote più anziano di età prende il loro posto.

Consiglio e vice superiore di delegazione

123 Il consiglio di delegazione è composto da due consiglieri eletti secondo le norme date dal superiore generale con il consenso del suo consiglio nella lettera di erezione della delegazione. Anche per la scelta del vice superiore di delegazione si seguono le norme date dal superiore generale con il consenso del suo consiglio.

Durata dell'ufficio

124 * La durata dell'ufficio del superiore provinciale è di tre anni, con la possibilità di una riconferma per un secondo periodo e un terzo periodo consecutivo. Alla fine del suo mandato, il superiore provinciale rimane al servizio come delegato del superiore generale fino alla riconferma o alla sostituzione.

124.1* Se l'ufficio del superiore provinciale rimane vacante durante i primi due anni del suo mandato, il vice superiore provinciale, con il consenso del suo consiglio, indice una nuova consultazione. Se l'ufficio del superiore provinciale rimane vacante durante l'ultimo anno, il vice superiore provinciale regge la provincia con questo titolo. In ambedue i casi il nuovo superiore provinciale o il vice superiore provinciale restano in carica fino al termine del mandato in corso.

Autonomia

125 Ogni provincia gode di un'adeguata autonomia di governo, esercitata dal superiore provinciale e suo consiglio. Il superiore generale con il suo consiglio interviene quando l'unità, il bene o le finalità dell'Istituto o della provincia lo richiedono, o quando i diritti dei missionari sono seriamente compromessi.

125.1 L'autonomia della provincia assicura che il superiore provinciale abbia i poteri ordinari necessari per gli atti di governo richiesti dal fine particolare della provincia.

125.2 In materie riguardanti la provincia, il superiore generale tratta con il superiore provinciale. I membri della provincia si riferiscono di solito al superiore provinciale, evitando indebiti ricorsi al superiore generale.

125.3 La competenza della provincia si estende a campi come la pianificazione interna e la destinazione del personale nella provincia; la nomina dei superiori e vice superiori locali e degli incaricati dei vari settori; l'animazione missionaria e vocazionale e la formazione, come sono specificate nelle costituzioni e nel direttorio generale; i rapporti con la Chiesa locale e le autorità civili; la concessione di permessi per viaggi fuori dalla provincia, nei limiti stabiliti dall'autorità superiore, e lo scambio temporaneo di personale con altre province.

Compiti del superiore e consiglio provinciali

126 Nella sua qualità di guida della provincia, il superiore provinciale ha il compito di animarla e di edificarne lo spirito comunitario: per questo si tiene libero da altri compiti impegnativi che gli impediscono il compimento del suo ufficio. Egli convoca il consiglio provinciale con frequenza regolare, delegando, possibilmente, compiti specifici ai consiglieri.

126.1 È particolare responsabilità del superiore provinciale:

visitare le comunità almeno una volta all'anno; interessarsi ai membri della provincia, affinché vivano la loro vita religiosa e missionaria in conformità al diritto proprio e secondo le direttive delle conferenze episcopali e dei vescovi diocesani; concedere le

lettere dimissorie per il diaconato e il presbiterato²⁶⁷; convocare, preparare e presiedere gli incontri del consiglio; sostenere l'autorità dei superiori locali e le competenze dei differenti settori; tenere la corrispondenza con la direzione generale e inviare le relazioni sullo stato della provincia e delle sue attività; mantenere i rapporti con le autorità religiose e civili e le persone private; conservare l'archivio provinciale secondo le norme date dal direttorio della direzione generale e dal direttorio provinciale.

126.2 Con il consenso del consiglio, quando un consigliere è assente, il provinciale può invitare in consiglio un altro missionario e dargli, per l'occasione, il diritto di voto, in modo particolare quando il direttorio generale o provinciale richiedono la presenza dell'intero consiglio. I consiglieri sono corresponsabili per l'intera provincia e perciò si tengono informati riguardo ad essa. Ulteriori specificazioni del ruolo dei consiglieri si trovano nel direttorio provinciale.

126.3 I responsabili dei segretariati possono essere invitati alla riunione del consiglio, senza diritto di voto, quando il consiglio provinciale tratta di materie che riguardano il loro lavoro. Almeno una volta all'anno tutti i segretari prendono parte a un incontro di consultazione e pianificazione indetto dal superiore provinciale.

Voto consultivo / di consenso

127 Le materie da trattare nel consiglio provinciale richiedono procedure differenti a seconda della loro importanza. Alcune materie comportano il voto consultivo, altre invece richiedono il voto **di consenso**.

127.1 Materie richiedenti il voto consultivo: l'ammissione dei candidati al noviziato o la delega di tale facoltà ad altri; la nomina di vice superiori locali, economi, direttori di riviste, consigli editoriali e animatori missionari; la presentazione di personale per uffici diocesani; l'assegnazione a una comunità e il trasferimento del personale nell'ambito della provincia; il cambio dell'incorporazione radicale; l'elenco di membri richiesti al consiglio generale o messi a disposizione dello stesso; il personale da raccomandare per specializzazioni, l'approvazione dei progetti dei confratelli da presentare alle procure e ad altri organismi, per essere finanziati; il permesso per esperimenti speciali di povertà; l'invito a ospiti, osservatori ed esperti a partecipare all'assemblea; avviare il processo di dimissione di un membro della provincia; autorizzare un membro per la firma in banca; aiuto finanziario a un missionario con permesso di assenza o escaustrato o dimesso; il permesso a rinunciare alla voce passiva per il capitolo o a partecipare al capitolo; gli altri casi stabiliti dal diritto universale e da quello proprio dell'Istituto.

127.2 Materie richiedenti il voto **di consenso**: l'erezione di comunità o case religiose a norma del direttorio generale; la richiesta al consiglio generale del permesso di erigere o sopprimere opere dell'Istituto; la consultazione, quando l'ufficio di provinciale è vacante; l'elezione del vice superiore provinciale; la nomina o rimozione di un superiore locale, dei formatori e dei responsabili dei segretariati o uffici provinciali; invitare un confratello al consiglio quando un consigliere è assente; determinare la durata del postulato, l'ammissione dei novizi alla prima professione, l'ammissione alla rinnovazione dei voti; il prolungamento del periodo di voti temporanei fino a un totale massimo di nove anni e la presentazione al consiglio generale di quelli che fanno

²⁶⁷ Cfr. CIC 1019.1.

domanda per la professione perpetua o per gli Ordini Sacri; i casi particolari riguardanti il numero minimo di membri di una comunità; il permesso di vivere temporaneamente fuori comunità; il permesso di assenza per non più di un anno fuori della casa dell'Istituto; la convocazione dell'assemblea provinciale e l'approvazione dalle proposte e mozioni della stessa; l'approvazione della programmazione provinciale e dei programmi formativi; l'approvazione del bilancio preventivo annuo, del bilancio consuntivo e della relazione finanziaria dell'economista provinciale; l'assegnazione di proprietà in uso a una comunità; la richiesta al consiglio generale per ottenere il diritto di proprietà per comunità locali; l'autorizzazione a spese straordinarie; l'assunzione di debiti; la vendita di proprietà e di titoli nei limiti stabiliti dal capitolo generale; l'approvazione e la revisione del direttorio provinciale, da presentarsi al consiglio generale per il nulla osta; gli altri casi stabiliti dal diritto universale e da quello proprio dell'Istituto.

Comunicazioni

128 Le decisioni del consiglio provinciale sono comunicate e spiegate a tutti i membri, eccetto quelle strettamente personali o riservate.

128.1 Una copia del verbale completo deve essere mandata alla segreteria generale, dopo ogni incontro.

128.2 Si pubblica periodicamente un bollettino, allo scopo di informare tutti i membri e interessarli alle attività e allo sviluppo della provincia.

Segretariati Provinciali

129 La continuità e la competenza tecnica nell'amministrazione della provincia sono assicurate dai vari segretariati e uffici. Gli incaricati di questi organismi, nominati «ad nutum» dal superiore provinciale con il consenso del suo consiglio, non scadono con il consiglio provinciale.

129.1 I segretariati provinciali sono organismi tecnico-consultivi-operativi a servizio del consiglio provinciale e della provincia e agiscono in collaborazione con i rispettivi segretariati generali. Indicazioni riguardanti il loro numero, competenze e statuti, sono contenute nel direttorio provinciale.

Assemblea provinciale

130 L'assemblea provinciale è un organo consultivo che tratta i vari aspetti della vita e attività della provincia. Essendo un'espressione di solidarietà e di vita comunitaria, ogni missionario vi prende parte personalmente o, nei casi previsti dai direttori provinciali, per mezzo di un delegato.

130.1 L'assemblea provinciale è convocata almeno ogni due anni dal superiore provinciale con il consenso del suo consiglio, informandone il consiglio generale. I dettagli sulla

partecipazione e modalità dello svolgimento dell'assemblea sono specificati dal direttorio provinciale.

- 130.2 Secondo le necessità e le circostanze, l'assemblea può essere plenaria, estesa cioè a tutti i membri della provincia, o rappresentativa, limitando la partecipazione ai delegati scelti secondo le norme del direttorio provinciale. In province più vaste o con personale numeroso, possono essere indette assemblee di zona dell'uno o dell'altro genere.
- 130.3 L'assemblea può rivedere la vita della provincia riguardo all'evangelizzazione e animazione missionaria, alla formazione e vita comunitaria, alla consacrazione e vita di preghiera, alla situazione economica; l'assemblea propone gli aggiornamenti del direttorio provinciale, fa i preparativi per il capitolo generale e discute altre materie.
- 130.4 Le mozioni dell'assemblea, per entrare in vigore, hanno bisogno dell'approvazione del superiore provinciale, con il parere o il consenso del suo consiglio, secondo i casi.
- 130.5 Ospiti, osservatori ed esperti possono essere invitati a partecipare all'assemblea senza diritto di voto, dal superiore provinciale con il parere del suo consiglio.

Direttorio provinciale

131 Il direttorio provinciale è la codificazione ufficiale delle norme ed usanze esistenti nella provincia. Esso entra in vigore dopo aver ricevuto l'approvazione del superiore provinciale con il consenso del suo consiglio, ed essere stato dichiarato conforme alle costituzioni e direttorio generale dell'Istituto dal superiore generale con il consenso del suo consiglio.

- 131.1 Il direttorio provinciale specifica la situazione della provincia e applica i principi fondamentali e le direttive contenute nelle costituzioni e direttorio generale o emanate dal superiore generale con il suo consiglio.
- 131.2 Il direttorio provinciale viene riveduto dall'assemblea provinciale e approvato dal superiore provinciale con il consenso del suo consiglio. Tutte le revisioni esigono il nullaosta del superiore generale con il consenso del suo consiglio prima di diventare effettive.

Sezione quarta

DIREZIONE GENERALE

Superiore e consiglio generale

132 L'autorità ordinaria su tutto l'Istituto risiede **nella persona del** superiore generale, assistito da almeno quattro assistenti eletti a questo servizio dal capitolo generale: essi costituiscono il consiglio generale. Uno degli assistenti è vicario generale.

- 132.1 La residenza del consiglio generale è designata dal capitolo generale e non può essere

trasferita senza il permesso della Santa Sede.

Compiti del superiore generale

133 Il superiore generale **esercita il suo servizio di** autorità su tutto l'Istituto, le province, le comunità e su ciascun missionario, con la speciale responsabilità di promuovere l'unità e il raggiungimento dei fini dell'Istituto, in conformità con la legislazione ecclesiastica, le costituzioni e il direttorio generale.

133.1 Il superiore generale esercita il suo ministero come legame visibile di unione, sia all'interno dell'Istituto che con la Chiesa. Come primo in una comunità di fratelli, egli dà un servizio di guida e di ispirazione, perché l'Istituto rimanga fedele ai suoi fini missionari e alle esigenze della vita consacrata, confermandolo al servizio dell'evangelizzazione, secondo i segni dei tempi.

133.2 È particolare responsabilità del superiore generale mantenere i rapporti con la Santa Sede, firmare contratti e convenzioni con i vescovi diocesani, trattare con le autorità civili per tutto l'Istituto; disporre del personale; visitare le province almeno una volta durante il suo mandato; garantire rispetto per le autorità subordinate e per i diritti dei singoli membri; indirizzare lettere di carattere generale ai missionari; rappresentare l'Istituto presso l'Unione dei Superiori Generali.

Vicario generale

134 Il vicario generale assiste in modo più stretto il superiore generale; ha una potestà ordinaria vicaria che esercita in assenza del superiore generale. Quando il superiore generale è in sede, egli opera con poteri delegati.

134.1 In materia di grande importanza, che non richieda decisioni urgenti, il vicario aspetta il ritorno del superiore generale.

Assistenti

135 Oltre alla loro funzione nel consiglio generale, gli assistenti generali seguono l'attività di settori specifici dell'Istituto e il suo coinvolgimento nella Chiesa.

135.1 La distribuzione di campi d'interesse sia settoriali che geografici tra gli assistenti è lasciata al giudizio del superiore generale con il parere del suo consiglio, ed è resa pubblica.

135.2 Ogni assistente ha uno speciale rapporto e incontri regolari con uno o più segretariati, senza esserne segretario.

Animazione e coordinamento

136 I membri del consiglio generale hanno il compito di coordinare e animare l'Istituto: hanno perciò bisogno di una conoscenza diretta della

situazione in cui i missionari lavorano, attraverso lo studio, la comunicazione, le visite e i contributi offerti dai diversi segretariati.

- 136.1 Il consiglio generale, in dialogo con i superiori di **circoscrizione**, pianifica e programma le visite alle rispettive **circoscrizioni**, in modo che almeno il numero minimo di membri richiesto per la consulta rimanga normalmente in sede.
- 136.2 Quando un assistente generale, come tale, visita una **circoscrizione**, è visitatore ex-officio, opera nei limiti di corresponsabilità e sussidiarietà costituzionale e si attiene a tutte le istruzioni decise dal consiglio generale, che sono pure comunicate agli interessati.
- 136.3 Per questioni o circostanze particolari, il superiore generale, con il consenso del suo consiglio, può nominare un visitatore ufficiale, le cui responsabilità vengono determinate nella lettera di nomina.

Consulta generale

137 La consulta generale, che è l'incontro del superiore generale con i suoi assistenti, è competente in tutte le materie che vanno sottomesse al voto del consiglio, secondo la legislazione ecclesiastica, le costituzioni e il direttorio generale.

- 137.1 Il numero minimo richiesto per la consulta è di tre **membri**, il superiore generale o il suo vicario e due assistenti.
- 137.2 Il segretario generale è presente alla consulta per redigere il verbale e offrire assistenza tecnica, ma non ha diritto di voto.
- 137.3 In assenza di uno o due membri del consiglio, il superiore generale, con il consenso dei consiglieri presenti, può invitare uno o due confratelli a prendere parte alla consulta. Tale presenza è necessaria quando occorre il voto collegiale per il quale si richiede il plenum del consiglio e per avere il minimo di tre consiglieri per il voto **di consenso**.
- 137.4 I membri della consulta hanno il diritto di essere informati su tutto ciò che riguarda l'Istituto e possono aggiungere all'agenda altre questioni da trattare. In materie che non richiedono il voto **di consenso**, la consultazione diventa obbligatoria, se richiesta da un membro del consiglio generale.
- 137.5 I responsabili dei segretariati e uffici generali sono invitati assieme a prendere parte alla consulta almeno una volta all'anno, ma possono essere chiamati ogni volta che sono discusse questioni concernenti il loro settore.

Voto collegiale

138 Per il voto collegiale sono presenti il superiore generale e il plenum dei consiglieri. Il voto è segreto e la maggioranza richiesta per le decisioni è quella assoluta, da computarsi sul numero dei presenti, compreso il superiore generale. Il voto collegiale è domandato per i seguenti casi: elezione del vicario

generale, accettazione della rinuncia di un consigliere generale e sua sostituzione, dimissione di un professore di voti temporanei o perpetui²⁶⁸.

Voto di consenso

139 Il voto **di consenso** riguarda materie importanti concernenti l'Istituto e i membri. Di seguito sono elencati i casi in cui è richiesto il voto **di consenso**, cui si aggiungono eventuali altri casi. E sono stabiliti dal diritto universale e da quello proprio dell'Istituto.

- 139.1 Riguardo all'evangelizzazione: l'accettazione o il ritiro da campi di attività missionaria; l'approvazione e revisione di contratti e convenzioni con i Vescovi diocesani; la proposta alla Santa Sede per la nomina, rimozione o trasferimento di Vescovi ed Amministratori apostolici membri dell'Istituto.
- 139.2 Riguardo alle province e case: l'erezione, soppressione o modifica di province; l'apertura o la soppressione di case di scolasticato, di centri internazionali per fratelli, di noviziati e di opere dell'Istituto; l'approvazione di richiesta da parte delle province per l'accettazione di nuovi impegni, che richiedono nuovo personale o mezzi finanziari; la soppressione di comunità o case religiose; l'approvazione di richieste da parte delle province di concedere il diritto di proprietà a delle comunità locali.
- 139.3 Riguardo al personale: l'indicazione dei nomi per la lista dei candidati per l'elezione extra-capitolare del superiore generale; la nomina di maestri dei novizi, dei superiori, vice superiori e formatori degli scolasticati e centri internazionali per fratelli, dei superiori provinciali, dei superiori di delegazione, dei membri degli uffici, dei segretari generali, dei consiglieri del consiglio di economia e dell'economato generale, del rappresentante legale dell'Istituto, del visitatore ufficiale; l'invito ad un candidato a superiore provinciale a ritirarsi; l'invito a uno o due confratelli a partecipare alla consulta; il permesso di escaustrazione ad un membro per tre anni; le norme per la scelta del vice superiore e dei consiglieri di delegazione.
- 139.4 Riguardo ai candidati: l'ammissione ai voti perpetui e al presbiterato; la riammissione di membri già professi e novizi che hanno terminato il noviziato, usciti legittimamente, senza che ripetano il noviziato; l'autorizzazione a fare il noviziato fuori dalla casa di noviziato; la dispensa dai voti temporanei.
- 139.5 Riguardo alle costituzioni e al direttorio generale: la richiesta alla Santa Sede dell'interpretazione autentica delle costituzioni; l'interpretazione autentica del direttorio generale; la convocazione e la preparazione del capitolo generale e dell'assemblea intercapitolare; la determinazione di collegi elettorali per il capitolo generale e il numero di delegati da eleggere; l'invito di osservatori, conferenzieri ed esperti al capitolo generale; la sospensione di norme del direttorio generale durante il mandato, purché non siano essenziali alla natura e finalità dell'Istituto; la delega di poteri straordinari ai superiori provinciali; l'approvazione e la revisione di direttori ufficiali e l'emissione di norme per le tre fasi della formazione di base.
- 139.6 Riguardo all'economia: l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e delle relazioni finanziarie dell'economato generale; il permesso di superare i limiti per

²⁶⁸ Cfr. CIC 699.1.

l'amministrazione straordinaria; l'autorizzazione a contrarre debiti e ad alienare proprietà a norma della legislazione ecclesiastica, delle costituzioni e del direttorio generale, la richiesta alle province di eventuali contributi straordinari per necessità particolari dell'Istituto e dell'evangelizzazione.

Segretariati ed uffici

140 La direzione generale è composta, oltre che dal consiglio generale, dai diversi segretariati e uffici generali. I membri di questi organismi sono nominati «ad nutum» dal superiore generale con il consenso del suo consiglio.

140.1 I segretariati generali sono organismi tecnici-consultivi-operativi a servizio del superiore generale e suo consiglio e dell'Istituto. Essi sono: **i segretariati della Missione, della Formazione e dell'Economia** ²⁶⁹. Nell'ambito delle loro competenze: studiano problemi e situazioni, propongono soluzioni, preparano sussidi e pubblicazioni, attuano i programmi concordati con il superiore generale e suo consiglio, favoriscono la collaborazione e l'interscambio con i rispettivi segretariati o incaricati provinciali, collaborano nei programmi di formazione permanente, organizzano assemblee e raduni di settore in accordo con il superiore generale, sentito il parere del proprio consiglio.

140.2 Oltre all'aiuto dei segretariati, il consiglio generale si avvale anche di quello degli uffici generali. Essi sono: la segreteria generale, **l'ufficio comunicazione**, l'ufficio della procura generale presso la Santa Sede, la postulazione generale, lo «Studium Combonianum» e **il servizio di accompagnamento dei confratelli**.

140.3 Tali organismi forniscono al consiglio generale tutti i dati che vengono richiesti o che essi ritengono utili e assicurano la continuità delle competenze tecniche nell'amministrazione dell'Istituto. I loro responsabili continuano nell'ufficio anche dopo l'elezione del nuovo consiglio generale.

140.4 Il capitolo generale può creare o abolire tali organismi generali secondo le necessità. Le loro attività sono determinate da norme contenute nel direttorio della direzione generale.

140.5 La postulazione generale per le Cause di Beatificazione e Canonizzazione dei membri dell'Istituto è guidata dal postulatore generale.

140.6 Lo «Studium Combonianum» promuove lo studio della storia dell'Istituto con speciale attenzione alla vita, opere e scritti del Fondatore Daniele Comboni.

Procuratore generale

141 Il procuratore generale cura i rapporti con la Santa Sede, sotto la direzione del superiore generale e suo consiglio.

Segreteria generale

142 La segretaria generale ha il compito di registrare, conservare e

²⁶⁹ AC '15, 66.

diffondere le informazioni importanti, a livello generale **dell'Istituto**.

- 142.1 La segreteria generale comprende: la sezione degli affari correnti, sotto la responsabilità del segretario generale; la sezione storica, diretta dall'archivista generale.
- 142.2 La sezione degli affari correnti, assistita da un consiglio editoriale nominato dal superiore generale con il parere del suo consiglio, cura le pubblicazioni ufficiali dell'Istituto. Queste contengono le decisioni del consiglio generale, come pure la documentazione di interesse generale, notizie, studi e altro materiale destinato a promuovere l'informazione e l'unità nell'Istituto.
- 142.3 Le informazioni ufficiali della direzione generale destinate al pubblico sono comunicate attraverso un ufficio stampa.

Direttorio della direzione generale

143 Il direttorio della direzione generale dà norme per l'attività del superiore generale, degli assistenti generali e degli altri organismi che costituiscono la direzione generale.

- 143.1 Il direttorio della direzione generale contiene: norme riguardanti le competenze del consiglio generale e dei singoli membri; la frequenza e le norme procedurali per la consulta; le direttive per gli archivi; gli statuti che governano i segretariati e gli uffici generali.
- 143.2 Il direttorio della direzione generale viene riveduto periodicamente, in consultazione con i segretariati e gli uffici interessati, e approvato dal superiore generale con il consenso del suo consiglio.

Assemblea intercapitolare

144 L'assemblea intercapitolare è la riunione dei membri del consiglio generale con i superiori provinciali e delegati insieme agli incaricati dei segretariati generali **e ai Fratelli referenti continentali**. Essa si svolge tra un capitolo generale e l'altro allo scopo di verificare l'esecuzione delle decisioni capitolari e studiare nuove vie per continuarne la realizzazione. L'assemblea è convocata dal superiore generale con il consenso del suo consiglio ed è di natura consultiva.

- 144.1 L'assemblea intercapitolare può essere integrata con altre forme di consultazione come le assemblee continentali.

[Verificare gli aspetti giuridici della partecipazione del Fratello Referente Continentale all'assemblea intercapitolare, che può essere di diritto o su invito.](#)

Intercomunicazione

145 L'intercomunicazione tra il consiglio generale e i membri dell'Istituto, e dei membri tra loro, è essenziale per rafforzare la comunione fraterna, per promuovere la corresponsabilità e lo scambio d'idee.

145.1 Le pubblicazioni ufficiali dell'Istituto sono i canali normali di comunicazione tra la direzione generale e i membri dell'Istituto. Tutte le province e i membri offrono materiale per lo scambio di idee e di informazioni.

145.2 Bollettini d'informazione, studi e altro materiale utile vengono fatti circolare tra le province e tra i segretariati generali per uno scambio di esperienze.

145.3 La corrispondenza con la direzione generale va indirizzata alla persona a cui è diretta. Quella ufficiale può essere indirizzata direttamente alla segreteria generale o ad essa trasmessa.

145.4 Il capitolo generale determina le lingue da usare per gli atti ufficiali e le comunicazioni.

Sezione quinta

CAPITOLO GENERALE

Autorità suprema

146 Il capitolo generale è l'autorità suprema dell'Istituto, esercitata in maniera straordinaria e collegiale, ed esprime la partecipazione di tutti i missionari alla vita dell'Istituto stesso. Il capitolo deve custodire fedelmente e **aggiornare alla luce dei segni dei tempi e del luogo** il patrimonio dell'Istituto: il carisma del Fondatore, il fine, lo spirito, l'indole e le sane tradizioni dell'Istituto²⁷⁰.

Convocazione

147 Il capitolo generale è convocato dal superiore generale con il consenso del suo consiglio. In via ordinaria viene convocato ogni sei anni; in circostanze particolari si possono tenere capitoli straordinari.

147.1 La lettera di convocazione viene inviata a ogni missionario **un anno** prima dell'apertura del capitolo ed è firmata dal superiore generale e da ciascuno dei suoi assistenti.

147.2 La lettera di convocazione indica la data e il luogo del capitolo, come pure la data in cui i capitolari devono essere presenti e contiene la lista dei capitolari di diritto, il numero dei delegati da eleggere e la composizione dei singoli collegi elettorali. In essa si chiedono anche preghiere per la buona riuscita del capitolo.

²⁷⁰ Cfr. CIC 631.

147.3 Il capitolo è preceduto da una sufficiente consultazione e studio, organizzati e valutati da una o più commissioni speciali, nominate dal superiore generale con il parere del suo consiglio.

Composizione

148 Il capitolo generale è composto dai capitolari di diritto e dai delegati. Capitolari di diritto sono il superiore e i consiglieri generali e i superiori provinciali*. Capitolari delegati sono quelli eletti dai membri che hanno diritto di voto.

148.1 Osservatori, conferenzieri ed esperti possono essere invitati dal superiore generale con il consenso del suo consiglio, o dal capitolo, a prendere parte ad alcune o a tutte le sedute.

Collegi elettorali

149 Il numero dei capitolari delegati deve essere almeno la metà di tutti i capitolari più uno.

149.1 Il superiore generale, con il consenso del suo consiglio, decide in ciascuna occasione il numero dei delegati da eleggere in ciascun collegio elettorale, in modo da assicurare un'adeguata rappresentanza e da facilitare il lavoro del capitolo.

149.2 Per garantire l'effettiva rappresentanza dei fratelli al capitolo generale, il superiore generale, con il consenso del suo consiglio, prepara i collegi elettorali dei fratelli.

149.3 Il segretario generale prepara le liste di coloro che hanno diritto di voce attiva e passiva e le invia alle rispettive province.

149.4 **Almeno dieci mesi** prima dell'apertura del capitolo, il superiore provinciale invia, con il mezzo più spedito e sicuro, le schede elettorali, munite del timbro ufficiale, agli elettori provinciali, con una spiegazione sul numero dei delegati da eleggere e la data in cui le schede dovranno essere restituite.

149.5 Una delegazione che non raggiunga il numero minimo richiesto per l'elezione di un delegato, può optare per essere unita a un altro collegio elettorale. Se il distretto della curia generalizia non raggiunge il numero minimo, i suoi membri saranno aggiunti alla lista delle loro province di origine.

Elezione dei delegati

150 Nella elezione dei delegati al capitolo tutti i membri di voti perpetui, che non siano già capitolari di diritto, hanno diritto alla voce passiva. Tutti i membri professi hanno diritto alla voce attiva.

150.1 I Vescovi esonerati dal loro ufficio e che vivono in una comunità dell'Istituto hanno diritto a voce attiva e passiva.

- 150.2 L'elezione dei delegati è preceduta da un sondaggio.
- 150.3 Un missionario può rinunciare al diritto di voce passiva per ragioni riconosciute valide dal superiore provinciale con il parere del suo consiglio: egli conserva il diritto di voce attiva.
- 150.4 Gli esclaustrati non hanno diritto di prendere parte all'elezione.
- 150.5 Ogni elettore riceve due schede, una per i sacerdoti e l'altra per i fratelli; ciascuno vota su ambedue.
- 150.6 Ciascun elettore mette un segno presso il nome del delegato di sua scelta, chiude la scheda in una busta e quindi chiude questa in una seconda **busta** sulla quale scrive il suo nome; quindi inserisce la busta chiusa in una terza che porta l'indirizzo del superiore che ha inviato la scheda, e gliela restituisce. Se la scheda arriva dopo lo spoglio dei voti, non può essere presa in considerazione.
- 150.7 Nel giorno stabilito per lo spoglio delle schede, il superiore provinciale e almeno due missionari verificano le schede **valide** pervenute; quindi aprono le buste, mescolano le schede e contano i voti. Risultano eletti quelli che hanno ricevuto la maggioranza **assoluta** dei voti. **(Si chiede un'ulteriore riflessione sul quorum.)**
- 150.8 Compiuto lo spoglio delle schede, il superiore provinciale prepara il verbale delle elezioni, con la data, il numero degli elettori, il nome di coloro che hanno ricevuto voti e il numero dei voti ricevuti. I verbali, firmati dai presenti, sono conservati nell'archivio provinciale; una copia è inviata al segretario generale; i risultati delle elezioni sono resi noti ai missionari.
- 150.9 Per quanto riguarda i collegi elettorali dei fratelli, il superiore generale con il parere del suo consiglio dà le norme per la restituzione e lo spoglio delle schede e per la notifica dei risultati.
- 150.10 Ciascun delegato ha un sostituto che prende il suo posto qualora egli non possa partecipare al capitolo per ragioni riconosciute valide dal superiore provinciale con il parere del suo consiglio. Il sostituto è colui che riceve il numero più alto dei voti dopo l'ultimo delegato. Nei collegi elettorali con un solo delegato, qualora il sostituto non raggiunga almeno un terzo dei voti validi, si rifà l'elezione per il sostituto.

Rappresentanti dell'Istituto

151 I capitolari sono i rappresentanti dell'intero Istituto e di ciascun missionario. Essi formano l'assemblea legislativa, i cui compiti sono di affrontare le necessità presenti e di programmare per il futuro dell'Istituto.

- 151.1 Ogni capitolare ha la responsabilità di procurarsi tutte le informazioni necessarie per un fruttuoso svolgimento del suo mandato, si interessa di tutti i problemi del suo collegio elettorale, prende contatto con i suoi elettori e si informa della situazione dell'intero Istituto.
- 151.2 Il superiore provinciale invita i capitolari alle sedute del consiglio per preparare la relazione al capitolo generale, mettendo a loro disposizione tutto il materiale utile.

151.3 Il superiore generale, con il parere del suo consiglio, provvede alla preparazione prossima di tutti i capitolari organizzando, eventualmente, corsi e conferenze tenute da esperti, prima dell'apertura del capitolo.

Apertura

152 Il capitolo generale si apre nel giorno stabilito nella lettera di convocazione, con la verifica della sua legalità e di quella di ciascun capitolare.

152.1 Nel caso che alcuni capitolari fossero in ritardo, il superiore generale, con il voto favorevole dei presenti, può posporre l'apertura del capitolo, ma non oltre una settimana. Il «quorum» è costituito dai due terzi dei capitolari.

152.2 L'apertura del capitolo generale è preceduta da una solenne concelebrazione eucaristica e dal giuramento dei capitolari.

152.3 Il Superiore Generale presiede il Capitolo fino alla sua conclusione.

Competenza

153 Il capitolo generale ha innanzitutto la responsabilità di promuovere la fedeltà dell'Istituto alla sua missione specifica nella Chiesa. Perciò ha la competenza di rivedere ogni aspetto della sua vita e attività. Con un voto a maggioranza assoluta può introdurre dei cambiamenti nel direttorio generale e in ogni altro testo supplementare, ed emanare regole e direttive vincolanti per tutti i membri; con la maggioranza di due terzi, può fare dei cambiamenti nelle costituzioni, che presenterà all'approvazione della Santa Sede, purché siano salvaguardate la natura e le finalità dell'Istituto. Il capitolo elegge il superiore generale e il suo consiglio.

153.1 Nell'emanare le sue decisioni, il capitolo generale stabilisce un periodo adeguato di tempo tra la promulgazione e la data in cui esse entreranno in vigore, in modo da consentire a tutti di venirne a conoscenza.

153.2 Il capitolo è conscio della necessità di concedere al consiglio generale una certa libertà nell'esercizio dell'amministrazione ordinaria, secondo le costituzioni, particolarmente riguardo a situazioni nuove e impreviste; esso specifica gli indirizzi da seguire nel governo dell'Istituto e delinea un piano di attività; rivede anche l'elenco delle questioni da decidere con voto deliberativo, stabilisce i limiti per le operazioni economiche straordinarie delle province e determina la somma e i modi dei contributi a favore della direzione generale.

153.3 Di fronte a questioni che presentano particolare difficoltà, il capitolo promuove periodi di più intensa riflessione in vista di un discernimento spirituale.

Relazioni ufficiali

I capitolari sono informati dello stato dell'Istituto attraverso le relazioni ufficiali del superiore generale e suo consiglio, della segreteria generale, dei responsabili dei segretariati e uffici generali e dei superiori provinciali.

- 154.1 La relazione del superiore generale deve essere approvata e firmata dai suoi assistenti.
- 154.2 La relazione della provincia è preparata, dopo aver consultato i missionari, sulla base di uno schema suggerito dal consiglio generale, ed è firmata dal superiore provinciale, dal suo consiglio e dai delegati.
- 154.3 Le relazioni dei segretariati e degli uffici generali sono preparate e firmate dai responsabili e dai membri dei loro consigli.
- 154.4 **Oltre alle relazioni provinciali, si possono presentare anche delle relazioni a livello continentale o subcontinentale.**

Elezione del superiore generale

155 Il capitolo stabilisce il giorno dell'elezione del superiore generale. Questi viene eletto tra i membri sacerdoti di voti perpetui secondo le norme delle costituzioni e direttorio generale. Il candidato deve avere almeno trentacinque anni di età e cinque di professione perpetua. In mancanza di questi requisiti, un candidato può essere postulato alla Santa Sede soltanto se ha ottenuto la maggioranza dei due terzi²⁷¹. Nelle prime tre votazioni un candidato per essere eletto deve ottenere un numero di voti uguali ai due terzi dei capitolari presenti. Se al terzo scrutinio nessuno risulta eletto, nelle votazioni seguenti è sufficiente la maggioranza assoluta. ~~Tuttavia, qualora un candidato fosse proposto per l'elezione a un secondo periodo consecutivo di sei anni e non ricevesse la necessaria maggioranza al terzo scrutinio, perde il diritto di essere rieletto.~~

- 155.1 Nessun missionario può essere eletto per un terzo periodo consecutivo alla carica di superiore generale.
- 155.2 Nell'elezione del superiore generale e dei suoi assistenti non si possono tenere più di tre votazioni per seduta, ma ci può essere più di una seduta nella stessa giornata. Tali elezioni sono precedute da relativi sondaggi.
- 155.3 Il candidato che ha ricevuto la maggioranza richiesta e accetta, è dichiarato ufficialmente superiore generale dal presidente del capitolo o dal segretario; i risultati delle elezioni sono messi a verbale, firmati e muniti di sigillo dal presidente e dal segretario.
- 155.4 Ulteriori norme procedurali per l'elezione del superiore generale sono contenute nello statuto del capitolo generale.

²⁷¹ Cfr. CIC 181.1.

Elezione degli assistenti

156 Gli assistenti generali vengono eletti singolarmente con la maggioranza assoluta, calcolata sul numero dei capitolari presenti. Un candidato all'ufficio di assistente generale deve avere almeno trent'anni di età e cinque di professione perpetua. In mancanza di questi requisiti, un candidato può essere postulato alla Santa Sede soltanto se ha ottenuto la maggioranza dei due terzi.

156.1 Il Vicario Generale è nominato tra gli assistenti generali sacerdoti dal superiore generale e il suo Consiglio, con voto collegiale, durante la prima consulta generale del mandato.

156.2 Il segretario del capitolo comunica i risultati delle elezioni del superiore **generale** e dei suoi assistenti alla Sacra Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, **alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica** e a tutte le comunità dell'Istituto.

Durata dell'ufficio

157 Il superiore generale e il suo consiglio vengono eletti al loro ufficio per un periodo di sei anni, alla fine del quale viene convocato un altro capitolo.

157.1 Il Consiglio Generale eletto entrerà in carica 30 giorni dopo la chiusura ufficiale del Capitolo. Fino a quella data il precedente Consiglio continuerà nel suo ufficio.

157.2 Qualora l'ufficio di superiore generale diventi vacante durante i primi quattro anni del suo mandato, il vicario generale, con il consenso del consiglio, indice un'elezione extra-capitolare inviando l'elenco di cinque candidati - gli assistenti generali e altri a loro scelta - a tutti i capitolari del precedente capitolo o ai loro sostituti e successori. La persona che riceve la maggioranza assoluta è eletta per portare a termine il mandato. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta nel primo scrutinio, si ripete l'elezione proponendo i due nomi che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di professione e poi di età.

157.3 Qualora l'ufficio di superiore generale diventi vacante durante gli ultimi due anni del periodo, il vicario generale regge l'Istituto con questo titolo per il resto del periodo.

157.4 Se un assistente generale lascia l'ufficio prima della scadenza del suo mandato, il superiore e i consiglieri generali, con il voto collegiale, eleggono un altro assistente fino alla fine del periodo.

Diritto all'informazione

158 Tutti i membri dell'Istituto hanno il diritto di essere informati sull'attività del capitolo.

158.1 Durante e dopo il capitolo i membri sono informati sul lavoro del capitolo stesso, nella maniera considerata più adatta dai capitolari. Gli argomenti che richiedono il segreto naturale non sono, tuttavia, resi pubblici.

158.2 Gli atti ufficiali sono pubblicati e resi accessibili a tutti i membri dell'Istituto.

Chiusura

159 Il capitolo generale viene chiuso con il voto collegiale dei capitolari e con un atto formale del presidente del capitolo.

159.1 La chiusura del capitolo generale è seguita da una solenne concelebrazione eucaristica.

Sezione sesta

ASSENZA E SEPARAZIONE DALL'ISTITUTO

Assenza e separazione

160 Nelle relazioni tra il missionario e l'Istituto possono sorgere delle difficoltà. Per motivi vari il missionario può sentire la necessità di una esperienza fuori comunità o giungere alla decisione di lasciare l'Istituto. **L'istituto affronta queste situazioni attraverso il dialogo fraterno in un processo di discernimento verso una decisione libera e responsabile. Nel caso di** mancanze particolarmente gravi, il missionario può collocarsi fuori dall'Istituto o obbligare l'Istituto a dimetterlo.

160.1 Quando un missionario avverte che in un confratello sta sorgendo una situazione di crisi particolare, interviene prontamente con tatto, amore e decisione. Dialoga con l'interessato, chiede la collaborazione di qualche confratello o della comunità e infine avvisa il superiore.

160.2 La competente autorità, in dialogo con il **missionario**, e possibilmente con la sua comunità, fa un discernimento per verificare le cause di ogni situazione particolare e per trovare la soluzione adeguata per il vero bene della persona e dell'Istituto, sempre in conformità con la legislazione ecclesiastica, le costituzioni e il direttorio generale. Norme dettagliate di procedura per ogni caso sono contenute nel *Vademecum per la gestione di alcune situazioni riguardanti i membri dell'Istituto*.

160.3 Il superiore provinciale, con il consenso del suo consiglio e per giusta causa, può concedere ad un missionario di vivere fuori della casa dell'Istituto, ma non più di un anno, a meno che ciò non sia per motivi di salute, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell'Istituto²⁷².

160.4 Il missionario che ottiene il permesso di assenza per motivi vocazionali è invitato a rinunciare al diritto di voce attiva e passiva, durante questo periodo.

²⁷² Cfr. CIC 665.1.

- 160.5 Il superiore generale con il consenso del suo consiglio, per gravi ragioni, può concedere ad un missionario di voti perpetui il permesso di escaustrazione per tre anni a norma del CIC²⁷³.
- 160.6 La separazione dall'Istituto può avvenire per scadenza dei voti temporanei, dispensa dai voti temporanei o perpetui, incardinazione in una diocesi, passaggio definitivo ad un altro Istituto di vita consacrata o ad una società di vita apostolica o a un Istituto secolare, secolarizzazione o dimissione. Quest'ultima può essere immediata, obbligatoria o imposta²⁷⁴.
- 160.7 Per tutta la materia che riguarda l'assenza o la separazione dei membri dall'Istituto ci si attiene alle norme e procedure stabilite dal CIC e dal **Vademecum per la gestione di alcune situazioni riguardanti i membri dell'Istituto**²⁷⁵.

Assistenza fraterna

161 Il missionario che lascia l'Istituto o viene dimesso o è escaustrato, secondo la legislazione ecclesiastica, non ha diritto ad essere remunerato per i servizi da lui prestati. L'Istituto tuttavia, in caso di necessità, lo assiste **spiritualmente e** materialmente durante il periodo di transizione al suo nuovo genere di vita, salva sempre l'equità e la carità²⁷⁶.

- 161.1 Ogni candidato, in occasione della prima professione, firma un documento in cui dichiara di non avere nessun diritto a remunerazione per il lavoro compiuto nell'Istituto, riconoscendo che i suoi rapporti con esso non sono quelli di un dipendente.
- 161.2 Un eventuale aiuto finanziario al missionario che ottiene il permesso di assenza, di escaustrazione, o che lascia l'Istituto o che ne è dimesso, è determinato caso per caso dal superiore provinciale della provincia di origine, udito il parere del suo consiglio, secondo una norma fissata nel direttorio provinciale, tenendo presenti i bisogni dell'individuo, le condizioni sociali del paese e i mezzi di cui la provincia può disporre. In casi particolari il superiore provinciale si rivolge alla provincia dove il missionario ha lavorato o al superiore generale.

²⁷³ Cfr. CIC 686-687.

²⁷⁴ Cfr. CIC 686.

²⁷⁵ Cfr. CIC: * per la dispensa dai voti temporanei 688.2;

* per la dispensa dai voti perpetui 691-692;

* per l'incardinazione in una diocesi 693;

* per il passaggio ad altro Istituto 684-685;

* per la secolarizzazione e dimissione 694-704.

²⁷⁶ Cfr. CIC 686.3; 702.

PARTE QUINTA

L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELL'ISTITUTO

Comunione dei beni

162 L'Istituto, come comunità di fratelli che dà testimonianza di povertà consacrata, vive la comunione dei beni; di questi fa uso per raggiungere la sua finalità missionaria. Evitando **un'economia di** lucro e di accumulazione dei beni, **l'Istituto** si affida alla Provvidenza, **assume** la comune legge del lavoro e **pratica la condivisione al suo interno e la estende volentieri alla Chiesa locale e ai poveri**²⁷⁷.

162.1 Nel raggiungere le proprie finalità, l'Istituto è consapevole che le persone dei missionari sono i maggiori beni ad esso affidati e di ognuna ha la massima cura. Ha inoltre particolare attenzione verso gli ammalati e gli anziani, per i quali affronta volentieri le spese necessarie per cure e assistenza, tenendo però sempre conto dello stato religioso.

162.2 Il missionario si impegna nel proprio lavoro e fa uno sforzo sincero, anche con sacrificio personale, per cercare gli aiuti materiali necessari per l'esistenza e le attività dell'Istituto. Egli confida nella Provvidenza, attraverso la speciale intercessione di San Giuseppe, seguendo l'esempio del Fondatore²⁷⁸.

Unità e autonomia ~~Unicità del patrimonio~~

163 * Dal momento che l'Istituto è una comunità di fratelli, tutti i beni economici, pur tenendo conto dell'autonomia delle province, **sono legati da un vincolo di solidarietà**. Solo l'Istituto e le province, come persone giuridiche, canoniche, pubbliche hanno di norma capacità di proprietà, cioè capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare i beni temporali per conseguire il fine missionario proprio dell'Istituto, secondo la legislazione ecclesiastica e nei limiti stabiliti dalle costituzioni e dal direttorio generale²⁷⁹.

163.1 Le comunità locali, normalmente, non hanno il diritto di possedere, ma solo di amministrare, usare ed avere l'usufrutto della proprietà loro affidata. In casi speciali e su richiesta del superiore provinciale con il consenso del suo consiglio, il superiore generale, **con il consenso del suo consiglio**, può concedere il diritto di proprietà alle comunità locali.

163.2 Il rappresentante legale dell'Istituto e quello delle province viene nominato dal rispettivo superiore maggiore con il consenso del suo consiglio e agisce a nome della

²⁷⁷ Cfr. PC 13; CIC 634-640.

²⁷⁸ Cfr. S 5361-5363.

²⁷⁹ Cfr. CIC 634.1.

persona giuridica rappresentata. È preferibile che il rappresentante legale sia una persona distinta dal superiore e dall'economista provinciale²⁸⁰. La procedura per la nomina del rappresentante legale è codificata nel Direttorio Provinciale in conformità con la legge civile locale.

- 163.3 Per necessità particolari dell'Istituto e dell'evangelizzazione, il superiore generale, con il consenso del suo consiglio, può disporre di parte dei beni economici di una provincia, dopo aver consultato il provinciale e suo consiglio.
- 163.4 L'economato a livello superiore provvede assistenza tecnica a quello di livello inferiore e ha facoltà di esaminare tutta la documentazione contabile.
- 163.5 Seguendo le norme contenute nel direttorio generale per l'economia, l'economato di livello inferiore invia a quello superiore il bilancio preventivo annuo e rapporti finanziari periodici.
- 163.6 Alla fine dell'anno la direzione generale e tutte le circoscrizioni sottomettono il bilancio economico alla revisione di consulenti esterni (AC '15, 77).

Condivisione e autolimitazione

164 La testimonianza di povertà dell'Istituto si esprime nella comunione, condivisione e autolimitazione dei beni economici, secondo lo spirito e la pratica delle prime comunità cristiane.

- 164.1 L'Istituto sceglie il Fondo Comune Totale come sistema per l'amministrazione e la condivisione dei beni.
- 164.2 In una prospettiva di condivisione totale, la programmazione comunitaria e provinciale è sempre accompagnata da un sistema di preventivi, consuntivi e verifiche, regolato dal direttorio provinciale. Ogni preventivo e ogni consuntivo devono essere conosciuti e discussi da tutti i membri della comunità. L'approvazione finale dei preventivi e dei consuntivi è compito del consiglio provinciale, dopo aver esaminato il parere scritto del segretariato dell'economia.
- 164.3 La condivisione di denaro e di programmi è indispensabile per arrivare alla comunione. La mancata condivisione costituisce un ostacolo insormontabile. Il Fondo Comune Totale²⁸¹ è una pratica che favorisce la condivisione.
- 164.4 I missionari, nel programmare i loro bilanci economici preventivi annuali e i loro progetti di lavoro, tengono conto delle situazioni dei singoli luoghi e della necessità di testimoniare la povertà individuale e comunitaria.
- 164.5 Le comunità locali, le province e l'Istituto come tale mettono a disposizione di altre comunità dell'Istituto, della Chiesa locale o di progetti di evangelizzazione e di promozione umana, quello che non è necessario al loro sostentamento e al loro lavoro presente o programmato.
- 164.6 I progetti di opere per l'evangelizzazione e per la promozione umana sono sempre programmati in accordo con la Chiesa locale, approvati dal superiore provinciale con il

²⁸⁰ Economia a servizio del carisma e della missione, CIVCSVA, Libreria Editrice Vaticana, 2018, n. 65.

²⁸¹ AC '03, 102.2.

parere del suo consiglio e realizzati insieme con la comunità cristiana che deve esservi coinvolta.

- 164.7 Le modalità per la comunione, condivisione e autolimitazione dei beni all'interno dell'Istituto, e con la Chiesa locale, sono determinate dal direttorio generale per l'economia e dal direttorio provinciale.
- 164.8 Le province, in proporzione al numero dei membri di voti perpetui, contribuiscono alle spese della direzione generale, per assicurarne l'adeguato funzionamento, secondo le modalità stabilite dal capitolo generale.

Decisioni finanziarie

165 Le decisioni finanziarie appartengono ai superiori maggiori e ai loro consigli ai vari livelli. E richiedono la consultazione dei rispettivi segretariati per l'economia, secondo le costituzioni e il direttorio generale e provinciale.

165.1 Dopo l'approvazione, le operazioni finanziarie sono eseguite dall'economo o dalla persona a cui è stata affidata tale responsabilità, a nome della comunità.

165.2 Per i conti correnti bancari si faccia uso della doppia firma o analoga modalità. Il direttorio provinciale fissa i limiti oltre i quali è necessaria la firma congiunta per operare.

165.3. Le decisioni finanziarie e il modo di eseguirle sono ispirate da una testimonianza di povertà e da un senso di comunitarietà e di fraterna assistenza.

Corresponsabilità

166 La responsabilità di ogni membro riguardo ai beni economici dell'Istituto lo impegna **alla ricerca di risorse**, a un retto uso degli stessi, **alla trasparenza e a rendere conto** e gli dà diritto a un'adeguata informazione e consultazione, secondo i modi stabiliti nei vari direttori.

166.1 A livello di comunità locale, ciascuno partecipa alla discussione delle questioni finanziarie e ne ottiene le relative informazioni.

166.2 A livello provinciale, gli economisti locali, almeno una volta all'anno, vengono informati sulla situazione finanziaria della provincia e consultati sulla programmazione economica e le relative priorità. Essi poi decidono sul modo più conveniente di informare tutti i membri.

166.3 A livello generale, i resoconti finanziari dell'economato generale vengono distribuiti agli economisti provinciali e da loro messi a disposizione dei membri interessati. Inoltre, una volta all'anno, l'economo generale dà un esauriente resoconto sul bollettino ufficiale dell'Istituto circa il programma realizzato per conseguire gli scopi generali e specifici dell'Istituto.

Entrate

167 Le entrate dell'Istituto provengono dalle offerte del Popolo di Dio e dal lavoro dei missionari²⁸² e delle comunità; inoltre possono derivare da investimenti, salva sempre la testimonianza della povertà evangelica.

167.1 Gli investimenti vanno considerati come complementari: sono fatti per provvedere alle necessità dell'Istituto e non per accrescere il capitale: sono regolati da norme contenute nel direttorio generale per l'economia e nel direttorio provinciale.

167.2 Per raccogliere fondi è necessario il permesso della competente autorità ecclesiastica e del superiore provinciale del luogo, nei limiti e alle condizioni stabilite da loro e dalle leggi civili.²⁸³

167.3 I beni donati al singolo e alla comunità per l'attività missionaria sono amministrati dall'Istituto attraverso gli economati fino a che non vengono assegnati a una particolare opera missionaria **secondo le norme del Fondo Comune Totale**.

Autosostentamento: inserire un numero direttoriale sull'autosostentamento, come il Capitolo 2015 aveva suggerito. Il segretariato dell'economia può proporre un testo.

167.4 Nelle comunità locali sono tenuti distinti i beni e l'amministrazione della comunità da quelli dell'opera per cui i membri della comunità lavorano (scuola, parrocchia, officina diocesana, ecc.).

Divisione del patrimonio

168 * Per evitare conflitti di interesse e per determinare chiaramente i responsabili dell'amministrazione del patrimonio dell'Istituto, **e anche in relazione alla decentralizzazione**, i beni della provincia si mantengono distinti da quelli dell'Istituto come tale.

168.1 La responsabilità dell'amministrazione dei beni di tutto l'Istituto spetta al superiore generale e suo consiglio, assistito dall'economato generale; nelle province la responsabilità spetta al superiore provinciale e suo consiglio, assistito dall'economato provinciale.

168.2* La provincia possiede i beni che le sono assegnati nel decreto di erezione e ogni altro sussidio successivo; i beni dati in uso alle comunità locali e quanto viene acquistato con denaro dalle stesse; tutte le offerte, donazioni, eredità, legati, vitalizi e simili, dati esplicitamente a quella provincia o ad una comunità locale; quanto viene acquisito da un membro della provincia, salvo speciali accordi.

168.3 Ogni proprietà non posseduta dalla provincia appartiene all'Istituto come tale. Ciò include i beni dati in uso alle delegazioni e alle comunità che formano il distretto della curia generalizia.

²⁸² Cfr. Lc 10,7; Fil 4,10-20; 2 Ts 3,7-12.

²⁸³ Cfr. CIC 1265.1.

Amministrazione

169 I beni dell'Istituto sono amministrati e usati secondo le leggi ecclesiastiche e civili, e in conformità allo spirito e alle norme delle costituzioni e del direttorio generale, del direttorio generale per l'economia e del direttorio provinciale.

- 169.1 L'Istituto organizza e svolge la sua attività finanziaria con giustizia e responsabilità, con accuratezza, competenza e trasparenza.
- 169.2 In ogni paese la proprietà viene registrata nella maniera che offre maggiori garanzie legali e fiscali. Norme particolari sono contenute nel direttorio provinciale.
- 169.3 Tutti i depositi sono registrati sotto un nome dell'Istituto legalmente riconosciuto e mai sotto il nome di una singola persona; tutti i conti bancari portano la firma di almeno due missionari autorizzati dai superiori con il parere dei loro consigli, ai vari livelli.
- 169.4 Ciascuna provincia o comunità è responsabile dei debiti, impegni ed obblighi contratti, anche con permesso. Se un missionario contrae debiti, impegni ed obbligazioni senza permesso, egli ne è responsabile²⁸⁴.
- 169.5 Data la complessità dell'amministrazione economica, i missionari a cui sono affidati questi incarichi vengono sufficientemente preparati, specialmente a livello generale e provinciale.
- 169.6 Si considera amministrazione ordinaria tutto ciò che riguarda la vita normale dei vari settori e comunità; ogni altra amministrazione è straordinaria.

Limiti per l'amministrazione straordinaria

170 I limiti per l'amministrazione straordinaria delle province sono stabiliti dal capitolo generale. Il permesso di superare questi limiti può essere concesso dal superiore generale con il consenso del suo consiglio dopo aver ottenuto il parere documentato dell'economato generale.

- 170.1 Per contrarre debiti e per disporre di beni immobili che eccedono i limiti stabiliti dalla Santa Sede per le singole regioni ecclesiastiche, di oggetti preziosi e di *ex-voto* è necessaria l'autorizzazione della Santa Sede, richiesta tramite il superiore generale.

Convenzioni con i Vescovi

171 Le relazioni tra l'Istituto e i vescovi diocesani in materia economica sono regolate da convenzioni scritte²⁸⁵.

²⁸⁴ Cfr. CIC 639.

²⁸⁵ Cfr. CIC 681.2; 790.

- 171.1 I beni economici dell'Istituto sono amministrati separatamente da quelli della Chiesa locale. Il superiore maggiore ha il diritto e il dovere di vigilare che le norme della legislazione ecclesiastica e dell'autorità competente vengano osservate.
- 171.2 Le convenzioni prevedono adeguatamente il sostentamento dei missionari, le spese di viaggio, i salari e l'assistenza medica.
- 171.3 Qualsiasi proprietà data all'Istituto o acquistata con i suoi fondi o per iniziativa dei suoi membri, appartiene all'Istituto, a meno che la convenzione non specifichi altrimenti e salva sempre la volontà del donatore.

Segretariato generale

172 Il segretariato generale per l'economia è un organo tecnico-consultivo-esecutivo a servizio del consiglio generale in tutti gli affari finanziari e per l'amministrazione dei beni economici dell'Istituto come tale²⁸⁶.

- 172.1 Il segretariato generale si compone di due settori: il consiglio di economia e l'economato generale; i due settori hanno membri distinti, ma l'economista generale appartiene ad ambedue.
- 172.2 Il consiglio di economia, oltre all'economista generale che ne è il responsabile, comprende quattro consiglieri, nominati dal superiore generale con il consenso del suo consiglio, scelti preferibilmente fra gli economisti provinciali. È di sua competenza controllare i bilanci preventivi e le relazioni finanziarie; esaminare i programmi finanziari; verificare le procedure amministrative e l'organizzazione dell'economato generale e studiare i problemi fondamentali del settore finanziario dell'Istituto. Si raduna almeno due volte all'anno.
- 172.3 L'economato generale è composto dall'economista generale che ne è il responsabile e da almeno due membri nominati dal superiore generale con il consenso del suo consiglio, scelti tra i membri della curia generalizia: esercita una funzione consultiva per tutte le questioni finanziarie trattate dal consiglio generale.
- 172.4 L'economista generale verifica, con i membri dell'economato generale, i registri dei segretariati, degli uffici generali e degli economisti provinciali; come pure, per ragioni di mutua protezione, quelli di altri organismi nei quali l'Istituto come tale è coinvolto attraverso uno dei suoi membri.
- 172.5 L'economista generale è competente per l'amministrazione ordinaria dei beni economici dell'Istituto come tale ed è responsabile della sua gestione e relativa contabilità: non può essere membro del consiglio generale, ma è consultato tutte le volte che vengono trattati affari finanziari di amministrazione straordinaria.

Segretariato provinciale

173 Il segretariato provinciale per l'economia è un organo tecnico-consultivo-esecutivo per amministrare i beni economici della provincia

²⁸⁶ Cfr. CIC 1280.

e prestare consulenza competente al consiglio provinciale in tutti gli affari finanziari.

- 173.1 Il segretariato provinciale per l'economia è composto dall'economista provinciale, che ne è il responsabile, e da due o più consiglieri, secondo le norme del direttorio provinciale. L'economista provinciale non può essere membro del consiglio provinciale, ma è consultato tutte le volte che vengono trattati affari finanziari di amministrazione straordinaria.
- 173.2 L'economista provinciale, con i membri del segretariato provinciale per l'economia, esamina i registri dei segretariati, degli uffici provinciali, delle amministrazioni delle riviste, delle procure e delle comunità; come pure, per ragioni di mutua protezione, quelli di altri organismi nei quali la provincia è coinvolta attraverso uno dei suoi membri.
- 173.3 Il segretariato provinciale per l'economia è regolato dalle norme contenute nel direttorio provinciale.

Amministrazione locale

174 Le decisioni finanziarie nella comunità locale sono prese dal superiore nel consiglio di comunità e vengono attuate dall'economista locale, in conformità alle costituzioni e ai direttori generale e provinciale.

- 174.1 L'economista locale è nominato per un periodo di tre anni, rinnovabile, dal superiore provinciale con il parere del suo consiglio e dopo aver sentito il parere della comunità. Ordinariamente non è il superiore, neppure nelle comunità piccole²⁸⁷.

Direttorio generale per l'economia

175 Il direttorio generale per l'economia dà norme per una amministrazione responsabile, valida per tutto l'Istituto.

- 175.1 Il direttorio generale per l'economia contiene ulteriori principi adottati dall'Istituto e le norme emanate dal superiore generale con il consenso del suo consiglio nel campo economico, come pure direttive per la sezione finanziaria del direttorio provinciale.
- 175.2 Il direttorio generale per l'economia è riveduto dal segretariato generale per l'economia, in consultazione con i superiori provinciali e i loro consigli, ed è approvato dal superiore generale con il consenso del suo consiglio.

²⁸⁷ Cfr. CIC 636.